

**Matricola n. 0000844063**

**ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITA' DI BOLOGNA**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE  
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA**

**CRIMINALITA' FEMMINILE:  
CONTROLLO SOCIALE E RUOLI DI  
GENERE**

**Tesi di laurea in CRIMINALITA', GENERE E VIOLENZA**

**Relatore**

**Prof.ssa Rossella Selmini**

**Presentata da**

**Serena Olivieri**

**Sessione unica  
Anno Accademico 2021/2022**

## *Indice*

<b>Introduzione.....</b>	<b>4</b>
<b>I La criminalità femminile: da Lombroso al pensiero contemporaneo.....</b>	<b>6</b>
1. La scuola positiva: Lombroso.....	6
2. I successori di Lombroso: Thomas, Freud e Pollak.....	12
3. La criminologia femminista.....	17
3.1 La teoria emancipativa di Adler e Simon.....	18
3.2 La teoria del controllo sociale di Hagan.....	21
3.3 La criminologia femminista di genere.....	23
<b>II Le donne autrici di reati nella giustizia penale.....</b>	<b>32</b>
1. Il paternalismo giudiziario.....	33
2. La teoria della doppia devianza.....	38
2.1 Differenze di genere nella giustizia penale minorile.....	41
3. Decisioni giudiziarie e divisione di genere delle responsabilità familiari....	45
4. L’approccio intersezionale alla disuguaglianza nella giustizia penale.....	50
5. La patologizzazione della criminalità femminile.....	55
5.1 L’infanticidio: “mad” o “bad”?.....	58
5.2 Le donne omicide come vittime: Battered Women Syndrome.....	63

<b>III Le donne autrici di reati nel sistema penitenziario italiano.....</b>	<b>65</b>
1. La storia delle istituzioni totali dedicate alla devianza femminile.....	66
2. La popolazione femminile ristretta: numeri, dati e caratteristiche.....	70
2.1 Le caratteristiche sociodemografiche delle donne detenute.....	71
2.2 I reati e la condizione giuridica delle reclusi.....	75
3. Le peculiarità della detenzione femminile.....	79
3.1 Gli Spazi.....	80
3.2 Il trattamento rieducativo.....	83
3.3 La salute.....	89
4. La maternità in carcere.....	91
4.1 Le misure alternative alla detenzione per le detenute madri.....	94
4.2 Gli Istituti a Custodia Attenuata per le Detenute Madri.....	96
 <b>Conclusioni.....</b>	 <b>102</b>
 <b>Bibliografia.....</b>	 <b>106</b>
 <b>Sitografia.....</b>	 <b>128</b>

## **Introduzione**

I temi centrali di questa tesi sono la criminalità femminile, la relazione tra le donne autrici di reati e il sistema penale, nonché la condizione detentiva delle donne recluse. Il filo conduttore tra i vari argomenti affrontati è la presenza e la riproduzione di stereotipi e ruoli di genere nella giustizia penale dei Paesi occidentali e nella realtà penitenziaria italiana.

La scelta di analizzare i rapporti di potere tra i sessi e le differenze di genere attraverso la criminalità e le modalità di reazione alla criminalità stessa nasce dalla consapevolezza, maturata grazie agli studi svolti in questi anni, che attraverso l'osservazione di questi fenomeni e, soprattutto, del carcere è possibile raggiungere una conoscenza più realistica della struttura sociale e delle dinamiche di potere su cui è improntata. Schemi di controllo e rapporti di potere che nelle società avanzate sembrano essere concetti arcaici e anacronistici si manifestano in modo evidente e brutale quando si analizza, da un punto di vista sociologico e criminologico, il mondo criminale. Tra questi rapporti di potere, che la penalità rende particolarmente visibili, l'attenzione viene qui posta su quelli determinati dall'appartenenza al genere femminile.

La finalità di questo elaborato è quella di sottolineare una certa continuità tra la visione ottocentesca della criminalità femminile e il trattamento penale attualmente riservato alle donne che commettono reati: la penalità contemporanea appare ancora oggi basata su un'idea stereotipata della donna e dei comportamenti di questa, compresi quelli criminali. Tali preconcetti culturali e sociali emergono specialmente nell'analisi del rapporto tra le donne autrici di reati e la giustizia penale, in particolare nelle decisioni giudiziarie, nonché nell'ambito della condizione detentiva femminile.

La tesi è articolata in tre capitoli, a loro volta suddivisi in vari paragrafi. Nel primo capitolo si offre una ricostruzione delle varie teorie criminologiche e sociologiche in tema di devianza e criminalità femminili, a partire dalla tesi bio-antropologica di Cesare Lombroso fino ai recenti studi femministi internazionali, che adottano una prospettiva di genere. Il secondo capitolo approfondisce il rapporto tra donne autrici di reati e sistema penale, concentrandosi in particolar modo su come l'appartenenza al genere femminile produca effetti evidenti sulle decisioni giurisdizionali penali. In questo capitolo la bibliografia utilizzata è quasi esclusivamente americana e inglese, in quanto non esistono nel contesto italiano studi di questa tipologia. Il terzo e ultimo capitolo si concentra sulla detenzione femminile nel sistema penitenziario italiano, in particolar modo sugli spazi e sul trattamento rieducativo delle donne detenute, nonché sulla maternità in carcere.

# I La criminalità femminile: da Lombroso al pensiero contemporaneo

1. La scuola positiva: Lombroso; 2. I successori di Lombroso: Thomas, Freud e Pollak; 3. La criminologia femminista; 3.1 La teoria emancipativa di Adler e Simon; 3.2 La teoria del controllo sociale di Hagan; 3.3 La criminologia femminista e la prospettiva di genere

## 1. La scuola positiva: Lombroso

Cesare Lombroso è ricordato come il primo studioso ad occuparsi in modo compiuto di criminalità femminile, dedicando un intero volume alla questione: *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, redatto in collaborazione con lo storico Guglielmo Ferrero, venne pubblicato la prima volta nel 1893. Il celebre volume ha esercitato una notevole e perdurante influenza sul pensiero criminologico dedicato alle donne fino agli anni '70 del XX secolo. Lombroso, rinomato medico, antropologo e criminologo, è ritenuto uno dei padri dell'antropologia criminale, tra i primi ad applicare il metodo scientifico ed empirico alla criminologia. È attraverso l'osservazione, lo studio e la classificazione dei crani e delle caratteristiche fisionomiche dei criminali che Lombroso, nell'opera *l'Uomo delinquente* (1876), arriva ad elaborare la teoria dell'atavismo<sup>1</sup>. I criminali sarebbero atavici, cioè fermi ad uno stadio evolutivo anteriore rispetto a quello della popolazione generale<sup>2</sup>. Tale minore sviluppo evolutivo è manifestato dalla presenza di una serie di anomalie dal punto di vista biologico, in primis la presenza della fossetta occipitale. L'inclinazione criminale, dunque, sarebbe dovuta a malformazioni organiche, piuttosto che a scelte volontarie dell'individuo<sup>3</sup>. In linea con la filosofia positivista che alla fine del XIX secolo ha

---

<sup>1</sup> S. MONTALDO, *Donne delinquenti. Il genere e la nascita della criminologia*, Roma, Carrocci, 2019, p. 107

<sup>2</sup> M. GIBSON, N. H. RAFTER, *Introduzione*, in C. LOMBROSO, G. FERRERO, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Milano, Et al, 2009

<sup>3</sup> D. CHICCO, *La criminalità femminile*, in P. PITTARO (a cura di), *Scuola Positiva e sistema penale: quale eredità?*, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2012, p. 86

investito vari settori della conoscenza, la teoria criminologica elaborata da Lombroso è funzionale a spostare l'attenzione circa la questione criminale dal contesto e dalle disuguaglianze sociali alle caratteristiche individuali<sup>4</sup>. Posto il concetto di atavismo, infatti, viene elaborato il concetto di “criminale nato”: per gli individui atavici, l'inclinazione verso il crimine è inevitabile, intimamente collegata alla propria natura<sup>5</sup>. La teoria lombrosiana, destinata a diventare classica, costituisce l'esempio più famoso di spiegazione bio-antropologica della criminalità<sup>6</sup>.

Diversi anni dopo la prima pubblicazione dell'*Uomo delinquente*, Lombroso pubblica, come si è anticipato sopra, il primo trattato interamente dedicato alla criminalità femminile. Ne *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale* (1893), egli si impegna ad applicare un approccio bioantropologico al fenomeno, ancora poco dibattuto, della delinquenza delle donne. Come suggerisce il titolo, la figura femminile viene articolata in tre macrocategorie: la “donna normale”<sup>7</sup>, la prostituta e la donna criminale. La “donna normale” presenta precise caratteristiche biologiche e psicologiche, le quali confermano, secondo Lombroso, l'inferiorità del genere femminile rispetto a quello maschile<sup>8</sup>. Dal punto di vista strettamente biologico, il peso, la statura, le dimensioni degli organi, in primis del cranio, confermano la superiorità degli uomini rispetto alle donne<sup>9</sup>. Dal punto di vista psicologico, invece, la “donna normale” presenta degli aspetti contraddittori: da una parte è caratterizzata da una spiccata crudeltà, maggiore di quella degli uomini, dall'altra è dotata di un forte sentimento di pietà, spiegato da Lombroso con

---

<sup>4</sup> S. MONTALDO, *Donne delinquenti. Il genere e la nascita della criminologia*, Roma, Carrocci, p. 122

<sup>5</sup> D. CHICCO, *La criminalità femminile*, in P. PITTARO (a cura di), *Scuola Positiva e sistema penale: quale eredità?*, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2012, p. 87

<sup>6</sup> D. KLEIN, *The Etiology of Female Crime: A Review of the Literature*, in *Issues in Criminology*, 1973, pp. 3-10

<sup>7</sup> Identificata nella donna che rispetta la legge.

<sup>8</sup> D. CHICCO, *La criminalità femminile*, in P. PITTARO (a cura di), *Scuola Positiva e sistema penale: quale eredità?*, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2012, p. 93

<sup>9</sup> C. LOMBROSO, G. FERRERO, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Milano, Et al, 2009, pp. 62-94. Prima edizione nel 1893.

l'esperienza della maternità<sup>10</sup>. Ancora, nella donna normale, paragonata al fanciullo, i sentimenti della giustizia, della moralità, della lealtà sono meno sviluppati, mentre, poiché queste sono meno sensibili degli uomini, più facilmente le donne risultano essere vanitose, gelose, invidiose, irascibili e vendicative<sup>11</sup>. La donna, complessivamente considerata da Lombroso come amorale, presenta molte caratteristiche psicologiche del selvaggio e del criminale, ma ne presenta delle altre che, nella “donna normale”, sono sufficienti a controbilanciare le tendenze meno evolute, sempre senza però raggiungere gli standard maschili<sup>12</sup>.

Partendo dal presupposto che tutte le donne, anche quelle “normali”, sono meno evolute degli uomini, Lombroso si trova davanti ad una contraddizione: in base alla teoria dell’atavismo, infatti, le donne dovrebbero commettere molti più reati degli uomini ma nella realtà la partecipazione femminile al mondo criminale risulta assai scarsa. Lo studioso risolve l’incoerenza ricorrendo ancora una volta al concetto di inferiorità del genere femminile<sup>13</sup>: se l’uomo criminale è tale perché atavico, la donna criminale si trova ad uno stadio evolutivo ancora anteriore rispetto a quello maschile e questo spiega perché le donne delinquono meno degli uomini benché meno sviluppate<sup>14</sup>. Analizzando le caratteristiche fisiche delle criminali e delle prostitute, Lombroso constata che tutte presentano delle “anomalie”, cioè delle caratteristiche diverse rispetto alle donne normali, che sono identificative dell’atavismo che le contraddistinguono<sup>15</sup>. In particolare, tra le donne devianti sembrerebbero maggiormente diffuse varie tipologie di anomalie del cranio e della faccia, nonché una certa fisionomia virile, ma anche nei e tatuaggi. In particolare, sembrerebbe che più grave è il reato commesso (omicidio, avvelenamento), più

---

<sup>10</sup> C. LOMBROSO, G. FERRERO, op. cit. pp. 111-151

<sup>11</sup> C. LOMBROSO, G. FERRERO, op. cit. pp. 167-187

<sup>12</sup> C. LOMBROSO, G. FERRERO, op. cit., p. 187

<sup>13</sup> M. GIBSON, N. H. RAFTER, *Introduzione*, in C. LOMBROSO, G. FERRERO, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Milano, Et al, 2009, p. 5

<sup>14</sup> C. LOMBROSO, G. FERRERO, op. cit. pp. 368-371

<sup>15</sup> M. GIBSON, N. H. RAFTER, *Introduzione*, in C. LOMBROSO, G. FERRERO, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Milano, Et al, 2009, p. 3



sono frequenti i caratteri anomali e degenerativi<sup>16</sup>. Mancando tuttavia una certa coerenza sistemica, Lombroso finisce di fatto per individuare come atavistiche tutte quelle caratteristiche che risultano essere più comuni tra le donne criminali e le prostitute, piuttosto che tra le “donne normali”<sup>17</sup>. La donna delinquente, tuttavia, se paragonata con l’uomo criminale, presenta in misura assai minore le caratteristiche degenerative e anormali che contraddistinguono una personalità atavica, quindi criminale. Se, infatti, la presenza di minori anomalie spiega la minore inclinazione delle donne alla criminalità, costituisce allo stesso tempo una dimostrazione, secondo Lombroso, della minore evoluzione delle donne delinquenti rispetto agli uomini criminali<sup>18</sup>. In sintesi, posta l’inferiorità del genere femminile, anche la donna atavica è inferiore rispetto all’uomo atavico e questo la porta a delinquere meno. Sebbene Lombroso riconosca che la donna svolge una vita più sedentaria dell’uomo, lontana dagli stimoli esterni, la ragione primaria di questa lenta evoluzione viene individuata nell’immobilità dell’ovulo rispetto allo spermatozoo<sup>19</sup>: ancora una volta egli ricorre alla biologia per giustificare la posizione di inferiorità del genere femminile, anticipando le teorie freudiane<sup>20</sup>.

Applicando le categorie già individuate con riferimento alla criminalità maschile, Lombroso individua varie tipologie di donne criminali: le delinquenti nate, le delinquenti occasionali, le delinquenti per passione<sup>21</sup>. Le criminali nate costituiscono una categoria assai ristretta, specie se paragonata ai criminali nati, poiché, secondo Lombroso, “la regressione naturale delle donne è la prostituzione

---

<sup>16</sup> C. LOMBROSO, G. FERRERO, op. cit., pp. 346-352

<sup>17</sup> D. KLEIN, *The Etiology of Female Crime: A Review of the Literature*, in *Issues in Criminology*, 1973, p. 8

<sup>18</sup> M. A. N. PAZ, *La donna delinquente. Un percorso storico-teorico*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015, p. 3; L. ZEDNER, *Women, Crime and Penale Responses: A Historical Account*, in *Crime and Justice*, 1991, p. 339

<sup>19</sup> C. LOMBROSO, G. FERRERO, op. cit., p. 369

<sup>20</sup> D. KLEIN, *The Etiology of Female Crime: A Review of the Literature*, in *Issues in Criminology*, 1973, p. 9

<sup>21</sup> L. ZEDNER, *Women, Crime and Penale Responses: A Historical Account*, in *Crime and Justice*, 1991, p. 340

e non la criminalità”<sup>22</sup>: l’atavismo nelle donne, dunque, conduce queste alla prostituzione e non alla delinquenza. La criminale nata si caratterizza, anzitutto, per essere ancora più crudele della propria controparte maschile: nella donna criminale le peggiori caratteristiche che Lombroso attribuisce al genere femminile (minore sensibilità, gelosia, invidia, irascibilità, vendicatività, ecc.) non sono controbilanciate, come nelle “donne normali”, dalla pietà, dall’amore materno e dalla generale passività, rendendo questa ben più diabolica del criminale nato<sup>23</sup>. Nella donna criminale, infatti, pare mancare quasi del tutto quell’amore materno o in ogni caso risulta patologico<sup>24</sup>. La donna criminale, inoltre, presenta tratti e caratteristiche maschili<sup>25</sup>: una maggiore e più spiccata sessualità, in alcuni casi un’intelligenza al di sopra della media, un’audacia e un attivismo che mal si conciliano con la passività che normalmente caratterizza il genere femminile<sup>26</sup>. In definitiva, la criminalità, quale “pratica mascolinizzata”<sup>27</sup>, costituisce per le donne una doppia devianza, biologica e sociale: le donne che delinquono non solo violano la legge penale, ma violano le norme sociali, che Lombroso riconduce alla biologia, che impongono al genere femminile un ruolo di genere incompatibile con la criminalità. È tale doppia devianza a rendere la criminalità femminile, secondo Lombroso, qualcosa di mostruoso<sup>28</sup>.

Se la criminale nata costituisce un’eccezione all’eccezione, come tale estremamente rara, ben più diffusa nel panorama della devianza femminile è la criminale d’occasione. Si tratta di una donna che non presenta caratteristiche fisiche e morali tanto anormali quanto sono quelle della delinquente nata, ma piuttosto condivide

---

<sup>22</sup> C. LOMBROSO, G. FERRERO, op. cit., p. 439

<sup>23</sup> C. LOMBROSO, G. FERRERO, op. cit., p. 437-439

<sup>24</sup> C. LOMBROSO, G. FERRERO, op. cit. p. 441

<sup>25</sup> M. L. FADDA, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p. 3

<sup>26</sup> C. LOMBROSO, G. FERRERO, op. cit. pp. 440- 467

<sup>27</sup> M. A. N. PAZ, *La donna delinquente. Un percorso storico-teorico*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015, p. 4

<sup>28</sup> C. LOMBROSO, G. FERRERO, op. cit., p. 439

molti connotati della “donna normale”<sup>29</sup>: sentimento materno, pudore, bisogno di protezione<sup>30</sup>. Varie sono le ragioni che possono condurre la rea occasionale a delinquere, in primis l’istigazione e la persuasione da parte di un uomo, generalmente l’amante<sup>31</sup>, ma anche l’incapacità di resistere a certe tentazioni<sup>32</sup>, l’abbandono infantile, la più frequente mendicizia. Peraltro, Lombroso elenca come una delle cause della criminalità occasionale delle donne anche il più alto livello di istruzione di cui le donne godono alla fine del XIX secolo, che, quando non trova riscontro in una maggiore accessibilità al mondo del lavoro, ancora molto stereotipato, diventa motivo di frustrazione e predispone queste a commettere reati<sup>33</sup>. Questa riflessione costituisce una delle poche ipotesi in cui Lombroso si dimostra consapevole dell’influenza del contesto sociale e culturale sulla disegualianza dei generi.

Le ree per passione, così come le criminali occasionali, non presentano caratteri degenerativi o anormali specifici, se non una maggiore virilità, sia nei connotati fisici, che in quelli psicologici. Il movente dei propri delitti è sempre l’amore, un sentimento che per le criminali in questione risulta essere molto più inteso che per le “donne normali”, caratterizzate da freddezza e frigidità. In alcuni casi basta la sola passione a spingere la donna, già di per sé maggiormente incline al male e ai sentimenti negativi rispetto all’uomo, al delitto, in altri casi invece è la persuasione da parte di un uomo che rende possibile la commissione del reato<sup>34</sup>.

Sebbene la teoria lombrosiana dell’atavismo sia stata ben presto superata per quanto riguarda la criminalità maschile, per il genere femminile, invece, essa ha

---

<sup>29</sup> S. MONTALDO, *Donne delinquenti. Il genere e la nascita della criminologia*, Roma, Carrocci, p. 211

<sup>30</sup> C. LOMBROSO, G. FERRERO, op. cit., pp. 470-473

<sup>31</sup> M. A. N. PAZ, *La donna delinquente. Un percorso storico-teorico*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015, p. 4

<sup>32</sup> Ad esempio, il furto della rea d’occasione è spiegato alla luce della mancanza nella donna di un forte senso della proprietà, presente invece negli uomini, mentre le ingiurie e le percosse sarebbero motivate dalla diffusa antipatia tra donne.

<sup>33</sup> C. LOMBROSO, G. FERRERO, op. cit., p. 478

<sup>34</sup> C. LOMBROSO, G. FERRERO, op. cit., pp. 487-501

rappresentato, fino agli anni '70 del secolo scorso, il modello indiscusso a livello internazionale con cui spiegare la delinquenza e, più in generale, il comportamento deviante delle donne<sup>35</sup>. Peraltro, ancora oggi, il sistema penale e il sistema penitenziario si dimostrano in qualche modo influenzati dall'idea ottocentesca della criminalità femminile come qualcosa di eccezionale e patologico.

## **2. I successori di Lombroso: Thomas, Freud, Pollak**

L'approccio bio-antropologico di Lombroso ha rappresentato il punto di partenza delle successive speculazioni in tema di criminalità femminile. Le tesi di Thomas, Freud e Pollak, analizzate in questo paragrafo, sebbene presentino delle rilevanti divergenze, sono accomunate dall'idea che la differenza tra i generi risieda nelle caratteristiche fisiologiche degli stessi e che il comportamento femminile, compreso quello deviante, sia biologicamente predeterminato.

Abbracciando la prospettiva del darwinismo sociale, il sociologo statunitense William I. Thomas, nell'opera *Sex and Society* (1907), espone la differenza biologica elementare tra i generi: l'uomo è un essere catabolico, che, come gli animali, distrugge energia e la restituisce al mondo esterno attraverso il lavoro creativo, la donna, invece, è un essere anabolico, più simile alle piante, che immagazzina energia in coerenza con la propria natura conservativa e passiva<sup>36</sup>. Secondo Thomas, tali differenze fisiologiche hanno determinato una diversa ripartizione dei compiti sociali tra uomini e donne e, conseguentemente, un diverso sviluppo evolutivo degli stessi. Da una parte l'uomo si è sempre dedicato alla caccia, passando dalla fase primordiale dell'inseguimento allo sviluppo di strategie ed utensili, affinando in questo modo la propria intelligenza; la donna, dall'altra parte, si è sempre dedicata ad attività statiche, come la manifattura e la cura dei

---

<sup>35</sup> M. GIBSON, N. H. RAFTER, *Introduzione*, in C. LOMBROSO, G. FERRERO, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Milano, Et al, 2009, p. 2

<sup>36</sup> D. KLEIN, *The Etiology of Female Crime: A Review of the Literature*, in *Issues in Criminology*, 1973, p. 11

figli, che non le hanno consentito un progresso intellettuale pari a quello maschile<sup>37</sup>. Questa diversa evoluzione dei generi, determinata dalla natura biologica degli stessi, ha fatto sì che gli uomini e le donne sviluppassero necessità e bisogni differenti<sup>38</sup>: mentre nell'uomo è presente, affianco ad una generale irrequietezza, l'istinto verso l'assunzione di una posizione di comando, nella donna, invece, predomina la necessità di stabilità, soddisfatta dal matrimonio e dalla genitorialità<sup>39</sup>. Data questa differenza, la causa della criminalità femminile deve essere individuata nell'impossibilità della donna moderna di soddisfare i propri bisogni biologicamente determinati. Così come Lombroso, Thomas avvalorava la natura patologica della delinquenza femminile, ma ne individua la causa in una forma di disadattamento sociale piuttosto che in un'anomalia biologica<sup>40</sup>. I mutamenti sociali degli inizi del XX secolo, infatti, hanno consentito alle donne di allontanarsi dai ruoli di genere tradizionali, ad esempio lavorando fuori dal contesto domestico oppure sposandosi al di fuori della propria comunità<sup>41</sup>. Nell'ottica di Thomas sarebbe proprio il bisogno d'amore e di stabilità, che non trova più soddisfazione nell'unità familiare tradizionale, a spingere la donna a delinquere, in particolare a prostituirsi<sup>42</sup>. Nell'opera *The Unadjusted Girl* (1923), Thomas sostiene che la criminalità interessa soprattutto le donne degli strati sociali più deboli, in quanto prive della socializzazione necessaria per indirizzare gli istinti biologici verso obiettivi opportuni<sup>43</sup>. Infatti, mentre le donne del ceto medio sono educate al valore della castità in prospettiva del matrimonio, le donne delle classi inferiori utilizzano il sesso come capitale per manipolare gli uomini e soddisfare il proprio bisogno

---

<sup>37</sup> W. I. THOMAS, *Sesso e società*, Torino, Fratelli Bocca, 1911, p. 282-283. Prima edizione del 1907.

<sup>38</sup> M. L. FADDA, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p. 4

<sup>39</sup> W. I. THOMAS, op. cit., p. 284

<sup>40</sup> C. SMART, *Donne, Crimine e Criminologia*, Roma, Armando Armando, 1981, p. 53

<sup>41</sup> M. L. FADDA, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p. 5

<sup>42</sup> M. A. N. PAZ, *La donna delinquente. Un percorso storico-teorico*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015, p. 7

<sup>43</sup> C. SMART, *Donne, Crimine e Criminologia*, Roma, Armando Armando, 1981, p. 55

d'amore<sup>44</sup>. In una prospettiva rieducativa e trattamentale, Thomas ritiene che il problema della criminalità femminile possa essere risolto attraverso la socializzazione delle donne delinquenti al ruolo tradizionale di moglie e madre<sup>45</sup>. Se, infatti, la criminalità nasce dai bisogni femminili insoddisfatti dalla struttura moderna della società, la soluzione non è cambiare i ruoli di genere che, in quanto biologicamente predeterminati sono immutabili, piuttosto quella di rieducare il comportamento femminile<sup>46</sup>. In conclusione, nelle opere di Thomas da un lato persiste l'influenza della teoria lombrosiana, dall'altro vi è una maggiore consapevolezza della correlazione tra processi criminologici e fenomeni sociali<sup>47</sup>. Le riflessioni di Thomas, tuttavia, sono caratterizzate da un approccio di tipo liberale al fenomeno della criminalità, compresa quella femminile: i problemi sociali che determinano la delinquenza vengono individualizzati, così come individuali sono le soluzioni alla devianza proposte<sup>48</sup>.

Anche Sigmund Freud ha fornito il proprio contributo al tema della criminalità femminile, ricorrendo ad un approccio di tipo bio-psicologico. Così come Lombroso e Thomas, anche per Freud l'inferiorità della donna trova la propria matrice nella biologia: le donne sono, in virtù delle proprie caratteristiche anatomiche, in primis sessuali, destinate a ricoprire il ruolo di mogli e madri, in una posizione di costante subalternità rispetto al genere maschile<sup>49</sup>. Analizzando ogni fenomeno sociale, compreso quello della devianza, attraverso la lente dell'anatomia, Freud individua la causa della criminalità femminile nell'invidia di queste per non possedere le stesse caratteristiche sessuali dell'uomo, in particolare

---

<sup>44</sup> D. KLEIN, *The Etiology of Female Crime: A Review of the Literature*, in *Issues in Criminology*, 1973, p. 15

<sup>45</sup> W. I. THOMAS, op. cit., p. 239

<sup>46</sup> D. KLEIN, *The Etiology of Female Crime: A Review of the Literature*, in *Issues in Criminology*, 1973, p. 15

<sup>47</sup> M. MONTGOMERY, Z. ZENG, *Gender Perceptions of Female Criminality in China and the United States*, in *Review of Social Sciences*, 2016, p. 5

<sup>48</sup> C. SMART, *Donne, Crimine e Criminologia*, Roma, Armando Armando, 1981, p. 55

<sup>49</sup> D. KLEIN, *The Etiology of Female Crime: A Review of the Literature*, in *Issues in Criminology*, 1973, p. 16

il pene<sup>50</sup>. Così come la criminale in Lombroso, la donna delinquente, secondo Freud, si contraddistingue per aggressività e vendicatività, atteggiamenti di ribellione che nascono dalla volontà di essere un uomo<sup>51</sup>. Tuttavia, poiché è biologicamente impossibile per questa eguagliare il genere maschile, la donna è destinata a diventare nevrotica, patologia che può essere curata valorizzando il suo ruolo di genere tradizionale, quello di moglie e madre<sup>52</sup>. Tanto in Freud, quanto in Thomas, l'approccio liberale alla devianza femminile determina la perpetuazione degli stereotipi di genere ed impedisce la messa in discussione della struttura sociale patriarcale.

In linea con i suoi predecessori ma con vari elementi di novità, il sociologo Otto Pollak ha elaborato una teoria sulla criminalità femminile, cristallizzata nell'opera *The Criminality of Women* (1950), che ha esercitato una indiscussa influenza nel panorama criminologico durante gli anni del secondo dopoguerra<sup>53</sup>. Il punto di partenza, anche in questa tesi, è quello dell'inferiorità biologica del genere femminile rispetto a quello maschile che, similmente alla teoria freudiana, viene ricondotto alla modalità con cui si svolge l'atto sessuale<sup>54</sup>. Tale inferiorità, tuttavia, viene superata dalle donne ricorrendo alla furbizia, all'inganno e alla vendetta, cioè tramite tutte quelle caratteristiche negative individuate da Lombroso come peculiari della psicologia femminile<sup>55</sup>. L'elemento maggiormente innovativo della teoria elaborata da Pollak risiede nella constatazione che le donne delincono tanto quanto gli uomini ma che, per una serie di ragioni sociali e culturali, i reati femminili

---

<sup>50</sup> M. A. N. PAZ, *La donna delinquente. Un percorso storico-teorico*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015, p. 6

<sup>51</sup> M. MONTGOMERY, Z. ZENG, *Gender Perceptions of Female Criminality in China and the United States*, in *Review of Social Sciences*, 2016, p. 4

<sup>52</sup> M. A. N. PAZ, *La donna delinquente. Un percorso storico-teorico*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015, p. 6

<sup>53</sup> D. KLEIN, *The Etiology of Female Crime: A Review of the Literature*, in *Issues in Criminology*, 1973, p. 21

<sup>54</sup> O. POLLAK, *The Criminality of Women*, Westport (Connecticut), Greenwood Press, 1950, p. 10

<sup>55</sup> M. A. N. PAZ, *La donna delinquente. Un percorso storico-teorico*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015, p. 8

vengono meno spesso denunciati e sanzionati<sup>56</sup>. I crimini commessi dalle donne, infatti, si caratterizzano, secondo il sociologo, per un alto “numero oscuro”, fattore che ha generato l’erronea convinzione della scarsa delinquenza femminile<sup>57</sup>. In primo luogo, le donne, che Pollak considera le vere menti criminali, sfruttano la propria natura ingannevole per manipolare gli uomini e istigarli a commettere reati al proprio posto<sup>58</sup>. In secondo luogo, gli impieghi normalmente svolti dalle donne, cioè quelli legati alla dimensione domestica e di cura (casalinghe, infermiere, maestre), offrono a queste maggiori occasioni e migliori mezzi per commettere crimini e rimanere impunte<sup>59</sup>. In terzo luogo, le donne vengono meno spesso arrestate, denunciate e condannate in virtù della generale tendenza degli uomini che agiscono nella giustizia a riservare al genere femminile un trattamento di favore. Riprendendo in parte quanto già suggerito da Thomas<sup>60</sup>, Pollak è, di fatto, il primo studioso ad introdurre *the chivalry theory*, anche conosciuta come la teoria del paternalismo giudiziario, in base alla quale l’intero sistema penale, a partire dalle norme incriminatrici, garantisce alle donne che delinquono un trattamento meno severo rispetto agli uomini<sup>61</sup>. Questa tendenza investe tutti gli operatori del sistema penale, a partire dalle forze dell’ordine, meno propense a procedere all’arresto o alla denuncia quando si tratta di reati femminili, fino ai giudici che assolvono più spesso le donne rispetto agli uomini e, in ogni caso, le condannano a pene meno lunghe<sup>62</sup>. In sintesi, nelle riflessioni di Pollak, caratterizzate da un approccio sociopsicologico, vi è, rispetto a Lombroso e a Freud, una maggiore attenzione ai fattori sociali e culturali nell’analisi della criminalità femminile, ma rimane

---

<sup>56</sup> O. POLLAK, op. cit., p. 44

<sup>57</sup> M. L. FADDA, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p. 6

<sup>58</sup> C. SMART, *Donne, Crimine e Criminologia*, Roma, Armando Armando, 1981, p. 63

<sup>59</sup> O. POLLAK, op. cit., p. 3

<sup>60</sup> Egli ha anticipato l’idea del trattamento differenziato riservato dalla legge al genere femminile, ma lo aveva riferito, prevalentemente, al concetto di contratto sociale e a quello di proprietà.

<sup>61</sup> M. L. FADDA, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p. 6

<sup>62</sup> S. BISI, *Female Criminality and Gender Difference*, in *International Review of Sociology*, 2002, pp. 25-27



perdurante l'idea di una differenza biologica dei generi, che a sua volta determina differenti comportamenti criminali. Da ultimo, Pollak introduce una considerazione che verrà poi sviluppata dalla criminologia femminista degli anni '70: l'emancipazione delle donne e la conseguente possibilità per queste di svolgere sempre più spesso lavori fuori dal ristretto contesto domestico determineranno un aumento della criminalità femminile<sup>63</sup>.

### **3. La criminologia femminista**

Negli anni '60 e '70 del XX secolo, sulla spinta della "seconda ondata" del movimento femminista che ha travolto il mondo occidentale, nasce la criminologia femminista. I criminologi e le criminologhe femministi, basandosi su un'impostazione sociologica, contestano fermamente la criminologia fino a quel momento elaborata in materia, colpevole di aver sempre analizzato in modo marginale la delinquenza femminile, utilizzando per lo più argomentazioni ateoriche e stereotipate<sup>64</sup>. Nel tentare di spiegare perché le donne commettono molti meno reati rispetto agli uomini, la criminologia femminista rigetta le motivazioni biologiche e psicologiche delle teorie classiche, abbracciando invece un approccio che riporta al centro la costruzione sociale del genere, le caratteristiche della donna, la sua socializzazione e il suo ruolo sociale<sup>65</sup>.

All'interno della criminologia femminista convivono approcci differenti: da una parte vi sono le teorie emancipazioniste, che mettono in relazione tassi di criminalità e livello di emancipazione femminile, dall'altra vi sono le teorie che, adottando una prospettiva di genere, spiegano la criminalità femminile

---

<sup>63</sup> O. POLLAK, op. cit., p. 75

<sup>64</sup> M. A. N. PAZ, *La donna delinquente. Un percorso storico-teorico*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015, pp. 16-17

<sup>65</sup> T. PITCH, *Le differenze di genere*, in M. BARBAGLI, U. GATTI (a cura di), *La criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 173

contestualizzandola nella struttura sociale patriarcale e nelle dinamiche di potere tra i sessi.

### 3.1 La tesi emancipativa di Adler e Simon

Gli studi delle sociologhe americane Freda Adler e Rita J. Simon rappresentano un punto di riferimento nel panorama della criminologia femminista degli anni '70 del XX secolo. Tracciando un collegamento tra partecipazione al mondo criminale ed emancipazione, le criminologhe sono accomunate dalla convinzione che i tassi di delinquenza delle donne crescano in misura proporzionale al raggiungimento da parte di queste di una posizione nella società sempre più simile a quella maschile<sup>66</sup>. Il pensiero di Adler e Simon incarna un femminismo di tipo liberale, finalizzato cioè al raggiungimento della parità giuridica, economica e sociale tra i generi intesa quale omologazione della donna agli standard maschili, che si contrappone, come si vedrà, al c.d. “femminismo della differenza”.

Contestando tutti gli stereotipi posti alla base delle teorie classiche, Freda Adler, nel noto volume *Sisters in Crime* (1975), pone al centro delle proprie riflessioni criminologiche i fattori sociali e culturali, quali elementi decisivi nel delineare il comportamento degli individui nella società, compreso quello deviante<sup>67</sup>. Secondo la criminologa, ciò che, fino a quel momento, ha ostacolato la partecipazione al mondo criminale delle donne è il ruolo di genere a queste attribuito: la posizione del genere femminile nella società, infatti, è sempre stata confinata all'ambito domestico e familiare, rendendo di fatto molto difficile, se non impossibile, per le donne commettere reati<sup>68</sup>. Tuttavia, grazie alle conquiste del movimento

---

<sup>66</sup> T. PITCH, *Le differenze di genere*, in M. BARBAGLI, U. GATTI (a cura di), *La criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 174

<sup>67</sup> F. ADLER, *Sisters in Crime. The Rise of the New Female Criminal*, New York, McGraw-Hill Book Company, 1975, p. 53

<sup>68</sup> M. L. FADDA, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p. 16

femminista in campo giuridico, economico e sociale, le donne hanno raggiunto nel mondo del lavoro e nella società in generale un grado di emancipazione sempre maggiore, che ha consentito a queste di svincolarsi dal modello tradizionale femminile e di raggiungere gli status sociali tipicamente maschili. L'uguaglianza dei generi si riflette non solo nella società legale, ma anche nel mondo criminale: quanto più le donne saranno libere ed emancipate, tanto più commetteranno reati<sup>69</sup>. Questo mutamento di tendenza non ha solo carattere quantitativo, ma anche qualitativo<sup>70</sup>: “in the same way that women are demanding equal opportunity in fields of legitimate endeavor, a similar number of determined women are forcing their way into the world of major crimes.”<sup>71</sup> Le donne emancipate, dunque, sperimentano nuove tipologie di reati, in particolare reati violenti e reati in materia economica e finanziaria, prima esclusivamente maschili<sup>72</sup>.

Rita J. Simon, nel libro *Women and Crime* (1975), offre un riscontro empirico alla teoria emancipativa formalizzata da Adler. La sociologa, raccogliendo i dati statistici sugli arresti avvenuti in vari Stati degli USA e osservando la loro variazione nel tempo, riscontra un consistente aumento nel numero di quelli che interessano le donne, sempre più spesso accusate di reati gravi e violenti. Simon, allo stesso modo di Adler, spiega l'aumento del tasso di criminalità femminile alla luce della crescente emancipazione raggiunta dalle donne. Tuttavia, mentre per Adler tale fenomeno è conseguente alla progressiva mascolinizzazione del comportamento femminile, per Simon è la liberazione dal ristretto contesto domestico in cui la donna era prima reclusa ad offrire a questa molte più occasioni delittuose<sup>73</sup>. Secondo quest'ultima, inoltre, l'emancipazione del genere femminile

---

<sup>69</sup> F. ADLER, *Changing Patterns*, in F. ADLER, R. J. SIMON (a cura di), *The Criminology of Deviant Women*, Boston, Houghton Mifflin Company, 1979, pp. 91-94

<sup>70</sup> M. L. FADDA, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p. 16

<sup>71</sup> F. ADLER, *Sisters in Crime. The Rise of the New Female Criminal*, New York, McGraw-Hill Book Company, 1975, p. 13

<sup>72</sup> F. ADLER, *ult. op. cit.*, pp. 155-163

<sup>73</sup> T. PITCH, *Le differenze di genere*, in M. BARBAGLI, U. GATTI (a cura di), *La criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 174

ha determinato il declino dell'atteggiamento paternalistico riservato alle donne che commettono reati e l'applicazione della legge senza discriminazioni di genere<sup>74</sup>. Dal punto di vista della tipologia dei reati, le ricerche di Simon confermano l'ipotesi formulata da Adler: non solo le donne commettono più reati, ma commettono reati diversi. Molto più frequentemente, infatti, le criminali vengono accusate di reati contro la proprietà come conseguenza della loro maggiore partecipazione al mondo del lavoro, che offre possibilità di commettere tipologie di delitti prima precluse<sup>75</sup>.

La tesi emancipativa di Adler e Simon offre, per la prima volta, una spiegazione compiuta della criminalità femminile dal punto di vista sociologico, riconoscendo al ruolo sociale fondato sul sesso la capacità di delineare il comportamento degli individui<sup>76</sup>. Non per questo, tuttavia, la teoria è esente da critiche. Dal punto di vista metodologico, Adler e Simon ricorrono alla tecnica del genere aggiunto e dell'alternazione<sup>77</sup>, ovvero spiegano la criminalità femminile ricorrendo alle teorie e alle logiche tipiche della delinquenza maschile, senza valutare quanto l'appartenenza di genere e la conseguente socializzazione influiscano sui processi criminogeni<sup>78</sup>. Peraltro, la tesi emancipativa di Adler e Simon, declinazione di un femminismo di stampo liberale, eleva il modello maschile patriarcale a unico modello culturale e sociale di riferimento, al quale le donne devono conformarsi per raggiungere la parità dei generi tanto nella società legale quanto nel mondo criminale<sup>79</sup>. Da ultimo, la supposizione dell'inevitabile incremento della criminalità femminile quale diretto risultato dell'emancipazione delle donne attesta una scarsa

---

<sup>74</sup> R. J. SIMON, *Women and Crime*, Lexington, Lexington Books, 1975, p. 47

<sup>75</sup> R. J. SIMON, *Arrest statistic*, in F. ADLER, R. J. SIMON (a cura di), *The Criminology of Deviant Women*, Boston, Houghton Mifflin Company, 1979, pp.1 101-113

<sup>76</sup> S. BISI, *Female Criminality and Gender Difference*, in *International Review of Sociology*, 2002, pp. 31-32

<sup>77</sup> M. A. N. PAZ, *La donna delinquente. Un percorso storico-teorico*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015, p. 16

<sup>78</sup> T. PITCH, *Le differenze di genere*, in M. BARBAGLI, U. GATTI (a cura di), *La criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 174

<sup>79</sup> S. BISI, *Female Criminality and Gender Difference*, in *International Review of Sociology*, 2002, p. 32

consapevolezza della complessità dei fenomeni sociali e delle loro interazioni<sup>80</sup>. Tale critica, peraltro, è avvalorata dalla realtà storica: nonostante nella società contemporanea le donne abbiano raggiunto un livello di emancipazione sempre maggiore, la partecipazione femminile al mondo criminale è sempre rimasta qualcosa di eccezionale.

### 3.2 La teoria del controllo sociale di Hagan

La teoria del potere-controllo, sviluppata da John Hagan e dai suoi allievi partendo dalle teorie criminologiche di stampo marxiano, rappresenta una delle teorie moderne più influenti in tema di criminalità femminile. Secondo Hagan, il potere informa i rapporti macrostrutturali della società, cioè i rapporti nel mondo economico e lavorativo, mentre il controllo è alla base dei rapporti sociali microstrutturali, come quelli familiari<sup>81</sup>. Tutte le relazioni sociali, infatti, sono accomunate dal concetto di controllo, inteso quale insieme di atti volti alla supervisione, sorveglianza e sanzione del controllante sul controllato, che si declinano in modo specifico a seconda di età, classe e genere<sup>82</sup>. Il controllo sociale si distingue poi in controllo formale, rappresentato dalla norma giuridica e dalla sua applicazione, e controllo informale, esercitato invece dalla famiglia e da altri gruppi sociali, ad esempio quello dei pari<sup>83</sup>. Tra controllo formale e controllo informale vi è un rapporto inversamente proporzionale tale per cui tanto maggiore è il primo, quanto minore è il secondo e viceversa<sup>84</sup>. Declinando questa teoria in una

---

<sup>80</sup> C. SMART, *The New Female Criminal: Reality or Myth?*, in *The British Journal of Criminology*, 1979, p. 58

<sup>81</sup> J. HAGAN, A. R. GILLIS, J. SIMPSON, *The Class Structure of Gender and Delinquency: Toward a Power-Control Theory of Common Delinquent Behavior*, in *American Journal of Sociology*, 1985, p. 1154

<sup>82</sup> J. HAGAN, A. R. GILLIS, J. SIMPSON, *The sexual stratification of social control: a gender-based perspective on crime and delinquency*, in *The British Journal of Sociology*, 1979, p. 26

<sup>83</sup> J. HAGAN, A. R. GILLIS, J. SIMPSON, ult. op. cit., p. 27

<sup>84</sup> S. BISI, *Female Criminality and Gender Difference*, in *International Review of Sociology*, 2002, p. 33

prospettiva di genere, Hagan sostiene che le donne sono poco inclini alla delinquenza poiché sono sottoposte a maggiori forme di controllo sociale informale rispetto agli uomini, per i quali, invece, il controllo è tendenzialmente solo formale. Il controllo sociale esercitato dalla famiglia e dai gruppi sociali, particolarmente pervasivo per il genere femminile, impedirebbe alle donne, dunque, di porre in essere comportamenti penalmente rilevanti<sup>85</sup>. Il genere femminile, infatti, è sottoposto a varie forme di controllo sociale, che tra loro si stratificano, a partire dalla socializzazione in età infantile: i bambini vengono abituati ad avere un comportamento prevaricatore, autoreferenziale e risolutivo, le bambine invece vengono educate alla passività, alla condiscendenza e alla sottomissione<sup>86</sup>. L'insieme delle forme di controllo informale a cui le donne sono sottoposte rendono il genere femminile *over-controlled* rispetto a quello maschile: in questa prospettiva, il comportamento criminale rappresenta una manifestazione di libertà di cui le donne non godono<sup>87</sup>. Intersecando variabile di genere e variabile di classe, in una prima forma di approccio intersezionale, Hagan sostiene che il controllo sociale esercitato sulle donne sia più forte negli strati sociali più deboli, nei quali perdura un assetto familiare di tipo patriarcale. Nella famiglia tradizionale, infatti, ai figli maschi è concessa una maggiore libertà rispetto alle figlie femmine, le quali, invece, vengono sorvegliate e educate in modo più severo<sup>88</sup>. Secondo la teoria di Hagan, la struttura patriarcale della famiglia, che replica il rapporto di potere tra i generi nella società, costituisce, dunque, l'ostacolo primario alla partecipazione delle donne al mondo della criminalità, ipotesi che si verifica specialmente nelle classi sociali più basse<sup>89</sup>. Di contro, la diffusione di un modello familiare

---

<sup>85</sup> M. A. N. PAZ, *La donna delinquente. Un percorso storico-teorico*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015, p. 19

<sup>86</sup> J. HAGAN, A. R. GILLIS, J. SIMPSON, *The sexual stratification of social control: a gender-based perspective on crime and delinquency*, in *The British Journal of Sociology*, 1979, p. 29

<sup>87</sup> J. HAGAN, A. R. GILLIS, J. SIMPSON, *ult. op. cit.*, pp. 25-38

<sup>88</sup> S. BISI, *Female Criminality and Gender Difference*, in *International Review of Sociology*, 2002, p. 34

<sup>89</sup> M. L. FADDA, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p. 21

egualitario, in cui compiti e poteri sono ripartiti ugualmente tra uomini e donne, determinerebbe anche uniformità nell'educazione e nel controllo dei figli e, conseguentemente, una distribuzione della delinquenza uniforme tra i generi<sup>90</sup>. Nonostante la teoria di Hagan possa essere collocata nel filone della criminologia femminista, in quanto enfatizza la socializzazione ai ruoli di genere, presenta alcune similitudini con le teorie emancipazioniste, poiché, anche qui, si prende a riferimento il rapporto proporzionale tra tassi di criminalità e livello di emancipazione<sup>91</sup>: come precedentemente esposto, ogni teoria che si fonda su simile nesso è destinata ad essere contraddetta dalla realtà dei fatti. Nonostante il superamento del modello familiare patriarcale, nel senso più tradizionale del termine, e il raggiungimento da parte delle donne di una posizione sociale più simile a quella negli uomini, i tassi di criminalità femminile rimangono immutati<sup>92</sup>.

### 3.3 La criminologia femminista e la prospettiva di genere

Nel corso degli anni '80 del XX secolo emerge il c.d. "femminismo della differenza", che si contrappone al femminismo dell'uguaglianza, di cui costituisce un esempio la teoria emancipativa di Adler e Simon. Questa filosofia femminista, ispirata al "pensiero della differenza"<sup>93</sup>, rifiuta l'uguaglianza formale tra i generi, intesa quale sottomissione delle donne ad una struttura sociale maschile e patriarcale, pretendendo piuttosto una differenziazione che tuteli la soggettività femminile. Confutando la presunta neutralità e universalità del diritto, che da

---

<sup>90</sup> B. McCARTHY, J. HAGAN, T. S. WOODWARD, *In the company of women: structure and agency in a revised power-control theory of gender and delinquency*, in *Criminology*, 1999, p. 768; M. L. FADDA, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p. 20

<sup>91</sup> S. BISI, *Female Criminality and Gender Difference*, in *International Review of Sociology*, 2002, p. 34

<sup>92</sup> M. L. FADDA, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p. 21

<sup>93</sup> Il pensiero della differenza è un movimento filosofico diffuso in Francia nel corso XX secolo (Derrida, Deleuze e Foucault), dal quale si sono sviluppate le teorie femministe basate sulla differenza sessuale tra i generi.

sempre ha rappresentato e protetto solo il genere maschile, il femminismo della differenza aspira ad un sistema giuridico che, dando valore alla disuguaglianza tra i generi e ai rispettivi ruoli sociali, sia in grado di rimuovere concretamente le discriminazioni<sup>94</sup>. È in questo contesto che viene sviluppato il concetto contemporaneo di genere, quale costrutto sociale e culturale, e che cominciano a diffondersi i c.d. *gender studies*, cioè analisi e ricerche che si concentrano su genere e sessualità in una prospettiva femminista.

In ambito criminologico viene abbracciata una prospettiva di genere che, consapevole dei valori patriarcali che dominano la società contemporanea e dei rapporti di potere tra sessi, si concentra su quanto il genere determini un'esistenza diversa per uomini e donne e su come questa disuguaglianza si rifletta nel comportamento deviante. Già sul finire degli anni '60, la sociologa e criminologa Frances Heidensohn, una delle principali esponenti della criminologia femminista di genere, ha messo in luce l'importanza di un nuovo approccio al fenomeno della criminalità femminile, che si dimostri consapevole della posizione delle donne all'interno di una società marcatamente patriarcale e androcentrica<sup>95</sup>. Fondamentale per l'adozione di una prospettiva di genere è stato, inoltre, il volume *Women, Crime and Criminology: A Feminist Critique* (1976) di Carol Smart, nel quale viene sottolineata la necessità di una rivalutazione dell'intera struttura sociale attraverso la lente del genere<sup>96</sup>. In sostanza, l'approccio di genere al fenomeno della criminalità femminile implica la sua contestualizzazione all'interno della società patriarcale, con una maggiore consapevolezza delle disuguaglianze di genere e delle dinamiche di potere tra i sessi. Per farlo la criminologia femminista fa propri i concetti elaborati dal femminismo in altri settori: il genere quale costrutto sociale, l'intersezionalità, la mascolinità e la violenza nelle relazioni intime sono utilizzati

---

<sup>94</sup> M. L. FADDA, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p. 18

<sup>95</sup> F. HEIDENSOHN, *The deviance of women: a critique and an enquiry*, in *The British Journal of Sociology*, 1968, pp. 160-175

<sup>96</sup> C. SMART, *Donne, Crimine e Criminologia*, Roma, Armando Armando, 1981, pp. 199-200



per offrire un'indagine sulla criminalità femminile e sul rapporto tra donne e sistema di giustizia penale in una prospettiva di genere<sup>97</sup>. In conclusione, tanto il gender-gap, quanto il comportamento criminale femminile, non possono essere compresi, secondo Heidensohn, se non attraverso un'analisi della posizione delle donne nella società, di cosa determina il comportamento delle donne nelle relazioni sociali, di come su di queste viene esercitato il controllo sociale: la prospettiva di genere, dunque, deve essere globale, cioè prendere in considerazione l'intera esperienza di vita femminile<sup>98</sup>.

Dal punto di vista del gender-gap, le sociologhe Tamar Pitch e Sonia Ambroset riprendono gli studi criminologici in tema di controllo sociale, in primis la teoria di Hagan, adottando però una prospettiva di genere più completa e consapevole. Anzitutto, entrambe le studiosse volgono la loro attenzione alla spiegazione della tendenziale conformità del comportamento femminile alle regole sociali e giuridiche. Così come nella teoria del controllo di Hagan, un ruolo fondamentale viene riconosciuto alla socializzazione di genere, intesa quale insieme di processi educativi e culturali che creano l'identità di una persona, nonché strumento primario di esercizio del controllo sociale. Nel caso delle donne, infatti, la socializzazione prodotta in primis dalle istituzioni familiari e scolastiche si basa ancora oggi su un'idea stereotipata del genere femminile. Pitch, allo stesso modo di Hagan, mette in luce come già in età infantile l'educazione delle bambine sia improntata all'acquisizione e interiorizzazione dei caratteri tradizionalmente riconosciuti come femminili: posatezza, compiacenza, inerzia, vulnerabilità<sup>99</sup>. Allo stesso modo, secondo Ambroset, "all'interno della famiglia le donne vengono educate alla passività e proprio questo è l'elemento che differenzia il processo di

---

<sup>97</sup> F. HEIDENSOHN, *New perspectives and established views*, in F. HEIDENSOHN (eds), *Gender and Justice: New concepts and approaches*, Devon, William Publishing, 2006, pp. 1-11

<sup>98</sup> F. HEIDENSOHN, L. GELSTHORPE, *Gender and Crime*, in M. MAGUIRE, R. MORGAN, R. REINER (eds), *The Oxford Handbook of Criminology*, Oxford, Oxford University Press, 2006, 4rd ed., pp. 384-387

<sup>99</sup> T. PITCH, *Le differenze di genere*, in M. BARBAGLI, U. GATTI (a cura di), *La criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 179

socializzazione delle donne da quello degli uomini”<sup>100</sup>. Questo processo sociale, che ha portato alla costruzione e alla trasmissione di un’identità femminile caratterizzata da passività e debolezza, è funzionale a mantenere il genere femminile in una condizione di subalternità rispetto a quello maschile<sup>101</sup>. La socializzazione, inoltre, non si limita alla costruzione di un’identità femminile stereotipata, ma è anzitutto, socializzazione al ruolo di genere tradizionale, ovvero quello di madre<sup>102</sup>. Il concetto di controllo sociale, dunque, deve essere inteso, come suggerisce Pitch, quale insieme dei processi che definiscono la donna “normale”, processi che sono sempre stati capaci di mantenere le donne lontane dal mondo della criminalità<sup>103</sup>. Come Hagan, anche secondo Pitch le donne sono destinatarie di maggiori forme di controllo da parte dell’istituzione familiare: i genitori, infatti, impongono molte più regole alle figlie, le quali, dunque, hanno molte meno possibilità di entrare in contatto con il mondo esterno, compreso quello della devianza<sup>104</sup>. Peraltro, il controllo sociale di natura primaria, esercitato dalla famiglia, non è limitato alle fasi dell’infanzia e all’adolescenza: in una società ancora culturalmente patriarcale, le donne passano spesso dall’essere sottoposte alla sorveglianza ferrea della famiglia, all’essere sottomesse al controllo del partner. Al controllo informale primario, inoltre, si sommano anche il controllo informale secondario, ovvero quello esercitato dai gruppi sociali di appartenenza, e il controllo formale di tipo non penale, in un’idea di stratificazione che richiama le riflessioni di Hagan. La devianza femminile, intesa quale violazione di norme sociali e culturali non formalizzate in una legge, è sempre stata molto meno tollerata di quella maschile, legittimando processi di istituzionalizzazione, di tipo

---

<sup>100</sup> S. AMBROSET, *Criminologia femminile: Il controllo sociale*, Milano, Unicopli, 1984, p. 22

<sup>101</sup> M. L. FADDA, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p. 26; S.

AMBROSET, *Criminologia femminile: Il controllo sociale*, Milano, Unicopli, 1984, p. 14

<sup>102</sup> S. AMBROSET, *Criminologia femminile: Il controllo sociale*, Milano, Ed. Unicopli, 1984, p.

<sup>103</sup> T. PITCH, “*There but for fortune...*”. *Le donne e il controllo sociale*, in T. PITCH (a cura di), *Diritto e Rovescio. Studi sulle donne e il controllo sociale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1987, p. 21

<sup>104</sup> T. PITCH, *Le differenze di genere*, in M. BARBAGLI, U. GATTI (a cura di), *La criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 179-180

segregativo non penale, come quello dei manicomi, che hanno interessato in modo consistente il genere femminile<sup>105</sup>. Come Pitch suggerisce, l'ambito della devianza femminile è potenzialmente molto più vasto di quello maschile, poiché ricomprende tutti quei comportamenti che costituiscono una violazione del ruolo di genere tradizionale, ma tale devianza non implica una criminalizzazione, quanto, molto più spesso, una loro patologizzazione<sup>106</sup>. Il genere femminile, però, non è interessato al fenomeno del controllo sociale solo nella veste di controllato, ma anche in quello di controllante. Le donne da sempre esercitano una funzione attiva nei processi di socializzazione e controllo in ambito familiare: adempiendo il ruolo di genere tradizionale, ovvero quello di madre e casalinga, è il genere femminile ad occuparsi primariamente dei figli e della loro educazione. Le occasioni in cui le donne agiscono in qualità di controllanti, peraltro, non solo limitate al contesto familiare: anche nel mondo del lavoro le donne svolgono impieghi, sia pubblici che privati, che consentono di esercitare ogni tipo di controllo<sup>107</sup>. Agli ambiti lavorativi privati tradizionalmente a netta prevalenza femminile, come l'insegnamento e l'assistenza sociale, negli ultimi decenni si sono affiancati gli impieghi pubblici, che hanno moltiplicato le possibilità di esercitare il controllo sociale per il genere femminile<sup>108</sup>. Le donne, infatti, hanno conquistato nel corso del tempo molti ruoli istituzionali tradizionalmente maschili nell'ambito della giustizia, fondamentali nell'ambito del controllo sociale di tipo formale: avvocatura, magistratura, forze dell'ordine, dirigenza degli istituti penali. Benché il genere femminile ad oggi ricopra una posizione essenziale tanto nei processi di socializzazione, quanto nel controllo formale, sono le donne stesse a contribuire al mantenimento degli stereotipi e dei ruoli di genere. Sembrerebbe che "la contrapposizione maschio-femmina non ha consentito di scorgere il sottile, ma pervasivo controllo che ogni

---

<sup>105</sup> S. AMBROSET, *Criminologia femminile: Il controllo sociale*, Milano, Unicopli, 1984, p. 35

<sup>106</sup> T. PITCH, *Le differenze di genere*, in M. BARBAGLI, U. GATTI (a cura di), *La criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 180

<sup>107</sup> S. AMBROSET, *Criminologia femminile: Il controllo sociale*, Milano, Unicopli, 1984, p. 15

<sup>108</sup> T. PITCH, "There but for fortune...". *Le donne e il controllo sociale*, in T. PITCH (a cura di), *Diritto e Rovescio. Studi sulle donne e il controllo sociale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1987, p. 28

donna esercita quotidianamente sull'altra, a partire da quello che la madre esercita sulla propria figlia"<sup>109</sup>. In conclusione, la risposta all'annosa questione della scarsa delinquenza femminile deve essere rintracciata nei processi di socializzazione e di controllo sociale, posti in essere spesso dalle donne sulle donne, idonei a rendere il genere femminile un genere tendenzialmente conforme alle norme, la cui devianza quasi mai assume connotati penalmente rilevanti.

La criminologia femminista di genere, se da una parte offre una spiegazione del gender-gap basata sui concetti di ruolo di genere e controllo sociale, dall'altra si concentra anche sul comportamento deviante femminile e sulle cause di questo<sup>110</sup>. Tendenzialmente tra le donne che commettono reati, così come tra gli uomini che delinquono, sono frequenti condizioni di povertà, precarietà lavorativa, scarsa istruzione, problematiche familiari: la marginalità quale fattore criminogeno, dunque, è comune ad entrambi i generi<sup>111</sup>. Su questa linea, Peggy C. Giordano e Stephen A. Cernkovich (1979) dimostrano che l'impossibilità di accedere ad opportunità lavorative, culturali e sociali che permettano la realizzazione personale in modo legale, costituisce spesso il movente del comportamento deviante per i giovani delle classi sociali più basse, senza grandi differenze legate al genere<sup>112</sup>. Le condizioni di svantaggio socioeconomico giocano un ruolo rilevante nella delinquenza giovanile tanto per gli uomini quanto per le donne: la teoria della tensione<sup>113</sup>, dunque, può essere definita *gender-neutral*<sup>114</sup>. Inoltre, anche la teoria

---

<sup>109</sup> S. AMBROSET, *Criminologia femminile: Il controllo sociale*, Milano, Unicopli, 1984, pp. 27-28

<sup>110</sup> P. C. GIORDANO, J. A. DEINES, S. A. CERNKOVICH, *In and Out of Crime: A Life Course Perspective on Girls' Delinquency*, in K. HEIMER, C. KRUTTSCHNITT (eds.), *Gender and Crime: Patterns of Victimization and Offending*, New York, New York University Press, 2006, pp. 17-40

<sup>111</sup> R. SELMINI, *Women in Organized Crime*, in *Crime and Justice*, 2020, p. 344

<sup>112</sup> S. A. CERNKOVICH, P. C. GIORDANO, *Delinquency, Opportunity, and Gender*, in *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 1979, pp. 145-151

<sup>113</sup> La teoria della tensione, formulata da Robert K. Merton, spiega la criminalità attraverso il concetto di anomia, ripreso da Durkheim. Nella teoria della tensione, la delinquenza costituisce il mezzo per raggiungere la realizzazione personale socialmente riconosciuta per le persone che, a causa delle disuguaglianze sociali ed economiche, non possono accedere ad opportunità legali, come ad esempio l'istruzione di alto livello.

<sup>114</sup> R. SELMINI, *Women in Organized Crime*, in *Crime and Justice*, 2020, p. 346

dell'apprendimento differenziale<sup>115</sup>, elaborata Edwin Sutherland, è idonea a spiegare non solo la delinquenza maschile, ma anche quella femminile. Giordano, Deines e Cernkovich (2006), ricostruendo in uno studio qualitativo le esperienze di vita di adolescenti coinvolti nella delinquenza, dimostrano come il comportamento deviante sia stato spesso appreso nel contesto familiare già in età infantile e poi validato e incoraggiato successivamente dal gruppo dei pari<sup>116</sup>. Tuttavia, in una prospettiva femminista di genere, come si è anticipato, la spiegazione del comportamento criminale femminile non può prescindere dalla considerazione della posizione della donna nella società e delle dinamiche del rapporto tra i sessi. Abbracciando tale approccio, la criminologa Chesney-Lind si concentra sul tema della violenza sessuale, quale forma di abuso che contraddistingue l'esistenza femminile in modo peculiare. Per quanto riguarda la delinquenza giovanile, infatti, la maggioranza delle ragazze che commettono reati ha subito abusi fisici e sessuali nel contesto familiare ed è incorsa in illeciti proprio nel tentativo di sfuggire a tale contesto<sup>117</sup>. Le giovani donne che sperimentano violenze sessuali in ambito domestico, infatti, tentano di sottrarsi a tale vittimizzazione scappando di casa; tuttavia, tale scelta implica spesso vivere in una condizione di povertà in cui la delinquenza costituisce il mezzo per sopravvivere<sup>118</sup>. Peraltro, la condizione delle ragazze risulta peculiare rispetto a quella maschile anche alla luce della criminalizzazione di una quantità maggiore di comportamenti devianti: attraverso le c.d. status offences – tematica che verrà successivamente ripresa – anche comportamenti di fatto non illegali, ma che violano le norme sociali, legittimano l'intervento della giustizia. Tra questi vi è anche il semplice allontanamento dalla

---

<sup>115</sup> Secondo la teoria dell'associazione differenziale, il comportamento criminale viene appreso all'interno dei gruppi sociali primari, come la famiglia e il gruppo dei pari.

<sup>116</sup> P. C. GIORDANO, J. A. DEINES, S. A. CERNKOVICH, *In and Out of Crime: A Life Course Perspective on Girls' Delinquency*, in K. HEIMER, C. KRUTTSCHNITT (eds.), *Gender and Crime: Patterns of Victimization and Offending*, New York, New York University Press, 2006, pp. 17-40

<sup>117</sup> M. CHENSEY-LIND, *Girls' Crime and Woman's Place: Toward a Feminist Model of Female Delinquency*, in *Crime & Delinquency*, 1989, pp. 5-29

<sup>118</sup> M. CHENSEY-LIND, ult. op. cit., p. 22

casa familiare, determinando in concreto una criminalizzazione delle strategie di sopravvivenza delle giovani donne<sup>119</sup>. In una prospettiva di genere, dunque, la criminalità femminile deve essere studiata tenendo in considerazione il processo di vittimizzazione che la maggior parte delle donne che commettono reati sperimenta nel contesto familiare prima e in quello relazionale poi. Le donne, infatti, dopo aver vissuto l'adolescenza in un ambiente familiare abusante, si ritrovano da adulte coinvolte in relazioni con uomini maltrattanti, la cui violenza contribuisce ad amplificare il comportamento deviante delle stesse<sup>120</sup>.

In sintesi, le teorie criminologiche classiche sono idonee a spiegare anche la criminalità femminile ma questa non può essere compresa in modo completo senza una generale contestualizzazione del fenomeno nella struttura sociale patriarcale e nelle dinamiche di potere tra i generi. Giordano, Deines e Cernkovich (2006) suggeriscono un approccio integrato, in cui l'esperienza femminile di vittimizzazione va intesa quale catalizzatore di un comportamento criminale predeterminato da fattori sociali, economici e culturali<sup>121</sup>.

Tra i concetti elaborati dagli studi femministi e fatti propri dalla criminologia femminista vi è anche quello di "mascolinità", al quale si accenna brevemente per ragioni di completezza. L'appartenenza al genere, la socializzazione a questo e gli stereotipi connessi, infatti, sono in grado incidere tanto sul comportamento femminile, quanto su quello maschile, anche se in modi diversi. L'analisi del concetto di mascolinità in ambito criminologico ha permesso, dunque, di spostare l'attenzione dalla bassa partecipazione delle donne al crimine all'alta incidenza del fenomeno criminale sul genere maschile. In certi contesti sociali e culturali, infatti, il comportamento criminale è strumentale a dimostrare l'aderenza ad una certa idea

---

<sup>119</sup> M. CHENSEY-LIND, ult. op. cit.

<sup>120</sup> P. C. GIORDANO, J. A. DEINES, S. A. CERNKOVICH, *In and Out of Crime: A Life Course Perspective on Girls' Delinquency*, in K. HEIMER, C. KRUTTSCHNITT (eds.), *Gender and Crime: Patterns of Victimization and Offending*, New York, New York University Press, 2006, p. 31

<sup>121</sup> P. C. GIORDANO, J. A. DEINES, S. A. CERNKOVICH, ult. op. cit., p. 32

di mascolinit <sup>122</sup>. In una prospettiva di genere, la mascolinit , dunque, potrebbe agire quale fattore criminogeno, contrariamente a quanto accade per le donne<sup>123</sup>.

---

<sup>122</sup> S. WALKLATE, *Gender, Crime and Criminal Justice*, Devon, William Publishing, 2004, 2nd ed., pp. 73-75

<sup>123</sup> F. HEIDENSOHN, L. GELSTHORPE, *Gender and Crime*, in M. MAGUIRE, R. MORGAN, R. REINER (eds), *The Oxford Handbook of Criminology*, Oxford, Oxford University Press, 2006, 4rd ed., p. 387

## II Le donne autrici di reati nella giustizia penale

**1. Il paternalismo giudiziario; 2. La teoria della doppia devianza; 2.1 Differenze di genere nella giustizia penale minorile; 3. Decisioni giudiziarie e divisione di genere delle responsabilità familiari; 4. L'approccio intersezionale alla disuguaglianza nella giustizia penale; 5. La patologizzazione della criminalità femminile; 5.1 L'infanticidio: "mad" o "bad"?; 5.2 Le donne omicide come vittime: Battered Women Syndrome**

Una delle principali tematiche su cui la criminologia femminista ha concentrato le proprie riflessioni è il rapporto tra genere e sistema penale. Il genere, infatti, non determina semplicemente una diversa partecipazione alla criminalità, ma ha altresì la capacità di condizionare il modo in cui chi commette un reato si relaziona con il sistema penale. Nonostante tutti i sistemi giuridici moderni siano formalmente retti dal principio dell'uguaglianza davanti alla legge, numerosi sono gli studi in ambito criminologico, di cui si darà conto in questo capitolo, che hanno sottolineato come l'operato della giustizia penale sia influenzato da una serie di fattori non strettamente giuridici. L'etnia, la condizione socioeconomica, l'età e, appunto, il genere sono elementi determinanti nelle decisioni giurisdizionali e nel trattamento penale da queste delineato, tanto quanto la tipologia del reato commesso, la gravità dell'offesa, la sua reiterazione e così via<sup>124</sup>.

In questo capitolo l'attenzione sarà posta sul modo in cui il genere dell'autore di reato influisce sulle decisioni della giurisdizione penale – in particolare, tipologia della pena, lunghezza della stessa, accesso alle misure alternative – comparando le teorie e le ricerche criminologiche che si sono occupate di discriminazione di genere nella giustizia. Posto che la bibliografia è quasi esclusivamente di origine americana, i dati e le conseguenti riflessioni si riferiscono al contesto statunitense in un arco temporale che va dagli anni '70 ad oggi.

---

<sup>124</sup> Si veda, ad esempio, D. STEFFENSMEIER, J. ULMER, J. KRAMER, *The Interaction of Gender, Race and Age in Criminal Sentencing: the Punishment Cost of Being Young, Black and Male*, in *Criminology*, 1998, pp. 763-798



## 1. Il paternalismo giudiziario

Partendo dall'assunto che il genere possa determinare un trattamento diverso da parte della giustizia nelle varie fasi in cui si articola un procedimento penale (arresto, condanna, esecuzione della pena), l'idea più diffusa in tema è sicuramente quella della cavalleria, anche conosciuta come teoria del paternalismo giudiziario. I sostenitori di questa tesi ritengono che il sistema penale sia meno severo nei confronti delle donne che commettono reati rispetto agli uomini: a parità di reato, le criminali vengono meno spesso arrestate, meno spesso condannate alla reclusione e, in ogni caso, condannate per periodi più brevi, mentre più facilmente accedono a misure alternative alla detenzione o alla *probation*<sup>125</sup>. Tale disparità di trattamento è dovuta, secondo questa teoria, all'atteggiamento cavalleresco (c.d. *chivalry*) che i giudici – prevalentemente uomini – riservano alle donne autrici di reati. L'origine del termine *chivalry* va rintracciato nel periodo Medievale, in cui veniva utilizzato per indicare l'insieme dei servizi forniti dagli ordini religiosi cavallereschi a favore dei signori feudali, del sovrano e del genere femminile. Anche una volta scomparsa come istituzione formale, la cavalleria è rimasta ad indicare il codice di comportamento che i "gentiluomini" adottano nei confronti delle donne<sup>126</sup>. La teoria del paternalismo giudiziario in ambito criminologico, invece, nasce nell'ambito della criminologia classica con l'intento di spiegare la scarsa delinquenza femminile. Per primo Thomas, nella sua opera *Sex and society* (1907), ha affermato che le donne sono trattate in modo più accondiscendete dalla legge poiché non rappresentano una seria minaccia per la proprietà, alla luce del fatto che i reati commessi da queste tradizionalmente non sono delitti contro la proprietà, né tanto meno crimini gravi<sup>127</sup>. Pollak, seguendo l'intuizione di Thomas, ha poi formalizzato il concetto di cavalleria giudiziaria nel suo scritto *The Criminality of*

---

<sup>125</sup> Si tratta dell'istituto giuridico che consente la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato; se la prova ha esito positivo, il reato viene dichiarato estinto.

<sup>126</sup> E. F. MOULDS, *Chivalry and Paternalism: Disparities of Treatment in the Criminal Justice System*, in *The Western Political Quarterly*, 1978, pp. 417-418

<sup>127</sup> D. KLEIN, *The Etiology of Female Crime: A Review of the Literature*, in *Issues in Criminology*, 1973, p. 13

*Women* (1950). Come precedentemente analizzato, Pollak è convinto che le donne commettano crimini tanto quanto gli uomini, solo che meno spesso vengono scoperte e condannate. Tra le ragioni dell'alto numero oscuro che caratterizza la criminalità femminile, egli adduce l'atteggiamento protettivo, di matrice cavalleresca, che gli uomini di giustizia riservano alle donne che commettono reati: "men hate to accuse women and thus indirectly to send them to their punishment, police officers dislike to arrest them, district attorneys to prosecute them, judges and juries to find them guilty, and so on"<sup>128</sup>.

A partire dalle riflessioni di Thomas e Pollak, la teoria della cavalleria giudiziaria è diventata la più accreditata tra tutti coloro che si sono occupati di criminalità femminile<sup>129</sup>. Varie sono state le ricerche sociologiche di tipo quantitativo, realizzate mediante l'analisi dei dati, che hanno offerto un supporto empirico alla teoria del paternalismo giudiziario e ai suoi capisaldi. Partendo dalla fase antecedente al processo vero e proprio, i dati analizzati da Nagel e Weitzman (1971)<sup>130</sup> confermano il trattamento di favore riservato alle donne già prima del processo: tanto che si tratti di furto aggravato, quanto di aggressione, le donne vengono più spesso rilasciate su cauzione in attesa di giudizio. In particolare, per il genere femminile il rilascio su cauzione è concesso nel 77% dei casi, mentre per il genere maschile in una percentuale che si aggira intorno al 55%<sup>131</sup>. Passando, invece, alla fase decisoria, le donne, beneficiando dell'atteggiamento cavalleresco del sistema giudiziario, risultano essere meno spesso condannate rispetto agli uomini, a parità di reato. Nella ricerca svolta dalla sociologa Elizabeth Moulds (1978), basata sui dati concernenti le condanne disposte dal Tribunale della California nel 1974, emerge che, qualora venga commesso un reato, un uomo viene

---

<sup>128</sup> O. POLLAK, *The Criminality of Women*, Westport (Connecticut), Ed. Greenwood Press, 1950, p. 151

<sup>129</sup> E. A. ANDERSON, *The "Chivalrous" Treatment of the Female Offender in the arms of the Criminal Justice System: a Review of the Literature*, in *Social Problems*, 1976, p. 351

<sup>130</sup> Si tratta di dati raccolti da Lee Silverstein dell'American Bar Foundation (ABF), basati su un campione di 11,258 vertenze penali e raccolti in 194 paesi sparpagliati per i 50 Stati americani.

<sup>131</sup> S. S. NAGEL, L. J. WEITZMAN, *Women as Litigants*, in *The Hastings Law Journal*, 1971, pp. 174-175

condannato alla reclusione nel 15.9% dei casi, mentre una donna solo nel 6.6% delle ipotesi<sup>132</sup>. Anche analizzando i singoli reati, la tendenza paternalistica del sistema giudiziario è confermata: nel caso di furto aggravato, se il processo vede imputata una donna, questo termina nel 24% dei casi con archiviazione o assoluzione, mentre nel caso di imputato uomo la percentuale scende al 13%; nel caso di aggressione, il processo si chiude con una decisione non di condanna nel 36% dei casi quando si tratta di donne, contro il 23% per gli uomini<sup>133</sup>. In sostanza, a prescindere dalla tipologia di reato, le donne vantano un tasso di condanna e, dunque, di incarcerazione, molto inferiore rispetto a quello degli uomini. Questa tendenza del sistema penale, secondo la ricerca di Moulds (1978), subisce una sola eccezione: quando il reato si sostanzia in una violazione delle norme in materia sessuale<sup>134</sup>, il tasso di incarcerazione è uguale, cioè 11.1% per gli uomini e 11.5% per le donne<sup>135</sup>. Ancora, i sostenitori della teoria del paternalismo giudiziario, ritengono che, nelle poche ipotesi in cui le donne vengano effettivamente condannate in sede penale, queste ottengono più spesso pene detentive brevi e accedono più facilmente alle misure alternative, rispetto al genere maschile. In particolare, per quanto riguarda le probabilità di accesso all'istituto della *probation* vi è una notevole differenza di genere: le donne ottengono la *probation* nel 42.4% dei casi, mentre gli uomini solo nel 20.1% delle ipotesi<sup>136</sup>. Questo trattamento di favore è mantenuto anche nelle ipotesi di reati in materia sessuale: infatti, nonostante per questi reati le donne vengono condannate tanto quanto gli uomini, per le prime le possibilità di accedere alla *probation* (57.7%) sono nettamente superiori rispetto a quelle degli uomini (31.1%)<sup>137</sup>. L'azione della cavalleria giudiziaria, inoltre, informa anche le decisioni

---

<sup>132</sup> E. F. MOULDS, *Chivalry and Paternalism: Disparities of Treatment in the Criminal Justice System*, in *The Western Political Quarterly*, 1978, p. 424

<sup>133</sup> S. S. NAGEL, L. J. WEITZMAN, *Women as Litigants*, in *The Hastings Law Journal*, 1971, pp. 174-175

<sup>134</sup> Questa tipologia di reati comprende in primis la prostituzione.

<sup>135</sup> E. F. MOULDS, *Chivalry and Paternalism: Disparities of Treatment in the Criminal Justice System*, in *The Western Political Quarterly*, 1978, p. 426

<sup>136</sup> E. F. MOULDS, ult. op. cit., p. 426

<sup>137</sup> E. F. MOULDS, ult. op. cit., p. 426

che riguardano le donne occorse in recidiva: sebbene l'esistenza di precedenti penali determini una maggiore probabilità di essere condannati alla reclusione, i tassi di incarcerazione delle donne recidivanti sono comunque più bassi, a parità di condizioni, di quelli maschili. Come attestato da Moulds, precedenti condanne alla reclusione determinano per gli uomini la condanna alla detenzione nel 39.2% dei casi, mentre per le donne nel 27.4% delle ipotesi. La possibilità di sfruttare la *probation*, sebbene diminuita dalla presenza di precedenti, rimane sistematicamente maggiore per le donne (16.9%) rispetto agli uomini (9.5%)<sup>138</sup>. Da ultimo, in base alla teoria del paternalismo giudiziario, le donne vengono condannate a pene più brevi, a parità di reato, rispetto agli uomini. Sebbene i dati analizzati da Nagel e Weitzman (1971) con riguardo al genere femminile siano troppi pochi per confermare in modo assoluto tale supposizione, tendenzialmente la percentuale di donne che ottengono una condanna alla reclusione inferiore ad un anno è nettamente superiore rispetto a quella maschile<sup>139</sup>. In definitiva, le ricerche empiriche analizzate sembrano confermare la teoria del paternalismo giudiziario: le donne godono effettivamente di un trattamento più clemente da parte della giustizia penale che, a parità di condizioni (tipologia di reato, esistenza di precedenti), assicura loro una minore probabilità di essere condannate alla reclusione, specie di durata superiore ad un anno, e una maggiore possibilità di vedersi estinto il reato grazie all'istituto della *probation*.

Sebbene il paternalismo giudiziario abbia consentito alla maggior parte delle donne di rimanere lontane dal mondo del carcere e dai suoi processi criminogeni, sul lungo termine i risultati della cavalleria giudiziaria sono tutt'altro che benefici per il genere femminile. La logica cavalleresca che spinge i giudici ad essere meno severi con le autrici di crimini si basa su stereotipi di genere e la sua applicazione, pur comportando per le donne una minore probabilità di arresto e condanna, nonché

---

<sup>138</sup> E. F. MOULDS, *Chivalry and Paternalism: Disparities of Treatment in the Criminal Justice System*, in *The Western Political Quarterly*, 1978, p. 426

<sup>139</sup> S. S. NAGEL, L. J. WEITZMAN, *Women as Litigants*, in *The Hastings Law Journal*, 1971, pp. 174-175

una reclusione più breve, rafforza tali stereotipi<sup>140</sup>. L'atteggiamento cavalleresco dei giudici può essere ricondotto all'idea, diffusa in ambito criminologico a partire da Lombroso, che le donne, essendo biologicamente e psicologicamente inferiori, siano meno inclini degli uomini a commettere reati. Il paternalismo che informa le decisioni giudiziarie presuppone, infatti, che la persona a cui tale favoritismo è indirizzato sia in una condizione di subalternità: le donne non possono essere considerate pienamente responsabili delle proprie azioni, comprese quelle penalmente rilevanti, perché, come i bambini<sup>141</sup>, sono prive della capacità di valutare razionalmente e adottare decisioni autonome; piuttosto, queste hanno bisogno di essere protette e guidate da parte del sistema penale<sup>142</sup>. Una simile concezione del genere femminile non può che portare ad un trattamento di favore per le donne che commettono reati: l'esperienza della reclusione, infatti, è considerata troppo dura per il genere femminile, notoriamente caratterizzato da fragilità e passività rispetto a quello maschile<sup>143</sup>. In definitiva, il paternalismo giudiziario non è che un'espressione del rapporto di potere tra i generi e la sua applicazione ribadisce e rafforza tale rapporto, vincolando le donne in una posizione di inferiorità rispetto agli uomini<sup>144</sup>. In conclusione, "while paternalism results in some female offenders spending less time in prison, it also reflects damaging stereotypes of female weakness, as well as a fundamental denial of the status of female offenders as responsible moral agents"<sup>145</sup>.

---

<sup>140</sup> E. F. MOULDS, *Chivalry and Paternalism: Disparities of Treatment in the Criminal Justice System*, in *The Western Political Quarterly*, 1978, pp. 419 e 430

<sup>141</sup> Nelle teorie criminologiche classiche, in particolare quelle di Lombroso, Thomas e Pollak, le donne condividono molte caratteristiche con i bambini: ad esempio, assenza di moralità, scarso senso di giustizia, bisogno di protezione.

<sup>142</sup> I. H. NAGEL, J. HAGAN, *Gender and Crime: Offense Patterns and Criminal Court Sanctions*, in *Crime and Justice*, 1983, p. 114

<sup>143</sup> I. H. NAGEL, J. HAGAN, *ult. op. cit.*, p. 118

<sup>144</sup> E. F. MOULDS, *Chivalry and Paternalism: Disparities of Treatment in the Criminal Justice System*, in *The Western Political Quarterly*, 1978, p. 418

<sup>145</sup> I. H. NAGEL, B. L. JOHNSON, *The Role of Gender in a Structured Sentencing System: Equal Treatment, Policy Choices and the Sentencing of Female Offenders under the United States Sentencing Guidelines*, in *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 1994, p. 190

## 2. La teoria della doppia devianza

La criminologia femminista, sviluppatasi a partire dagli anni '70, ha introdotto, a fianco della teoria del paternalismo giudiziario, una diversa interpretazione del rapporto tra genere femminile e giustizia penale<sup>146</sup>. La tesi della cavalleria giudiziaria è stata affiancata dalla teoria della donna malvagia o teoria della doppia devianza, in base alla quale le donne sarebbero, a parità di reato, condannate più spesso e ad una reclusione più lunga rispetto agli uomini. Alla base dell'atteggiamento più severo dei giudici nei confronti delle donne che commettono reati vi è l'idea che, mentre per gli uomini la delinquenza può rappresentare un'estrinsicazione della mascolinità, per il genere femminile la commissione di un reato comporta la violazione non solo della legge formale ma anche delle norme sociali che regolano il comportamento dei diversi sessi<sup>147</sup>.

Anzitutto, le donne sono punite più severamente degli uomini quando commettono reati "unfeminine"<sup>148</sup>, cioè reati che, per la tipologia o le modalità esecutive, rendono palese la non conformità di chi li commette rispetto a certe aspettative sociali legate al genere<sup>149</sup>. Tra questi reati è compresa sicuramente la prostituzione, l'unico reato in cui, come sopra enunciato, il tasso di incarcerazione delle donne è uguale, anzi leggermente più alto, rispetto a quello degli uomini. Tuttavia, non si tratta solo di tipologia di reato, ma anche del modo in cui questo è stato commesso. Sembrerebbe, infatti, che l'utilizzo della violenza nella commissione di un reato influenzi maggiormente le decisioni giudiziarie che riguardano le donne piuttosto che quelle riguardanti gli uomini perché aggravate dalla violazione delle norme sociali di genere<sup>150</sup>. Questo aspetto è confermato dai dati in materia di arresti per

---

<sup>146</sup> F. HEIDENSOHN, *Introduction*, in F. HEIDENSOHN (eds), *Gender and Justice: New concepts and approaches*, Devon, William Publishing, 2006, p. 121

<sup>147</sup> R. J. SIMON, *Women and Crime*, Lexington, Lexington Books, 1975, p. 52

<sup>148</sup> B. K. CREW, *Sex Differences in Criminal Sentencing: Chivalry or Patriarchy?*, in *Justice Quarterly*, 1991, p. 60

<sup>149</sup> I. H. NAGEL, J. HAGAN, *Gender and Crime: Offense Patterns and Criminal Court Sanctions*, in *Crime and Justice*, 1983, p. 116

<sup>150</sup> B. K. CREW, *Sex Differences in Criminal Sentencing: Chivalry or Patriarchy?*, in *Justice Quarterly*, 1991, p. 74

reati sessuali analizzati nella ricerca di Shaw, Vaughan e Vandiver (2022). Ad uno sguardo generale i dati confermano la tendenza del sistema penale di trattare in modo meno severo le donne e quindi la teoria del paternalismo giudiziario: infatti, le donne hanno una probabilità del 42% inferiore rispetto agli uomini di essere arrestate per reati sessuali<sup>151</sup>. Tuttavia, analizzando come cambia la probabilità di arresto in relazione alle modalità del reato e alle caratteristiche della persona offesa, tale studio fornisce un supporto empirico anche alla tesi della doppia devianza. In particolare, le donne hanno più probabilità (52%) di essere arrestate per reati sessuali rispetto agli uomini quando la relazione con la vittima è sconosciuta. L'utilizzo di un'arma nel compimento del reato, inoltre, comporta per le donne un aumento del 34% rispetto agli uomini della probabilità di arresto. Infine, se il reato sessuale comporta per la vittima (minorenne o maggiorenne che sia) una lesione, nonché se si tratta di stupro o stupro compiuto regolarmente l'arresto diventa maggiormente probabile per le donne piuttosto che per gli uomini<sup>152</sup>. Questi dati confermano che quando le donne commettono reati con modalità particolarmente violente, generalmente associate al genere maschile, il sistema penale le sanziona più duramente degli uomini perché non solo trasgrediscono la legge, ma altresì gli stereotipi di genere. Anche nell'ambito dell'applicazione della pena di morte, per il genere femminile le modalità con cui il reato è stato commesso sono decisive. Posta la scarsa delinquenza femminile e il generale atteggiamento paternalistico della giustizia, la pena di morte riguarda marginalmente le donne: queste costituiscono l'1% della popolazione criminale condannata a morte, un numero rimasto costante nel corso degli anni<sup>153</sup>. Tuttavia, la ricerca di Messing e Heeren (2009) sulla condanna a morte a seguito di plurimi omicidi domestici ha dimostrato come le modalità con cui il reato è stato commesso influiscano più sulle decisioni giurisdizionali che vedono imputate le donne che in quelle in cui l'imputato è un

---

<sup>151</sup> C. D. SHAW, T. J. VAUGHAN, D. M. VANDIVER, *Reported Sexual-offense Incidents in the United States: Arrest Disparities between Women and Men*, in *Journal of Interpersonal Violence*, 2022, p. NP4331

<sup>152</sup> C. D. SHAW, T. J. VAUGHAN, D. M. VANDIVER, ult. op. cit., pp. NP4328-NP4332

<sup>153</sup> V. L. STREIB, *Death penalty for female offenders*, in *Cincinnati Law Review*, 1990, p. 845-880.

uomo. Ad esempio, per quanto riguarda l'arma utilizzata, per le donne che uccidono i figli con l'utilizzo di un coltello la condanna a morte viene richiesta nel 75% dei casi contro il 20% per gli uomini<sup>154</sup>. Di particolare importanza in tali decisioni sulle donne è altresì la condotta successiva alla commissione dell'omicidio: comportamenti di rammarico, che dimostrano nonostante il reato l'aderenza al ruolo sociale di madre, sono in grado, infatti, di suscitare la compassione della giuria, mentre atteggiamenti freddi e distaccati determinano una maggiore drasticità della decisione<sup>155</sup>. Anche dalla ricerca di Kathryn A. Farr (1997), consistente nell'analisi dei casi delle 35 donne condannate a morte negli USA nel 1993, emerge una diversa applicazione della pena capitale riservata al genere femminile. In particolare, gli omicidi per i quali le donne vengono condannate alla pena di morte sono simili agli omicidi per i quali gli uomini, solitamente, non vengono condannati alla medesima pena. Ad esempio, quasi la metà delle donne condannate alla pena di morte lo sono per l'omicidio del proprio partner, nella maggior parte dei casi il marito, nonostante queste non abbiano precedenti significativi ma siano piuttosto vittime di abusi<sup>156</sup>. Queste ricerche dimostrano come tanto più ci si allontana dallo stereotipo di genere quanto più il sistema penale agisce severamente, in risposta ad una duplice violazione, quella penale e quella sociale: si tratta di una forma di violenza di genere istituzionalizzata. A questo punto appare evidente la selettività con cui il paternalismo è in grado di incidere sulla giustizia penale, argomento che verrà successivamente ripreso.

---

<sup>154</sup> J. MESSING, J. W. HEEREN, *Gendered Justice: Domestic Homicide and the Death Penalty*, in *Feminist Criminology*, 2009, pp. 170-188

<sup>155</sup> J. MESSING, J. W. HEEREN, ult. op. cit., pp. 170-188

<sup>156</sup> K. A. FARR, *Aggravating and Differentiating Factors in the Cases of White and Minority Women on the Death Row*, in *Crime & Delinquency*, 1997, p. 275



## 2.1 Differenze di genere nella giustizia penale minorile

Il modus operandi del sistema penale descritto dalla teoria della doppia devianza è particolarmente evidente nell'analisi della giustizia minorile, a cui la ricerca statunitense ha dedicato ampio spazio e la cui analisi è utile a comprendere le dinamiche di genere sottese al controllo sociale formale, particolarmente invasivo nei confronti delle ragazze. Nell'ambito della giustizia minorile statunitense, infatti, la teoria della doppia devianza trova una netta conferma: le giovani donne risultano essere controllate in modo più severo dal sistema penale, cioè vengono più spesso incarcerate e detenute più a lungo rispetto ai ragazzi<sup>157</sup>. La differenza di trattamento nella delinquenza giovanile sulla base del genere appare evidente con riferimento alle c.d. *status offences*. Si tratta di comportamenti devianti, non penalmente rilevanti per gli adulti, ma che legittimano l'intervento della giustizia penale quando sono posti in essere da un minore<sup>158</sup>. Nella categoria delle *status offences*, infatti, sono ricomprese condotte che non configurano una violazione della legge penale quanto piuttosto una violazione dell'autorità dei genitori, in sostituzione dei quali interviene lo Stato: l'allontanamento da casa, l'assenza ingiustificata da scuola, l'incorreggibilità, la necessità di supervisione costituiscono esempi di *status offences*<sup>159</sup>. Queste tipologie di illeciti hanno una forte connotazione di genere: più del 50% delle ragazze istituzionalizzate dal sistema penale minorile ha commesso una "non-criminal" offence, mentre la percentuale di tale violazioni per i ragazzi è intorno al 20%<sup>160</sup>. Inoltre, poiché i giovani accusati di illeciti non penali hanno il doppio della possibilità di essere detenuti per più di 30 giorni rispetto ai giovani che

---

<sup>157</sup> E. F. MOULDS, *Chivalry and Paternalism: Disparities of Treatment in the Criminal Justice System*, in *The Western Political Quarterly*, 1978, p. 420

<sup>158</sup> A. L. SPIVAK, B. M. WAGNER, J. M. WHITMER, C. L. CHARISH, *Gender and Status Offending: Judicial Paternalism in Juvenile Justice Process*, in *Feminist Criminology*, 2014, p. 225

<sup>159</sup> M. CHESNEY-LIND, *Girls in Jail*, in *Crime & Delinquency*, 1988, p. 152

<sup>160</sup> G. ARMSTRONG, *Female Under the Law: "Protected" but Unequal*, in *Crime & Delinquency*, 1977, p. 116

hanno commesso reati<sup>161</sup>, se ne deduce che le ragazze hanno una maggiore probabilità rispetto alla controparte maschile di essere condannate ad un periodo di detenzione più lungo<sup>162</sup>. La maggiore severità del sistema penale nei confronti delle giovani donne è attestata altresì dalla ricerca svolta da Welch, Ochoa e Athans (2022), dalla quale emerge che, negli istituti di pena per minorenni, le ragazze sono più spesso allontanate dalla classe rispetto ai ragazzi, peraltro non per comportamenti violenti quanto per atteggiamenti di sfida come tenere la testa bassa, disturbare, essere impertinenti o sfacciate<sup>163</sup>. La condizione delle giovani donne nel sistema penale è altresì aggravata dalla frequente detenzione in istituti di pena per adulti: Chesney-Lind (1988) attesta come in vari Stati americani le ragazze istituzionalizzate, in larga parte appunto per *status offences*, vengono recluse nelle stesse carceri degli adulti. Le giovani donne, dunque, si trovano in una doppia situazione di svantaggio, quella di essere donne e giovani all'interno di un sistema pensato per adulti maschi, condizione che rende la detenzione particolarmente afflittiva e problematica<sup>164</sup>.

Questa differenza di genere nella giustizia penale minorile incarna il doppio-standard di moralità con cui viene valutata la devianza giovanile (e non solo)<sup>165</sup>: mentre comportamenti devianti non penalmente rilevanti compiuti dai ragazzi sono tollerati dal sistema, tanto che questi vengono istituzionalizzati nella maggior parte dei casi per *criminal offences*, la devianza femminile, intesa quale violazione delle aspettative sociali legate al genere, viene patologizzata e criminalizzata<sup>166</sup>.

---

<sup>161</sup> M. CHENSEY-LIND, *Judicial Paternalism and the Female Status Offender: Training Women to Know Their Place*, in *Crime & Delinquency*, 1977, pp. 124-125

<sup>162</sup> D. KLEIN, J. KRESS, *Any Woman's Blues: A Critical Overview of Women, Crime and the Criminal Justice System*, in *Sociale Justice*, 2014, p. 178

<sup>163</sup> A. M. WELCH, T. A. OCHOA, C. A. ATHANS, *The Forgotten Few: Girls in Juvenile Correctional Facilities*, in *The Journal of Correctional Education*, 2022, pp. 13-14

<sup>164</sup> M. CHESNEY-LIND, *Girls in Jail*, in *Crime & Delinquency*, 1988, p. 164

<sup>165</sup> M. CHENSEY-LIND, *Judicial Paternalism and the Female Status Offender: Training Women to Know Their Place*, in *Crime & Delinquency*, 1977, p. 123

<sup>166</sup> A. L. SPIVAK, B. M. WAGNER, J. M. WHITMER, C. L. CHARISH, *Gender and Status Offending: Judicial Paternalism in Juvenile Justice Process*, in *Feminist Criminology*, 2014, p. 225

Attraverso le *status offences*, il sistema penale minorile protegge, e dunque controlla, le giovani donne che adottano comportamenti devianti, sostituendosi al controllo informale della famiglia quando questo non è più efficace<sup>167</sup>. In sostanza, così come all'interno dell'istituzione familiare il controllo parentale viene esercitato in modo più pervasivo e limitativo nei confronti delle ragazze, allo stesso modo il sistema penale risponde in modo più severo alla devianza femminile. Tanto il controllo informale esercitato dalla famiglia, quando il controllo formale del sistema penale sono finalizzati alla protezione delle giovani donne dai pericoli del mondo esterno, principalmente rispetto al mondo della sessualità<sup>168</sup>. Diversi autori<sup>169</sup>, infatti, attestano la consuetudine diffusa negli istituti di pena per minorenni di svolgere esami pelvici e test per malattie sessualmente trasmissibili nei confronti delle detenute, anche quando queste non sono state accusate di reati sessuali. Questa pratica dimostra che, attraverso la categoria delle *status offences* quale principale capo d'accusa per le giovani donne, il sistema penale persegue il suo vero interesse, quello di garantire il rispetto delle norme sociali in tema di sessualità da parte delle donne<sup>170</sup>. Tale finalità è a sua volta strumentale a conservare la struttura patriarcale della società, nella quale la sessualità femminile deve essere tutelata e difesa in vista del matrimonio<sup>171</sup>. In una prospettiva di genere, infatti, il trattamento penale riservato alle giovani donne deve essere contestualizzato in un sistema di giustizia fortemente "gendered", i cui attori ripropongono e riproducono le differenze di genere e i rapporti di potere tra i sessi esistenti nella società libera<sup>172</sup>. In conclusione, l'atteggiamento più severo della

---

<sup>167</sup> M. CHENSEY-LIND, *Judicial Paternalism and the Female Status Offender: Training Women to Know Their Place*, in *Crime & Delinquency*, 1977, p. 125

<sup>168</sup> M. CHENSEY-LIND, *Judicial Paternalism and the Female Status Offender: Training Women to Know Their Place*, in *Crime & Delinquency*, 1977, p. 125

<sup>169</sup> G. ARMSTRONG, *Female Under the Law: "Protected" but Unequal*, in *Crime & Delinquency*, 1977; M. CHENSEY-LIND, *Judicial Paternalism and the Female Status Offender: Training Women to Know Their Place*, in *Crime & Delinquency*, 1977

<sup>170</sup> M. CHENSEY-LIND, *Judicial Paternalism and the Female Status Offender: Training Women to Know Their Place*, in *Crime & Delinquency*, 1977, p. 125

<sup>171</sup> C. SMART, *Donne, Crimine e Criminologia*, Roma, Ed. Armando Armando, 1981, p. 151

<sup>172</sup> N. T. CARR, K. HUDSON, R. S. HANKS, A. N. HUNT, *Gender Effects Along the Juvenile Justice System: Evidence of a Gendered Organization*, in *Feminist Criminology*, 2008, pp. 25-43

giustizia penale nei confronti delle donne, che nel caso della delinquenza giovanile spesso costituisce una risposta ad azioni che non sono neppure penalmente rilevanti, nasce dalla convinzione, corroborata dalla criminologia classica, che la devianza femminile costituisca un fenomeno molto più patologico di quella maschile<sup>173</sup>.

Per concludere, la teoria della cavalleria giudiziaria, che sostiene che le donne sono trattate con maggiore indulgenza degli uomini, e la teoria della doppia devianza, secondo la quale invece le donne sono sanzionate più severamente, sono solo apparentemente contrapposte, ma ad una più attenta analisi risultano complementari, in quanto entrambe espressione del paternalismo che informa il sistema penale<sup>174</sup>. È un dato noto al mondo degli studi criminologici che il sistema penale, operando selettivamente, garantisce il mantenimento dei rapporti di potere che caratterizzano l'assetto della società moderna. Per quanto riguarda la criminalità femminile, nello specifico, il sistema è utilizzato quale strumento di controllo, finalizzato a mantenere le donne nei ruoli di genere tradizionalmente assegnati a loro<sup>175</sup>. Per mantenere lo status quo dal punto di vista dei rapporti di genere, il sistema penale, da una parte, deve essere clemente nei confronti delle donne che commettono reati ma che si conformano alle aspettative sociali di genere: “la funzione sociale di moglie e madre può essere assunta, infatti, pienamente, soltanto da una donna libera e non detenuta”<sup>176</sup>. Dall'altra parte, nei confronti di chi ha tradito gli stereotipi di genere, invece, è necessario sanzionare ancora più severamente di quanto lo si farebbe se a commettere il reato fosse stato un uomo<sup>177</sup>. Quando, infatti, per la tipologia del reato, la gravità dell'offesa e le modalità

---

<sup>173</sup> C. SMART, *The New Female Criminal: Reality or Myth?*, in *The British Journal of Criminology*, 1979, p. 152

<sup>174</sup> I. H. NAGEL, J. HAGAN, *Gender and Crime: Offense Patterns and Criminal Court Sanctions*, in *Crime and Justice*, 1983, p. 135

<sup>175</sup> D. KLEIN, J. KRESS, *Any Woman's Blues: A Critical Overview of Women, Crime and the Criminal Justice System*, in *Social Justice*, 2014, p. 179

<sup>176</sup> M. L. FADDA, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p. 30

<sup>177</sup> T. PITCH, *Le differenze di genere*, in M. BARBAGLI, U. GATTI (a cura di), *La criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 176

dell'azione, appare evidente che la donna abbia tradito le aspettative sociali legate al proprio genere, questa non solo non è più destinataria di un trattamento di favore, ma è anzi sanzionata più duramente di quanto lo sarebbe un uomo<sup>178</sup>. In questo caso, infatti, la donna criminale è responsabile di una “doppia devianza”, quella rispetto alla legge penale e quella rispetto al ruolo di genere tradizionale<sup>179</sup>. In conclusione, entrambe le teorie analizzate si basano sul paternalismo, attraverso il quale viene assicurata non la protezione delle donne, quanto la conservazione degli stereotipi collegati al genere femminile.

### **3. Decisioni giudiziarie e divisione di genere delle responsabilità familiari**

Adottando una prospettiva di genere, l'analisi del rapporto tra sistema penale e genere femminile non può prescindere dalla valutazione delle dinamiche relazionali familiari e della ripartizione delle responsabilità domestiche all'interno di una società di tipo patriarcale. In tale struttura sociale, la dipendenza economica dal proprio partner e la responsabilità per la cura della casa e dei figli caratterizzano il ruolo della donna all'interno della famiglia e sono in grado di determinare tanto il comportamento criminale femminile, quanto la risposta del sistema penale<sup>180</sup>.

Abbracciando tale approccio, Candace Kruttschnitt riconduce la discriminazione di genere operata dal sistema penale alla differenza di status sociale tra i sessi nella società libera. In una struttura sociale di tipo patriarcale vi è una netta distinzione di genere per quanto riguarda i compiti familiari: l'uomo è colui che lavora e provvede al sostentamento economico della famiglia, mentre la donna ha quale

---

<sup>178</sup> I. H. NAGEL, J. HAGAN, *Gender and Crime: Offense Patterns and Criminal Court Sanctions*, in *Crime and Justice*, 1983, pp. 135-136; B. K. CREW, *Sex Differences in Criminal Sentencing: Chivalry or Patriarchy?*, in *Justice Quarterly*, 1991, p. 60

<sup>179</sup> T. PITCH, *Le differenze di genere*, in M. BARBAGLI, U. GATTI (a cura di), *La criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 176

<sup>180</sup> B. K. CREW, *Sex Differences in Criminal Sentencing: Chivalry or Patriarchy?*, in *Justice Quarterly*, 1991, pp. 60-61

principale occupazione la cura della casa e dei figli. Tale tradizionale ripartizione di ruoli ha fatto sì che le donne si affidassero sempre ad altri per il proprio mantenimento economico, relegando il genere femminile in una posizione di costante dipendenza rispetto ad altri, nella maggior parte dei casi rispetto al proprio partner<sup>181</sup>. Tale condizione di dipendenza si traduce, per le donne, nella sottoposizione ad un controllo sociale particolarmente invasivo da parte di chi provvede al sostentamento economico delle stesse: secondo Kruttschnitt, infatti, una donna il cui patrimonio economico è interamente fornito dal proprio marito avrà generalmente una libertà di agire inferiore rispetto ad una donna economicamente indipendente<sup>182</sup>. Posto, dunque, che le donne economicamente dipendenti sono soggette ad un controllo sociale informale molto pervasivo e che, come sostenuto da Hagan, controllo formale e controllo informale sono inversamente proporzionali, Kruttschnitt ipotizza che il sistema giurisdizionale penale sia meno severo nei confronti delle donne che sono economicamente dipendenti da un uomo<sup>183</sup>. Al contrario, maggiore è l'indipendenza di una donna, minore sarà il controllo informale esercitato su questa dall'istituzione familiare e dunque maggiore sarà il controllo sociale formale: le donne economicamente indipendenti, infatti, ricevono tendenzialmente sentenze più severe<sup>184</sup>. Indicativa dello status sociale è l'occupazione lavorativa, variabile che produce esiti differenti nella giustizia penale in base al genere. Per il genere maschile la presenza di un impiego è indicativa di potere economico e integrazione sociale<sup>185</sup>: gli uomini impiegati, infatti, hanno una maggiore probabilità di ottenere una condanna breve,

---

<sup>181</sup> C. KRUTTSCHNITT, *Women, Crime and Dependency. An Application of the Theory of Law*, in *Criminology*, 1982, p. 497

<sup>182</sup> C. KRUTTSCHNITT, *ult. op. cit.*, p. 497

<sup>183</sup> C. KRUTTSCHNITT, D. MCCARTHY, *Familial Social Control and Pretrial sanctions: Does Sex Really Matter?*, in *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 1985, pp. 151-175

<sup>184</sup> C. KRUTTSCHNITT, *Women, Crime and Dependency. An Application of the Theory of Law*, in *Criminology*, 1982, p. 505

<sup>185</sup> C. KRUTTSCHNITT, *Sex and Criminal Court Dispositions: The Unresolved Controversy*, in *Research in Crime and Delinquency*, 1984, pp. 216-217

mentre quelli disoccupati incorrono in sentenze più gravose<sup>186</sup>. Per le donne, invece, l'essere disoccupate è ciò che comporta una maggiore clemenza da parte dei giudici: per il genere femminile, infatti, l'assenza di un impiego è una naturale conseguenza del ruolo sociale tradizionale, cioè quello madre e casalinga, spesso incompatibile con un'occupazione al di fuori del contesto domestico<sup>187</sup>. Ad esempio, in tema di custodia cautelare, per gli uomini la presenza di un impiego rende più probabile la rimessa in libertà in attesa del processo, mentre per le donne ciò che determina l'esito positivo della decisione è la convivenza con figli minori, anche qualora si trovino in condizione di disoccupazione<sup>188</sup>.

L'importanza delle relazioni familiari e della divisione di genere dei compiti domestici nell'ambito giustizia penale è stata accennata già da Simon nel suo scritto *Women and Crime* (1975): tra le ragioni del trattamento meno severo riservato alle donne che commettono reati vi è infatti una questione pratica, in quanto la maggior parte delle criminali ha figli minori a carico e optare per la loro incarcerazione pone non pochi problemi dal punto di vista sociale<sup>189</sup>. Su questa linea ha sviluppato le proprie riflessioni Kathleen Daly, secondo la quale il paternalismo che determina la clemenza della giustizia penale nei confronti delle donne è volto a tutelare non il genere femminile, quanto piuttosto l'unità della famiglia tradizionalmente intesa<sup>190</sup>. Mentre Kruttschnitt ritiene che il controllo informale sia particolarmente intenso per le donne a causa della dipendenza che connota lo status sociale femminile, Daly sostiene invece che tale controllo sia reso gravoso per le donne dal lavoro di cura svolto tradizionalmente da queste e che rende i familiari, in primis i figli, dipendenti

---

<sup>186</sup> B. K. CREW, *Sex Differences in Criminal Sentencing: Chivalry or Patriarchy?*, in *Justice Quarterly*, 1991, p. 72

<sup>187</sup> C. KRUTTSCHNITT, *Social Status and Sentences of Female Offenders*, in *Law & Society Review*, 1980, p. 259

<sup>188</sup> C. KRUTTSCHNITT, *Sex and Criminal Court Dispositions: The Unresolved Controversy*, in *Research in Crime and Delinquency*, 1984, p. 224

<sup>189</sup> R. J. SIMON, *Women and Crime*, Lexington, Lexington Books, 1975, p. 49

<sup>190</sup> F. HEIDENSOHN, L. GELSTHORPE, *Gender and Crime*, in M. MAGUIRE, R. MORGAN, R. REINER (eds), *The Oxford Handbook of Criminology*, Oxford, Oxford University Press, 2006, 4rd ed., p. 399

dalla figura femminile<sup>191</sup>. In una prospettiva di genere, infatti, la differenza nel trattamento penale da parte della giustizia deve essere analizzata alla luce della divisione dei compiti domestici e delle responsabilità familiari tra i sessi<sup>192</sup>. Attraverso interviste a giudici e ad altri operatori della giustizia, Daly dimostra che nel processo decisionale, specie quello che riguarda la scelta di incarcerare, un elemento decisivo è la condizione familiare personale: in particolare, un trattamento più favorevole, che assume la forma, ad esempio, dell'accesso all'istituto della *probation*, è riservato agli imputati che hanno responsabilità in ambito familiare, sia di tipo economico che più strettamente di cura<sup>193</sup>. I giudici intervistati da Daly utilizzano principalmente due motivazioni per giustificare la tendenza a non disporre l'incarcerazione per gli imputati c.d. "familied", cioè con responsabilità familiari. La prima consiste nell'alto costo sociale di una simile pena, le cui conseguenze negative si rifletterebbero anzitutto sui membri innocenti della famiglia determinandone la sua disgregazione<sup>194</sup>. La seconda, invece, è quella del controllo sociale che l'istituzione familiare e le responsabilità che ne conseguono producono su tali imputati, i quali risultano dunque più vincolati alle norme sociali<sup>195</sup>. Posto che il sistema è in generale più favorevole nei confronti di coloro che hanno responsabilità all'interno della famiglia, residua comunque una notevole differenza nel trattamento penale delle donne e degli uomini "familied". La causa di tale disuguaglianza secondo Daly va rintracciata nella ripartizione di genere dei ruoli domestici nella società patriarcale. Infatti, mentre il mantenimento economico della famiglia, compito tradizionalmente svolto dalla figura maschile, può essere sostituito dal sistema di welfare statale, la cura quotidiana dei figli di cui il genere

---

<sup>191</sup> K. DALY, *Discrimination in the Criminal Courts: Family, Gender, and the Problem of Equal Treatment*, in *Social Forces*, 1987, p. 154

<sup>192</sup> K. DALY, ult. op. cit., p. 154

<sup>193</sup> K. DALY, *Structure and Practice of Familial-based Justice in a Criminal Court*, in *Law and Society Review*, 1987, p. 273

<sup>194</sup> K. DALY, *Rethinking Judicial Paternalism: Gender, Work-Family Relations, and Sentencing*, in *Gender & Society*, 1989, p. 18

<sup>195</sup> K. DALY, *Discrimination in the Criminal Courts: Family, Gender, and the Problem of Equal Treatment*, in *Social Forces*, 1987, p. 155



femminile normalmente si occupa è invece insostituibile<sup>196</sup>. In sostanza, i giudici sono maggiormente disposti a rinunciare al supporto economico del padre, perché più facilmente rimpiazzabile, piuttosto che alla funzione difficilmente sostituibile della madre<sup>197</sup>. Nell'assetto familiare dettato dalla società patriarcale, la reclusione di una donna comporta, invero, degli effetti molto più distruttivi per la vita familiare rispetto all'ipotesi in cui sia l'uomo ad essere incarcerato. Come sottolineato da Daly, è paradossale come il lavoro domestico quotidianamente svolto dalle donne non sia socialmente né talvolta giuridicamente riconosciuto nella società libera, mentre nel contesto penale viene ritenuto insostituibile ed indispensabile al punto da giustificare una differenza di genere nel trattamento penale<sup>198</sup>. In definitiva, la benevolenza dei giudici è riservata alle donne ma non semplicemente in ragione del genere, quanto in virtù del ruolo sociale che queste sono chiamate a ricoprire nella società e nella famiglia secondo l'assetto patriarcale. Il paternalismo che informa l'operato della giustizia, dunque, comporta una forma di discriminazione nel trattamento penale a favore delle donne, ma strumentale a garantire l'unione della famiglia e il benessere dei bambini<sup>199</sup>. In ultimo, quello che il sistema assicura, infatti, non è la maggiore libertà delle donne, ma l'assetto tradizionale della famiglia<sup>200</sup>. Alla luce del ruolo sociale indispensabile delle donne nel contesto familiare sarebbe contrario all'interesse della società stessa che queste venissero condannate alla reclusione tanto quanto gli uomini<sup>201</sup>. Sebbene tale trattamento di favore fortifichi certi stereotipi di genere, vincolando la donna al contesto familiare, è altrettanto vero che sono effettivamente le madri ad occuparsi della cura

---

<sup>196</sup> K. DALY, *Structure and Practice of Familial-based Justice in a Criminal Court*, in *Law and Society Review*, 1987, pp. 267-290

<sup>197</sup> K. DALY, *Rethinking Judicial Paternalism: Gender, Work-Family Relations, and Sentencing*, in *Gender & Society*, 1989, pp. 19-21

<sup>198</sup> K. DALY, *Structure and Practice of Familial-based Justice in a Criminal Court*, in *Law and Society Review*, 1987, pp. 281-282

<sup>199</sup> B. K. CREW, *Sex Differences in Criminal Sentencing: Chivalry or Patriarchy?*, in *Justice Quarterly*, 1991, pp. 89-90

<sup>200</sup> T. PITCH, *Le differenze di genere*, in M. BARBAGLI, U. GATTI (a cura di), *La criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 176

<sup>201</sup> D. KLEIN, J. KRESS, *Any Woman's Blues: A Critical Overview of Women, Crime and the Criminal Justice System*, in *Social Justice*, 2014, p. 180

quotidiana dei figli e non tenere in considerazione questo aspetto non è sinonimo di maggiore uguaglianza<sup>202</sup>. Uguaglianza, infatti, significa trattare ugualmente situazioni analoghe e trattare diversamente situazioni differenti. Pertanto, un cambiamento nella giustizia penale, nel senso di una maggiore parità nel trattamento degli uomini e delle donne che commettono reati, non può che passare per un cambiamento nella società libera, specie nella ripartizione dei compiti nel contesto familiare.

#### **4. L'approccio intersezionale alla disuguaglianza nella giustizia penale**

Sebbene la popolazione femminile non possa essere numericamente definita una minoranza, le donne condividono con i gruppi etnici minoritari una condizione sociale simile: così come il genere femminile sperimenta varie forme di violenza di genere, sia in ambito privato che in ambito pubblico, allo stesso modo le persone che non appartengono all'etnia maggioritaria si devono confrontare con forme di discriminazione razziale, più o meno istituzionalizzate. La struttura sociale risulta fondata tanto su valori patriarcali, in virtù dei quali il potere è appannaggio del genere maschile, quanto su ideali occidentali, che hanno consentito da sempre di mantenere le persone appartenenti a minoranze etniche in una posizione sociale, culturale ed economica subordinata<sup>203</sup>. Al pari delle donne, infatti, le etnie minoritarie sono soggette ad un controllo sociale più pervasivo, che nel caso di queste ultime, tuttavia, risulta formalizzato in quanto esercitato principalmente tramite il sistema penale. Negli Stati Uniti d'America, la comunità afroamericana costituisce il 12% della popolazione generale e il 51% della popolazione

---

<sup>202</sup> K. DALY, *Rethinking Judicial Paternalism: Gender, Work-Family Relations, and Sentencing*, in *Gender & Society*, 1989, pp. 11-12

<sup>203</sup> K. DALY, M. TONRY, *Gender, Race and Sentencing*, in *Crime and justice*, 1997, p. 236

detenuta<sup>204</sup>: già da questi semplici dati appare evidente la tendenza, teorizzata da molti studiosi, alla maggiore criminalizzazione delle minoranze etniche. Per quanto riguarda nello specifico le decisioni giurisdizionali, le minoranze sono spesso destinatarie di un trattamento penale più severo di quello riservato agli appartenenti all'etnia maggioritaria<sup>205</sup>. Secondo le teorie sociologiche in materia di diritto e devianza, tale discriminazione è determinata da pregiudizi razziali interiorizzati dagli operatori del sistema penale, che portano a percepire il comportamento criminale degli appartenenti alle minoranze come più pericoloso, più facilmente perpetrato e, dunque, meritevole di una repressione penale più severa<sup>206</sup>.

Il femminismo, in particolare quello c.d. multietnico, adotta un approccio intersezionale nell'indagine del fenomeno criminale e del rapporto tra donne e giustizia penale. Il concetto di intersezionalità è stato sviluppato per la prima volta da Kimberlé Crenshaw, nei primi anni '90, in tema di violenza sulle donne: mettendo in relazione genere ed etnia, la studiosa ha evidenziato la necessità di analizzare l'esperienza delle donne afroamericane non solo in base agli schemi oppressivi determinati dal genere, ma altresì secondo le dinamiche discriminatorie generate dall'appartenenza ad una minoranza etnica<sup>207</sup>. La nozione di intersezionalità, nata in ambito femminista, è stata successivamente fatta propria da attori sociali di diversi generi, etnie e orientamenti sessuali, al fine di comprendere come le varie strutture di potere siano tra loro connesse, generando sulla vita delle

---

<sup>204</sup> K. DALY, M. TONRY, ult. op. cit., p. 201. In base ai dati Istat del 2021, gli stranieri residenti in Italia costituiscono l'8,7% della popolazione residenti. Secondo i dati dello stesso anno raccolti dall'associazione Antigone, il 32,5% dei detenuti è di origine straniera.

<sup>205</sup> C. SPOHN, D. BEICHNER, *Is Preferential Treatment of Female Offenders a Thing of the Past: A Multisite Study of Gender, Race, and Imprisonment*, in *Criminal Justice Policy Review*, 2000, pp. 149-184; C. SPOHN, *Race, Sex, and Pretrial Detention in Federal Court: Indirect Effects and Cumulative Disadvantage*, in *University of Kansas Law Review*, 2009, pp. 879-902

<sup>206</sup> G. S. BRIDGES, S. STEEN, *Racial Disparities in Official Assessments of Juvenile Offenders: Attributional Stereotypes as Mediating Mechanisms*, in *American Sociological Review*, 1998, p. 555

<sup>207</sup> K. W. CRENSHAW, *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color*, in *Stanford Law Review*, 1991, pp. 1241-1300

persone multiple forme di oppressione<sup>208</sup>. Adottare una prospettiva intersezionale, dunque, comporta analizzare un fenomeno non solo dal punto di vista del genere, ma tenendo anche in considerazione come le altre categorie sociali e culturali (l'etnia, la classe sociale, la disabilità, l'orientamento sessuale, l'orientamento religioso, ad esempio) determinano altrettante dinamiche di potere e controllo che si intersecano con quelle del genere<sup>209</sup>. Le decisioni giudiziarie, infatti, sono influenzate non solo dal genere e dagli stereotipi patriarcali ma altresì dall'appartenenza etnica e dai pregiudizi ad essa collegati<sup>210</sup>. In una prospettiva intersezionale, dunque, gli effetti discriminatori prodotti sulla giustizia penale dal genere devono essere valutati congiuntamente a quelli prodotti dall'etnia<sup>211</sup>.

Molte ricerche hanno dimostrato l'influenza sulle decisioni giudiziarie tanto del genere quanto dell'etnia; tuttavia, l'analisi dell'interazione di queste due variabili nella giustizia penale non ha prodotto risultati univoci. Alcuni studi hanno rilevato che l'appartenenza etnica influisce in particolar modo sulle decisioni giudiziarie che vedono imputati gli uomini, mentre non produce i medesimi effetti discriminatori quando il processo penale interessa il genere femminile. Ad esempio, come dimostrato da Steffnsmeier e Demuth (2006), per gli uomini l'appartenenza ad una minoranza etnica determina una maggiore probabilità di ottenere una sentenza che dispone l'incarcerazione, nonché una reclusione più lunga<sup>212</sup>. Prendendo in considerazione anche l'età, un giovane uomo afroamericano ha una probabilità del 26% maggiore rispetto ad un uomo over 50 bianco di essere

---

<sup>208</sup> D. W. CARBADO, K. W. CRENSHAW, V. M. MAYS, B. TOMLINSON, *Intersectionality. Mapping the Movements of a Theory*, in *Du Bois Review*, 2013, p. 305

<sup>209</sup> A. BURGESS-PROCTOR, *Intersections of Race, Class, Gender, and Crime. Future Directions of Feminist Criminology*, in *Feminist Criminology*, 2006, pp. 27-47

<sup>210</sup> M. J. LEIBER, S. J. BRUBAKER, K. C. FOX, *A Closer Look at the Individual and Joint Effects of Gender and Race on Juvenile Justice Decision Making*, in *Feminist Criminology*, 2009, pp. 333-358

<sup>211</sup> M. J. LEIBER, S. J. BRUBAKER, K. C. FOX, *A Closer Look at the Individual and Joint Effects of Gender and Race on Juvenile Justice Decision Making*, in *Feminist Criminology*, 2009, p. 335

<sup>212</sup> D. STEFFENSMEIER, S. DEMUTH, *Does Gender Modify the Effect of Race-ethnicity on Criminal Sanctioning? Sentence for Male and Female White, Black, and Hispanic Defendants*, in *Journal of Quantitative Criminology*, 2006, p. 255

condannato alla reclusione<sup>213</sup>. Per quanto riguarda le donne, invece, l'appartenenza etnica non sembra esercitare un'influenza tanto significativa quanto quella esercitata sulle decisioni riguardanti gli uomini: le autrici di reati sono condannate meno alla reclusione e accedono più facilmente alla *probation*, a prescindere dall'appartenenza etnica<sup>214</sup>. In materia di custodia cautelare, Spohn (2009) arriva alla medesima conclusione: prendendo in considerazione variabile di genere e variabile etnica congiuntamente non si riscontrano variazioni statisticamente rilevanti<sup>215</sup>. Per le donne, dunque, il fattore etnico, che per gli uomini risulta cruciale nella decisione della tipologia di sanzione e della lunghezza della stessa, viene eclissato dal fattore del genere, che assicura, a prescindere dall'etnia, un trattamento di favore<sup>216</sup>.

Altri studi, tuttavia, hanno dimostrato, anche per il genere femminile, l'esistenza di un'interazione statisticamente rilevante tra variabile di genere e variabile etnica, la quale si manifesterebbe soprattutto nelle ipotesi in cui, per la tipologia di crimine commesso o per le caratteristiche stesse della persona, la cavalleria normalmente riservata alle donne è sostituita da un trattamento penale particolarmente punitivo. In sostanza, se in linea di massima l'appartenenza ad una minoranza etnica non influisce negativamente sulla clemenza che informa le decisioni giurisdizionali sulle donne, quando quest'ultime tradiscono le aspettative sociali legate al genere, la risposta severa del sistema penale è altresì aggravata dall'appartenenza etnica. Tuttavia, anche in quest'ultima ipotesi, si possono riscontrare diverse modalità di interazione tra le due variabili. Moore e Padavic (2010), ad esempio, dimostrano che nella giustizia minorile la variabile etnica è in grado di differenziare il

---

<sup>213</sup> D. STEFFENSMEIER, J. ULMER, J. KRAMER, *The Interaction of Gender, Race and Age in Criminal Sentencing: The Punishment Cost of Being Young, Black and Male*, in *Criminology*, 1998, p. 780

<sup>214</sup> E. F. MOULDS, *Chivalry and Paternalism: Disparities of Treatment in the Criminal Justice System*, in *The Western Political Quarterly*, 1978, pp. 424-425

<sup>215</sup> C. SPOHN, *Race, Sex, and Pretrial Detention in Federal Court: Indirect Effects and Cumulative Disadvantage*, in *University of Kansas Law Review*, 2009, p. 896

<sup>216</sup> B. K. CREW, *Sex Differences in Criminal Sentencing: Chivalry or Patriarchy?*, in *Justice Quarterly*, 1991, p. 79

trattamento penale delle giovani donne: in particolare, le ragazze afroamericane ricevono un trattamento penale più severo di quello riservato alle altre ragazze a parità di tipologia di reato, precedenti ed età<sup>217</sup>. Secondo la ricerca di Leiber e Mack (2003), sempre in tema di giustizia minorile, è l'appartenenza etnica a determinare una maggiore severità del trattamento penale, senza differenze di genere: viene ipotizzata, dunque, un'interazione tra le due variabili completamente opposta rispetto a quella formulata da Spohn. Tale evidenza viene spiegata alla luce del fatto che nella cultura afroamericana i ruoli sociali sono meno differenziati sulla base del genere<sup>218</sup>.

Talune ricerche attestano, inoltre, una modalità ancora diversa di interazione tra variabile di genere e variabile etnica, che vede questa volta proprio l'appartenenza all'etnia maggioritaria come produttiva di effetti negativi. Nello studio di Leiber, Brubaker e Fox (2009) viene in rilievo come la maggiore benevolenza del sistema penale è concordata alle ragazze bianche solo quando queste commettono illeciti di gravità medio-bassa, mentre qualora l'offesa sia di maggiore entità sono le ragazze afroamericane a ricevere il trattamento meno severo<sup>219</sup>. Inoltre, le giovani donne bianche hanno maggiori probabilità di ricevere una pena che preveda la reclusione in un istituto correzionale anziché nella propria abitazione<sup>220</sup>. La maggiore severità nelle decisioni che vedono imputate donne dell'etnia maggioritaria è altresì attestata da Farr (1997), in tema di pena capitale: “white women are highly likely to be sentenced to die for the murders of White male husbands or lovers, whereas there

---

<sup>217</sup> L. D. MOORE, I. PADAVIC, *Racial and Ethnic Disparities in Girls' Sentencing in the Juvenile Justice System*, in *Feminist Criminology*, 2010, p. 279

<sup>218</sup> M. J. LEIBER, K. Y. MACK, *The Individual and Joint Effects of Gender, Race, and Family Status on Juvenile Justice Decision-Making*, in *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 2003, p. 58

<sup>219</sup> M. J. LEIBER, S. J. BRUBAKER, K. C. FOX, *A Closer Look at the Individual and Joint Effects of Gender and Race on Juvenile Justice Decision Making*, in *Feminist Criminology*, 2009, p. 351

<sup>220</sup> L. GUEVARA, D. HERZ, C. SPOHN, *Gender and Juvenile Justice Decision Making. What Role Does Race Play?*, in *Feminist Criminology*, 2006, p. 275

is more variation in the victims of women of color”<sup>221</sup>. La ragione di tale discriminazione, che appare in controtendenza rispetto a quanto attestato nell’ambito della criminalità maschile, è comunque da individuare nei pregiudizi e nei preconcetti razziali. Le aspettative sociali di genere, infatti, si differenziano sulla base dell’etnia: in un sistema che tende alla criminalizzazione delle minoranze etniche, la non conformità agli stereotipi di genere da parte delle donne afroamericane è più tollerata di quella delle donne bianche perché data per scontata. “Court officials, in other words, may be more likely to view delinquency on the part of White girls as a violation of sex-role expectations and as a result, may punish White girls more harshly than non-White girls. Court officials also may believe that White females have higher odds of rehabilitation and, thus, a greater likelihood of benefiting from an out-of-home placement than non-White females”<sup>222</sup>.

In conclusione, la giustizia penale, talora esercitata con maggiore clemenza, talvolta impiegando una spiccata severità, produce forme di discriminazione sulla base del genere e dell’appartenenza etnica, funzionali a conformare il comportamento delle donne agli stereotipi culturali e ai ruoli determinati dal genere.

## **5. La patologizzazione della devianza femminile**

Il rapporto tra giustizia penale e donne autrici di reati è altresì caratterizzato dalla tendenza alla patologizzazione della devianza femminile, cioè alla definizione e al trattamento della stessa come patologia di tipo psichiatrico o psicologico<sup>223</sup>. L’idea che la criminalità costituisca per il genere femminile una patologia nasce dalle teorie criminologiche classiche, prima fra tutte quella bio-antropologica lombrosiana. Come analizzato nel capitolo precedente, la donna criminale descritta

---

<sup>221</sup> K. A. FARR, *Aggravating and Differentiating Factors in the Cases of White and Minority Women on the Death Row*, in *Crime & Delinquency*, 1997, p. 276

<sup>222</sup> L. GUEVARA, D. HERZ, C. SPOHN, *Gender and Juvenile Justice Decision Making. What Role Does Race Play?*, in *Feminist Criminology*, 2006, p. 276

<sup>223</sup> T. PITCH, *Le differenze di genere*, in M. BARBAGLI, U. GATTI (a cura di), *La criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 180

da Lombroso rappresenta un'anomalia del genere femminile, una disfunzione che contraddice la natura biologica delle donne<sup>224</sup>. Anche la teoria freudiana ha contribuito alla patologizzazione dei comportamenti devianti del genere femminile, esercitando fino a tempi recenti una notevole influenza sulla conoscenza psichiatrica<sup>225</sup>. La tendenza alla patologizzazione della devianza femminile, che ancora oggi informa l'operato del sistema penale, dimostra che tale modo di intendere la criminalità delle donne e più in generale il comportamento femminile è tutt'ora attuale, cioè ancora oggi le donne e le ragazze autrici di reati sono percepite come anormali, sia dal punto di vista biologico, sia dal punto di vista psicologico<sup>226</sup>. Gli stereotipi di genere, su cui tali teorie criminologiche si basano e che ancora oggi risultano culturalmente diffusi, rendono possibile, dunque, una maggiore patologizzazione del comportamento criminale femminile, al punto che taluni sostengono che la patologia psichiatrica costituisce per le donne l'equivalente funzionale del comportamento criminale per gli uomini<sup>227</sup>.

La medicalizzazione della devianza e della criminalità femminile è funzionale, in primo luogo, a rendere individuali e patologiche forme di devianza che costituiscono invece la manifestazione di problematiche sociali e strutturali<sup>228</sup>. La patologizzazione, inoltre, dei comportamenti femminili criminali è strumentale a negare la capacità delle donne quali agenti e a diminuire la colpevolezza di queste, fortificando la convinzione dell'inferiorità del genere femminile anche nell'azione deviante<sup>229</sup>. L'operato del sistema penale, infatti, riproduce e fortifica l'idea della donna come soggetto non responsabile delle proprie azioni, che si è visto essere alla

---

<sup>224</sup> C. LOMBROSO, G. FERRERO, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Et al, 2009, p. 439

<sup>225</sup> R. T. ROTH, J. LERNER, *Sex-based Discrimination in the Mental Institutionalization of Women*, in *California Law Review*, 1974, pp. 789-815

<sup>226</sup> C. SMART, *Donne, Crimine e Criminologia*, Roma, Armando Armando, 1981, p. 163

<sup>227</sup> C. SMART, ult. op. cit., p. 192

<sup>228</sup> P. S. PENFOLD, G. A. WALKER, *The Psychiatric Paradox and Women*, in *Canadian Journal of Community Mental Health*, 1986, p. 11

<sup>229</sup> L. BLACK, *The Pathologisation of Women Who Kill: Three Cases from Ireland*, in *Social History of Medicine*, 2018, p. 418



base della cavalleria giudiziaria, e utilizza la patologizzazione della sua condotta per non mettere in discussione lo status sociale e culturale subalterno in cui il genere femminile è ristretto<sup>230</sup>.

La tendenza alla patologizzazione della criminalità femminile si manifesta in particolar modo nelle ipotesi, statisticamente infrequenti, in cui le donne commettano reati violenti. Posto che le donne commettono pochi crimini, i quali costituiscono prevalentemente reati contro il patrimonio, quando il genere femminile è interessato da delitti particolarmente brutali, come ad esempio l'omicidio, tale comportamento criminale appare tanto in contraddizione con le norme sociali, prima ancora che con quelle giuridiche, da determinare la sua giustificazione in termini di patologia<sup>231</sup>. I delitti contro la persona commessi dalle donne, peraltro, vedono di norma coinvolti familiari ed affetti, alla luce della diversa socializzazione femminile che porta ad una introversione nel contesto domestico dei comportamenti violenti, il che contribuisce alla patologizzazione di tale condotta deviante. In sintesi, la commissione di un reato contro la persona particolarmente violento e che vede come vittime il partner e/o i figli si pone in netta contraddizione rispetto alla percezione sociale del genere femminile e con le aspettative di genere sul comportamento delle donne, al punto che tale reato non può che essere spiegato con il ricorso alla patologia psichiatrica<sup>232</sup>. Negando qualsiasi tipo di razionalità dietro la condotta criminale posta in essere dal genere femminile, ad un'attenta analisi emerge come le donne che uccidano vengano generalmente etichettate come "mad", "bad" o "victim"<sup>233</sup>. La tendenza alla patologizzazione della criminalità femminile produce effetti tanto sul rapporto tra

---

<sup>230</sup> R. PEARSON, *Women Defendants in Magistrates' Courts*, in *British Journal of Law and Society*, 1976, p. 273

<sup>231</sup> A. WILCZYNSKI, *Images of Women Who Kill Their Infants: The Mad and The Bad*, in *Women and Criminal Justice*, 1991, p. 72

<sup>232</sup> I. ARMOSTRONG, *Women and their 'Uncontrollable Impulses': The Medicalisation of Women's Crime and Differential Gender Sentencing*, in *Psychiatry, Psychology and Law*, 1999, p. 68

<sup>233</sup> S. WEARE, *"The Mad", "The Bad", "The Victim": Gendered Constructions of Women Who Kill within the Criminal Justice System*, in *Laws*, 2013, p. 338

giustizia penale e donne che commettono reati, che verranno analizzati di seguito, quanto conseguenze nel tipo di trattamento rieducativo a cui il genere femminile è sottoposto nel sistema penitenziario, le quali invece verranno trattate nel capitolo successivo.

### **5.1 L'infanticidio: “mad” o “bad”?**

Tra i delitti contro la persona commessi dalle donne, che, come visto, già di per sé costituiscono una categoria eccezionale, l'infanticidio, ovvero l'omicidio dei figli, rappresenta la tipologia di reato che maggiormente è in grado di mettere in discussione gli equilibri sociali, in quanto basati su stereotipi di genere, nonché di generare lo sgomento non solo della popolazione ma anche di chi lavora nella giustizia penale, in primo luogo i giudici. È con riguardo a tali reati, infatti, che, nelle decisioni giudiziarie, risulta massimizzata la bipartizione “mad” o “bad”, in quanto il comportamento femminile viene polarizzato come manifestazione di una patologia psichiatrica oppure come estrinsecazione di un'indole particolarmente crudele della persona. L'infanticidio, infatti, non solo smentisce tutti gli stereotipi di genere che descrivono il comportamento femminile come tendenzialmente docile e remissivo, ma mette in discussione il ruolo sociale tradizionale della donna, indissolubilmente legato alla maternità. La figura materna, difatti, è altamente stereotipata nell'immaginario collettivo: “mothers are supposed to act always in a loving, warm, selfless and protective matter towards their children”<sup>234</sup>. L'interiorizzazione di tali stereotipi, che presuppongono un innato sentimento materno come caratteristica che accomuna tutte le donne, porta a cercare la spiegazione del reato di infanticidio nell'ambito della patologia psichiatrica, anziché ad una sua interpretazione alla luce delle problematiche sociali e alle

---

<sup>234</sup> A. WILCZYNSKI, *Images of Women Who Kill Their Infants: The Mad and The Bad*, in *Women and Criminal Justice*, 1991, p. 73

dinamiche di genere<sup>235</sup>. La patologizzazione dell'infanticidio si avvale dell'idea che gli squilibri ormonali e più in generale fisiologici legati alla gravidanza e al parto possano generare delle condizioni mediche di tipo psicologico e psichiatrico, come ad esempio la depressione post-partum, che sarebbero alla base della commissione di tale delitto<sup>236</sup>. Tale teoria, tuttavia, oltre ad essere scientificamente controvertibile, sarebbe sufficiente solo a spiegare una particolare categoria di infanticidio, quella che vede come vittime i neonati e i bambini entro il primo anno di vita, in cui le patologie legate alla gravidanza possono manifestarsi.

La patologizzazione della criminalità femminile, nello specifico del reato di infanticidio, produce effetti considerevoli nel rapporto tra giustizia penale e genere femminile. Anzitutto, sono numerose le legislazioni che prevedono una definizione giuridica del reato di infanticidio come omicidio causato da una condizione patologica di instabilità mentale. L'esempio più significativo di questa categorizzazione giuridica è senza dubbio l'*Infanticide Act* inglese (1938), che ha costituito il modello sul quale altri Paesi di tradizione anglosassone hanno introdotto simili legislazioni (Canada, Nuova Zelanda e Australia)<sup>237</sup>. Tale normativa, infatti, stabilisce un automatico collegamento tra la commissione del reato di infanticidio e la sussistenza di uno stato di alterazione psicologica, talvolta psichiatrica, dovuto alla gravidanza e ancora non pienamente recuperato dalla donna che commette tale delitto nel primo anno di vita del figlio. La legislazione inglese, dunque, eleva a causa universale una condizione di squilibrio mentale che, secondo vari studi, si verifica invece in una porzione assai ridotta di donne diventate madri<sup>238</sup>. Inoltre, la formulazione normativa della fattispecie delittuosa appare

---

<sup>235</sup> S. FARIELLO, "Madri assassine". *La costruzione degli ordini discorsivi sul figlicidio*, in A. SIMONE (a cura di), *Sessismo democratico: l'uso strumentale delle donne nel neoliberalismo*, Milano, Mimesis, 2012, pp. 21-22

<sup>236</sup> S. HATTERS FRIEDMAN, J. CANVEY, P. J. RESNICK, *Mothers Who Kill: Evolutionary Underpinnings and Infanticide Law*, in *Behavioral Sciences and the Law*, 2012, p. 586

<sup>237</sup> S. HATTERS FRIEDMAN, J. CANVEY, P. J. RESNICK, ult. op. cit., 2012, p. 587

<sup>238</sup> A. WILCZYNSKI, *Images of Women Who Kill Their Infants: The Mad and The Bad*, in *Women and Criminal Justice*, 1991, pp. 74-76

piuttosto ampia<sup>239</sup>, al punto che, come dimostrato dalla ricerca di Wilczynski (1991), è di fatto possibile per gli operatori della giustizia penale (giudici, avvocati e periti psichiatri) qualificare come patologia psichiatrica qualsiasi manifestazione di emotività e fragilità dell'imputata, alla luce della generale convinzione della maggiore incidenza di disturbi mentali sul genere femminile<sup>240</sup>. La tendenza alla patologizzazione del reato di infanticidio implica, inoltre, differenti strategie di difesa per gli uomini e le donne accusati di tale delitto. Sempre con riferimento al contesto anglosassone, infatti, la maggior parte del genere femminile utilizza come argomentazione difensiva proprio la sussistenza di una patologia psichiatrica: nello specifico, il 64% delle donne accusate di infanticidio utilizza tale tipologia di difesa, mentre solo il 30% degli uomini processati per il medesimo reato vi fa ricorso, preferendo piuttosto l'argomentazione della non intenzionalità dell'atto<sup>241</sup>. Come sopra enunciato, la psichiatrizzazione del comportamento criminale è funzionale a ridurre la responsabilità e la colpevolezza della donna che commette il reato, tanto che l'infanticida è trattata con benevolenza da parte dei giudici penali: "these offenders were viewed as essentially good women and mothers, for whom something had gone tragically wrong"<sup>242</sup>. Analizzano le decisioni giurisprudenziali, Pearson (1976) sostiene che l'atteggiamento clemente dei giudici nei confronti delle donne accusate di infanticidio è determinato dalla percezione di tale reato come un fatto eccezionale, che prescinde dalla volontà di chi lo ha commesso, piuttosto che come un comportamento criminale<sup>243</sup>. Coerentemente a tale modo di interpretare il reato di infanticidio, il contenuto delle decisioni giudiziarie che vedono imputate donne per tale delitto tende alla medicalizzazione della sanzione. Sussiste, infatti,

---

<sup>239</sup> Nell'Infanticide Act, infatti, si fa riferimento semplicemente ad un equilibrio mentale alterato dalla gravidanza.

<sup>240</sup> A. WILCZYNSKI, *Images of Women Who Kill Their Infants: The Mad and The Bad*, in *Women and Criminal Justice*, 1991, p. 76

<sup>241</sup> A. WILCZYNSKI, *Mad or Bad? Child-Killers, Gender and the Courts*, in *The British Journal of Criminology*, 1997, p. 422

<sup>242</sup> A. WILCZYNSKI, *Images of Women Who Kill Their Infants: The Mad and The Bad*, in *Women and Criminal Justice*, 1991, p. 74

<sup>243</sup> R. PEARSON, *Women Defendants in Magistrates' Courts*, in *British Journal of Law and Society*, 1976, p. 272

una notevole differenza di genere nella tipologia di pena individuata dai giudici in caso di filicidio: l'87% delle donne colpevoli di tale reato vengono recluse in istituti psichiatrici o accedono alla *probation*, sempre con prescrizioni inerenti a trattamenti psichiatrici; di contro, l'84% degli uomini imputati per il medesimo delitto vengono condannati alla reclusione o ad altre forme custodiali<sup>244</sup>. In sintesi, dunque, le donne che commettono infanticidio sono percepite dal sistema penale come non responsabili del reato commesso, il quale è dovuto piuttosto ad una patologia mentale, spesso collegata direttamente con il corpo femminile, e, conseguentemente, bisognose di supporto medico e psichiatrico piuttosto che meritevoli di una sanzione penale repressiva. Anche in tema di infanticidio, dunque, si manifesta quell'atteggiamento paternalistico che si è visto essere alla base della relazione tra sistema penale e donne autrici di reati. Così come nel caso della cavalleria, infatti, il trattamento clemente dei giudici si traduce nel rafforzamento degli stereotipi di genere in base ai quali le donne sono irrazionali, psicolabili e accomunate da un innato sentimento materno che rende impossibile spiegare l'infanticidio se non in termini di patologia psichiatrica<sup>245</sup>. Tuttavia, molti studi scientifici attestano che l'istinto materno non sia biologicamente determinato ma culturalmente presupposto: il ruolo di madre, infatti, non è proprio di ogni donna per il semplice fatto di essere tale ma deve essere scelto e appreso da chi sceglie di diventare genitore<sup>246</sup>. Peraltro, la tendenza alla patologizzazione del delitto di infanticidio non è supportata da riscontri empirici: solo un terzo delle donne che uccidono il proprio figlio risulta affetto da patologie psichiatriche o altre alternazioni mentali tali da aver rilievo penale<sup>247</sup>. Nella maggior parte dei casi, invece, sono presenti disturbi della personalità o altre condizioni di disagio

---

<sup>244</sup> A. WILCZYNSKI, *Mad or Bad? Child-Killers, Gender and the Courts*, in *The British Journal of Criminology*, 1997, pp. 423-424

<sup>245</sup> A. WILCZYNSKI, ult. op. cit., p. 425

<sup>246</sup> S. FARIELLO, "Madri assassine". *La costruzione degli ordini discorsivi sul filicidio*, in A. SIMONE (a cura di), *Sessismo democratico: l'uso strumentale delle donne nel neoliberalismo*, Milano, Mimesis, 2012, p. 23

<sup>247</sup> G. C. NIVOLI, *Medea tra noi. Le madri che uccidono il proprio figlio*, Roma, Carocci, 2002, p. 35

psicologico che, combinati con situazioni di marginalità economica e sociale, possono portare alla commissione di tale reato<sup>248</sup>. In una prospettiva di genere, l'infanticidio, così come ogni altro comportamento criminale femminile, deve essere contestualizzato nella società patriarcale, in cui ruoli di genere, disuguaglianze giuridiche ed economiche, difficoltà relazionali e povertà costituiscono di fatto gli elementi che portano alla commissione di tale reato<sup>249</sup>. "Ci sarebbe anche una "responsabilità sociale" alla base dei tragici fatti di cronaca e non soltanto un "male" individuale e personale: la scarsa attenzione che lo stato sociale, e la comunità nel suo complesso, dedica alle situazioni di disagio psicologico, esistenziale o anche materiale vissuto da una donna dopo il parto."<sup>250</sup>

Nell'ambito dell'infanticidio, la patologizzazione del comportamento criminale e le conseguenze di tale tendenza dipendono dalla conformità della donna che commette il reato agli stereotipi di genere. Così come accade più in generale nel rapporto tra giustizia penale e genere femminile, il trattamento clemente dei giudici è selettivamente indirizzato alle donne che incarnano fedelmente il ruolo di genere tradizionale. Quando, invece, le aspettative sociali determinate dal genere vengono tradite, la risposta del sistema penale risulta essere particolarmente severa. Nell'ambito del reato di infanticidio, le donne che, nel corso del procedimento penale, non mostrino quella "naturale" propensione materna, rifiutando i figli e le proprie responsabilità familiari vengono dipinte come mostri, anziché come mentalmente instabili, e la risposta del sistema penale risulta assai più severa, configurandosi spesso nell'incarcerazione<sup>251</sup>. Particolarmente decisivo nel tracciare una distinzione tra "mad" e "bad" è la condotta successiva alla commissione del reato, specie quando connotata dal rimorso<sup>252</sup>. Se ne è già analizzato un esempio

---

<sup>248</sup> G. C. NIVOLI, op. cit., p. 39

<sup>249</sup> A. WILCZYNSKI, *Mad or Bad? Child-Killers, Gender and the Courts*, in *The British Journal of Criminology*, 1997, p. 426

<sup>250</sup> S. FARIELLO, op. cit., p. 22

<sup>251</sup> S. M. S. EDWARDS, *Neither Bad or Mad: The Female Violent Offender Reassessed*, in *Women's Studies International Forum*, 1986, p. 82; A. WILCZYNSKI, *Images of Women Who Kill Their Infants: The Mad and The Bad*, in *Women and Criminal Justice*, 1991, p. 78

<sup>252</sup> A. WILCZYNSKI, ult. op. cit., p. 80

con riferimento alle differenze di genere nell'applicazione della pena capitale per omicidi commessi in ambito familiare nel contesto statunitense. Nel caso specifico dell'infanticidio commesso da donne, la decisione sulla condanna a morte appare notevolmente influenzata dalla condotta successiva al delitto. Le infanticide che dopo la commissione dell'omicidio adottano atteggiamenti materni e di cura nei confronti della vittima, che rinforzano gli stereotipi di genere messi in discussione dal reato, sono in grado di suscitare la benevolenza della giuria, mentre le donne che non diano dimostrazione di tale sentimento materno determinano una rottura così profonda dal ruolo di genere, da rendere più probabile la condanna a morte<sup>253</sup>.

## **5.2 Le donne omicide come vittime: Battered Women Syndrome**

Sempre in tema di reati contro la persona, le donne che uccidono il proprio partner sono spesso raffigurate come vittime di abusi e violenze all'interno della relazione intima e tale reato viene raffigurato come estrema conseguenza di tale processo di vittimizzazione<sup>254</sup>. Nello studio di Armstrong (1999), tutte le donne accusate di omicidio del partner vengono descritte come ansiose, infelici e vulnerabili e il delitto commesso viene descritto come un accadimento non intenzionale, anche quando le modalità dell'azione dimostrano la volontarietà dell'atto. Nei processi penali che vedono le donne imputate di omicidio del partner, l'attenzione dei giudici è interamente rivolta, dunque, alla ricostruzione dello stato d'animo della donna che ha commesso il reato<sup>255</sup>. La tendenza alla vittimizzazione, che costituisce una declinazione della più generale patologizzazione della devianza femminile, è stata rafforzata dall'utilizzo strumentale della c.d. Battered Women Syndrome (BWS) come argomentazione difensiva nei casi di omicidio del partner. La Battered

---

<sup>253</sup> J. MESSING, J. W. HEEREN, *Gendered Justice: Domestic Homicide and the Death Penalty*, in *Feminist Criminology*, 2009, pp. 170-188

<sup>254</sup> I. ARMOSTRONG, *Women and their 'Uncontrollable Impulses': The Medicalisation of Women's Crime and Differential Gender Sentencing*, in *Psychiatry, Psychology and Law*, 1999, p. 73

<sup>255</sup> I. ARMOSTRONG, ult. op. cit., pp. 67-78

Women Syndrome, formalizzata da Lenor Walker, descrive la condizione psicologica che affligge le donne vittime di violenza domestica e che rende particolarmente difficile per queste uscire dal ciclo di tali abusi. Come si è analizzato nel capitolo precedente, il comportamento criminale femminile è indiscutibilmente legato a precedenti esperienze di vittimizzazione; tuttavia, l'utilizzo della Battered Women Syndrome come argomento difensivo nelle ipotesi di omicidio del partner determina la qualificazione della donna come vittima, nonché la patologizzazione della sua condotta, della quale in definitiva non risulta responsabile<sup>256</sup>. Se, dunque, la considerazione delle precedenti esperienze di vittimizzazione è indispensabile per potere analizzare il fenomeno criminale femminile in una prospettiva di genere, l'utilizzo di tale sindrome come argomentazione difensiva può portare ancora una volta alla negazione della razionalità del comportamento deviante femminile. "Feminist legal theorists argue that unless women can be considered to possess full human (as opposed to mythic) agency, responsibility and culpability for their crimes, accompanied by explanations and reasons for their acts, then they continue to lack complete citizenship in their communities."<sup>257</sup>

---

<sup>256</sup> S. WEARE, "The Mad", "The Bad", "The Victim": Gendered Constructions of Women Who Kill within the Criminal Justice System, in *Laws*, 2013, pp. 337-361

<sup>257</sup> B. MORRISSEY, *When Women Kill. Questions of agency and subjectivity*, Londra, Routledge, 2003, p. 21



### **III Le donne autrici di reati nel sistema penitenziario italiano**

**1. La storia delle istituzioni totali dedicate alla devianza femminile; 2. La popolazione femminile ristretta: numeri, dati e caratteristiche; 2.1 Le caratteristiche sociodemografiche delle donne detenute; 2.2 I reati e la condizione giuridica delle recluse 3. Le peculiarità della detenzione femminile; 3.1 Gli spazi; 3.2 Il trattamento rieducativo; 3.3 La salute; 4. La maternità in carcere; 4.1 Le misure alternative alla detenzione per le detenute madri; 4.2 Gli Istituti a Custodia Attenuata per Detenute Madri**

Come suggerito dalla criminologia femminista contemporanea, l'approfondimento del tema della reclusione delle donne richiede l'adozione di una prospettiva di genere: il punto di partenza nell'esame della condizione detentiva femminile deve essere la consapevolezza delle differenze di genere e dei rapporti di potere tra i sessi, che informano non solo le dinamiche della società libera, ma anche, se non soprattutto, quelle del mondo penitenziario<sup>258</sup>. Nonostante i numerosi mutamenti sociali e la maggiore attenzione alle questioni di genere, le donne rappresentano ancora, in ambito criminale e carcerario (ma non solo), un'eccezione, di cui l'esiguità numerica non è che la concretizzazione di una disuguaglianza sociale tra i sessi<sup>259</sup>. Esaminare il tema della reclusione delle donne, dunque, implica contestualizzare l'esperienza detentiva femminile in un sistema penale maschile e patriarcale, nonché essere consapevoli delle diverse modalità in cui si dà esecuzione alla pena e delle differenti conseguenze che la privazione della libertà produce sulla vita delle donne. In questo capitolo, i dati analizzati e le conseguenti riflessioni si riferiscono al contesto italiano.

---

<sup>258</sup> M. L. FADDA, *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, in [http://www.ristretti.it/commenti/2010/aprile/pdf12/articolo\\_fadda.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2010/aprile/pdf12/articolo_fadda.pdf)

<sup>259</sup> A. SALVATI, *La detenzione femminile*, in *Amministrazione in cammino*, Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienze dell'amministrazione, 2010, pp. 1-32, disponibile in [http://www.antonioacasella.eu/nume/Salvati-detenzione-femminile\\_2010.pdf](http://www.antonioacasella.eu/nume/Salvati-detenzione-femminile_2010.pdf)

## 1. La storia delle istituzioni totali dedicate alla devianza femminile

Come approfondito nei capitoli precedenti, in ambito criminologico è diffusa la convinzione che il controllo sociale esercitato sul genere femminile sia prevalentemente di tipo informale, cioè posto in essere dalla famiglia e dai gruppi sociali attraverso i processi di socializzazione e di attribuzione dei ruoli di genere<sup>260</sup>. Un'analisi storica delle istituzioni totali dedicate alla devianza delle donne, tuttavia, consente di dimostrare come tanti e vari comportamenti femminili sono stati oggetto, nel corso della storia italiana dal XIV al XX secolo, di processi di istituzionalizzazione formale<sup>261</sup>. In tale periodo storico, infatti, esistevano varie tipologie di istituti (riformatori, asili, case di custodia, monasteri, ad esempio), all'interno dei quali venivano internate le donne la cui condotta era ritenuta deviante: interessate a tale processo erano non solo criminali, ma anche prostitute, vagabonde, ragazze madri, orfane, zitelle, ovvero figure femminili accomunate dall'incapacità (effettiva o potenziale) di ricoprire i ruoli di genere tradizionali<sup>262</sup>. Le donne, infatti, a differenza degli uomini, non erano percepite come pericolose, ma perennemente pericolanti in ragione della propria inferiorità di genere: l'internamento delle devianti, dunque, non era finalizzato tanto a punire, il che presupponeva una capacità di autodeterminazione di cui le donne si ritenevano prive, quanto a proteggere e a rieducare<sup>263</sup>. Benevolenza e paternalismo hanno da sempre legittimato l'intervento dell'autorità penale su aree di problemi che non sono qualificati come tali per gli uomini<sup>264</sup>: le *status offences* statunitensi, analizzate nel capitolo precedente, costituiscono un esempio moderno di tale modus operandi

---

<sup>260</sup> Si veda ad esempio J. HAGAN, A. R. GILLIS, J. SIMPSON, *The sexual stratification of social control: a gender-based perspective on crime and delinquency*, in *The British Journal of Sociology*, 1979, pp. 25-38

<sup>261</sup> S. AMBROSET, *Criminologia femminile: Il controllo sociale*, Milano, Unicopli, 1984, p. 39

<sup>262</sup> S. AMBROSET, ult. op. cit., pp. 40-42

<sup>263</sup> A. ROSCIOLI, *La condizione della donna detenuta*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2007, p. 459

<sup>264</sup> T. PITCH, *Dove si vive, come si vive*, in E. CAMPELLI, F. FACCIOLI, V. GIORDANO, T. PITCH, *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, Feltrinelli, 1992, p. 61

del sistema penale<sup>265</sup>. Attraverso questi processi di istituzionalizzazione, nonché attraverso la famiglia, il sapere psichiatrico e le norme sociali, veniva attuata, dunque, una protezione repressiva dei comportamenti devianti femminili, i quali costituivano una minaccia per la stabilità della famiglia patriarcale e il benessere di marito e figli<sup>266</sup>.

In questo panorama, la detenzione femminile, vista la scarsa delinquenza delle donne, aveva un ruolo piuttosto marginale ma si poneva in continuità di meccanismi e di intenti con tali processi di istituzionalizzazione<sup>267</sup>. A partire dalla separazione tra i sessi in ambito penitenziario, attuata in un'ottica di sistematizzazione dell'esecuzione penale negli anni '30 e '40 del XIX secolo, la detenzione femminile si è caratterizzata per una gestione morbida, attraverso l'utilizzo di mezzi coercitivi "dolci", finalizzati alla rieducazione morale, prima ancora che sociale, delle recluse<sup>268</sup>. Il primo istituto dedicato alle donne che commettono reati è stato l'istituto San Michele a Roma, realizzato nel XVIII secolo: si tratta della prima istituzione penitenziaria a recepire i principi dell'Illuminismo penale, costituendo dunque un'anticipazione, non priva di criticità, del carcere moderno e del paradigma rieducativo<sup>269</sup>. Tale istituto nasce con l'intento di imitare quanto era stato già fatto nell'ambito della giustizia minorile, sulla base della convinzione che le donne, come i giovani, siano caratterizzate da una minore imputabilità degli atti criminali, ma si caratterizza per una più forte connotazione morale: per le donne, infatti, la reclusione era finalizzata a sanzionare non solo il comportamento

---

<sup>265</sup> Sul tema si veda M. CHENSEY-LIND, *Judicial Paternalism and the Female Status Offender: Training Women to Know Their Place*, in *Crime & Delinquency*, 1977, pp. 121-130

<sup>266</sup> T. PITCH, *Dove si vive, come si vive*, in E. CAMPELLI, F. FACCIOLO, V. GIORDANO, T. PITCH, *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, Feltrinelli, 1992, p. 61

<sup>267</sup> T. PITCH, ult. op. cit., pp. 61-62

<sup>268</sup> F. MEOLA, *Detenzione e questioni di genere: a proposito della condizione carceraria femminile*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2022, p. 122

<sup>269</sup> C. L. MONTICELLI, *La nascita del carcere femminile a Roma tra XVIII e XIX secolo*, in *Studi Storici*, 2007, pp. 459-460

criminale ma soprattutto le norme sociali violate<sup>270</sup>. L'opera rieducativa veniva svolta attraverso la preghiera, la disciplina e lo svolgimento dell'attività lavorativa, non remunerata, di tipo manifatturiero, attività che accomunano la rieducazione sia delle donne che dei minori<sup>271</sup>. Alla fine del XIX secolo, dopo un periodo di riformismo in ambito penale, in Italia esistevano tre case penali femminili: quella della Giudecca di Venezia, quella di Perugia e quella di Trani, tutte con una popolazione ristretta tra le 200 e le 250 donne. Tranne quella di Trani, gli istituti di pena femminili erano gestiti dalle monache e avevano, dunque, una forte connotazione religiosa<sup>272</sup>. L'organizzazione della vita carceraria riproduceva lo schema base della vita nel convento: attraverso la preghiera e lo svolgimento di lavori consoni al genere femminile (cucito, ricamo, lavori domestici), le detenute potevano pentirsi ed essere risocializzate ad un comportamento improntato a docilità, dipendenza e subalternità<sup>273</sup>. È attraverso tali attività, infatti, che le donne criminali venivano rieducate al proprio ruolo di genere tradizionale, quello di moglie-madre-casalinga<sup>274</sup>. La detenzione femminile, già a fine Ottocento, dunque, si connota per essere improntata ad un modello familiare, così da consentire la risocializzazione al ruolo di genere in un ambiente che simula quello domestico<sup>275</sup>. L'opera rieducativa femminile, infatti, era affidata alle donne stesse, sia per evitare abusi sessuali, sia per consentire un ravvedimento con una precisa connotazione di genere, ferma restando la direzione maschile degli istituti: in ambito penitenziario, dunque, veniva replicata la gerarchia patriarcale della famiglia, con il duplice ruolo

---

<sup>270</sup> C. L. MONTICELLI, *La nascita del carcere femminile a Roma tra XVIII e XIX secolo*, in *Studi Storici*, 2007, pp. 447-476

<sup>271</sup> C. L. MONTICELLI, ult. op. cit.

<sup>272</sup> S. AMBROSET, *Criminologia femminile: Il controllo sociale*, Milano, Unicopli, 1984, p. 60

<sup>273</sup> F. FACCIOLO, *Il "comando" difficile. Considerazioni su donne e controllo nel carcere femminile*, in T. PITCH (a cura di), *Diritto e Rovescio. Studi sulle donne e il controllo sociale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1987, p. 121

<sup>274</sup> S. ROSSETTI, *La detenzione femminile tra uguaglianza e differenza*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, p. 127

<sup>275</sup> A. SALVATI, *La detenzione femminile*, in *Amministrazione in cammino*, Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienze dell'amministrazione, 2010, p. 8, disponibile in [http://www.antonioacasella.eu/nume/Salvati-detenzione-femminile\\_2010.pdf](http://www.antonioacasella.eu/nume/Salvati-detenzione-femminile_2010.pdf)

delle donne tanto controllate quanto controllanti<sup>276</sup>. Da ultimo, differentemente a quanto accade oggi nel sistema penitenziario italiano, negli istituti di reclusione di fine Ottocento non era consentito alle detenute madri di tenere con sé i propri figli, i quali, se nati durante il periodo di detenzione, venivano immediatamente affidati ad istituti caritatevoli: le recluse erano ritenute automaticamente non idonee a svolgere il ruolo genitoriale prima che l'opera rieducativa si fosse conclusa<sup>277</sup>.

Bisogna attendere la riforma penitenziaria del 1975 perché la forte componente religiosa degli istituti penitenziari per donne venga estromessa mentre rimane invariata la gestione femminile: le suore vengono sostituite prima dalle vigilatrici, poi dalle agenti di polizia penitenziaria<sup>278</sup>. Con gli interventi legislativi degli anni '70 e '80 in materia penale, la realtà detentiva femminile e quella maschile cominciano ad uniformarsi: la prima viene resa laica, la seconda viene improntata a quel principio rieducativo che si è presto affermato per le donne<sup>279</sup>. Si consolida, tanto nel carcere degli uomini che in quello delle donne, un modello assistenziale, che rappresenta una modernizzazione e razionalizzazione del modello familiare, sebbene la rieducazione femminile rimanga vincolata a stereotipi e ruoli di genere<sup>280</sup>. Inoltre, nonostante l'assimilazione formale delle due realtà detentive, la condizione femminile è rimasta residuale, eclissata dagli alti tassi di incarcerazione maschile<sup>281</sup>.

---

<sup>276</sup> A. ROSCIOLI, *La condizione della donna detenuta*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2007, p. 459

<sup>277</sup> C. L. MONTICELLI, *La nascita del carcere femminile a Roma tra XVIII e XIX secolo*, in *Studi Storici*, 2007, pp. 469-470

<sup>278</sup> A. ROSCIOLI, *La condizione della donna detenuta*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2007, p. 459

<sup>279</sup> T. PITCH, *Le differenze di genere*, in M. BARBAGLI, U. GATTI (a cura di), *La criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 182

<sup>280</sup> F. FACCIOLI, *Il "comando" difficile. Considerazioni su donne e controllo nel carcere femminile*, in T. PITCH (a cura di), *Diritto e Rovescio. Studi sulle donne e il controllo sociale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1987, pp. 125-134

<sup>281</sup> S. CIUFFOLETTI, *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, p. 52

## 2. La popolazione femminile ristretta: numeri, dati e caratteristiche

La prima caratteristica che viene in rilievo quando si parla di detenzione femminile è l'esiguità numerica della presenza delle donne in carcere. Secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia, a gennaio 2023 le detenute in Italia erano 2.392, ovvero il 4,26% della popolazione detenuta totale<sup>282</sup>. Dagli anni '90 del XX secolo ad oggi il rapporto numerico tra detenzione femminile e detenzione maschile è rimasto pressoché invariato, nonostante la popolazione reclusa complessiva abbia conosciuto oscillazioni anche consistenti dal punto di vista delle presenze: negli ultimi decenni le donne hanno sempre rappresentato una percentuale tra il 4% e il 5% dell'intera popolazione detenuta<sup>283</sup>. Questa percentuale è coerente con la scarsa partecipazione delle donne al mondo della criminalità, dovuta, come visto, al controllo sociale e alla socializzazione di genere, ma è altresì la conseguenza del diverso atteggiamento del sistema penale nei confronti del genere femminile, come analizzato nel secondo capitolo. Dunque, la selettività del sistema penale, che opera non solo secondo direttrici di classe ma anche di genere, determina una sottorappresentazione del genere femminile e, di contro, una sovrarappresentazione degli uomini in carcere. Tale fenomeno non caratterizza solo il sistema giuridico italiano, ma accomuna tutti i Paesi occidentali in quanto basati sulla medesima struttura sociale patriarcale: in Europa e in Nord-America, infatti, la percentuale di donne detenute non supera mai il 10% del totale<sup>284</sup>.

---

<sup>282</sup> Dati del Ministero della Giustizia, consultabili su [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?contentId=SST414661&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST414661&previousPage=mg_1_14)

<sup>283</sup> M. MIRAVALLE, *Quale genere di detenzione? Le donne in carcere in Italia e in Europa*, in MANTOVANI G., a cura di, *Donne ristrette*, Memorie del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino, Milano, Ledizioni, 2018, pp. 34-35

<sup>284</sup> M. MIRAVALLE, *ult. op. cit.*, p. 36

## 2.1 Le caratteristiche sociodemografiche delle ristrette

Passando ora ad analizzare le caratteristiche della popolazione femminile detenuta, è bene prendere in considerazione alcuni fattori demografici e sociali, in particolare la provenienza geografica, il grado di istruzione e la condizione socioeconomica.

In Italia la percentuale degli stranieri in carcere, dopo aver conosciuto un picco tra il 2007 e il 2011<sup>285</sup>, risulta da diversi anni in diminuzione: ad oggi, le persone di origine straniera presenti in carcere costituiscono il 31,5% della popolazione detenuta, nel caso specifico delle donne, il 30,6% della popolazione femminile reclusa<sup>286</sup>. Gli stranieri residenti sul territorio italiano, nel 2022, sono 5.030.716, ovvero l'8,52% dell'intera popolazione che risiede in Italia<sup>287</sup>: sebbene tale percentuale non comprenda al suo interno gli stranieri irregolari, appare in ogni caso evidente la sussistenza di una sovrarappresentazione delle persone prive di cittadinanza italiana nel contesto detentivo, determinata da processi repressivi selettivi<sup>288</sup>. La composizione etnica della popolazione reclusa, peraltro, risente molto dell'individualismo penitenziario: non vi è nei vari istituti di pena nazionali un'equilibrata distribuzione dei detenuti di origine straniera, ma questi solitamente si concentrano negli istituti del Nord-Italia<sup>289</sup>. Nel caso specifico delle donne, è possibile osservare come, ad esempio, in Emilia-Romagna la percentuale di donne straniere all'interno della popolazione femminile reclusa è superiore alla media nazionale: nel 2014 le donne straniere costituivano il 50% della popolazione

---

<sup>285</sup> ISTAT, I detenuti nelle carceri italiane, 2015. In base ai dati Istat contenuti in appendice, tra il 2007 e il 2011, circa il 37% della popolazione detenuta era di origine straniera.

<sup>286</sup> Dati del Ministero della Giustizia, consultabili su [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?contentId=SST414661&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST414661&previousPage=mg_1_14)

<sup>287</sup> Dati ISTAT, consultabili su <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=19103>

<sup>288</sup> Influirebbero su tale sovra rappresentazione anche l'esistenza di reati direttamente ascrivibili alla condizione di straniero irregolare, nonché pregiudizi e discriminazioni attuati da chi opera nelle varie fasi della giustizia, oltre alle condizioni economiche precarie che rendono difficile l'accesso alle misure alternative alla detenzione. Così, V. VERDOLINI, *Carcere e stranieri. Migrazioni e criminalità dentro e fuori le mura*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Torna il carcere. XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2016

<sup>289</sup> ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Il carcere visto da dentro. XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2022, p. 24

femminile negli istituti penitenziari della regione, a fronte di una media nazionale del 34,9%<sup>290</sup>. Tuttavia, anche all'interno del medesimo territorio regionale, vi sono notevoli differenze tra i singoli istituti di pena: vi è l'istituto di Modena in cui la componente straniera è pari al 70% della popolazione femminile e vi è l'istituto di Piacenza, in cui di contro le donne straniere costituiscono solo 15% delle reclusi<sup>291</sup>. Se la presenza di detenuti stranieri non risente di particolari differenze di genere, ma piuttosto dell'individualismo penitenziario che caratterizza il sistema penale italiano, minore uniformità si riscontra prendendo in considerazione il Paese di provenienza. Per gli uomini le nazionalità straniere maggiormente presenti sono quella marocchina (19,9%), rumena (11,9%), albanese (10,7%), tunisina (10,2%) e nigeriana (7,5%)<sup>292</sup>. Le donne detenute, invece, provengono prevalentemente dall'Europa dell'Est e dai Paesi Balcanici (44,26%), in particolare Romania (25,5%), nonché dalla Nigeria (15,46%), seguiti da Marocco (4,64%), Perù (3%) e Brasile (2,73%)<sup>293</sup>. Tale differenza di genere nella provenienza geografica può essere compresa alla luce del fatto che anche i processi di criminalizzazione dei migranti si declinano in base al genere. Ad esempio, l'alta percentuale di donne di origine nigeriana tra la popolazione femminile ristretta può essere spiegata in ragione del maggior coinvolgimento del genere femminile nei reati di *trafficking* e *smuggling*, nonché nel reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, attività illegali che il Racket nigeriano spesso gestisce attraverso le sue stesse vittime<sup>294</sup>. Nel caso, invece, dell'alta percentuale di donne di origine est-europea,

---

<sup>290</sup> L. DI PAOLO (a cura di), *La detenzione al femminile. Una ricerca sulla condizione detentiva delle donne nelle carceri di Piacenza, Modena, Bologna e Forlì*, 2014, p. 46

<sup>291</sup> COOPERATIVA SOCIALE VERSO CASA, *Donne e carcere. Una ricerca in Emilia-Romagna*, Milano, FrancoAngeli, 2006, p. 33

<sup>292</sup> ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Il carcere visto da dentro. XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2022, p. 27

<sup>293</sup> Dati del Ministero della Giustizia, consultabili su

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?contentId=SST414661&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST414661&previousPage=mg_1_14)

<sup>294</sup> E. ABBATECOLA, M. POPOLLA, *I cortocircuiti dell'accoglienza. Note critiche su retoriche, politiche e sfruttamento delle migranti nei mercati del sesso*, in *Società Mutamento Politica*, 2020, pp. 113-121; V. MILITELLO, *La tratta di esseri umani: la politica criminale multilivello e la problematica distinzione con il traffico di migranti*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2018, pp. 86-108. Il migrant smuggling, cioè il traffico di migranti, è stato definito



tale dato trova una giustificazione nell'elevata presenza di detenute di etnia Rom e Sinti, le quali sono spesso originarie dei Paesi Balcanici<sup>295</sup>. Da ultimo, per quanto riguarda il luogo di nascita delle detenute di cittadinanza italiana, si riscontra, in linea con i dati riferiti al genere maschile, una netta prevalenza di donne originarie del Sud Italia: il 55,3% delle detenute è nata al Sud o nelle Isole<sup>296</sup>.

Per quanto riguarda il titolo di studio, la popolazione detenuta è da sempre caratterizzata per un basso livello di istruzione: la maggior parte delle persone detenute è in possesso di licenza media inferiore (57,6%), mentre solo il 15,5% dei detenuti ha conseguito un diploma di scuola superiore<sup>297</sup>. Dal punto di vista del genere femminile i dati sono pressoché omogenei a quelli generali: la maggioranza delle reclusi è in possesso di licenza media (44%) o di licenza elementare (20,3%), alcune hanno conseguito il titolo di scuola media superiore (19,6%), una percentuale considerevole è analfabeta (7,1%)<sup>298</sup>. La popolazione femminile detenuta, dunque, così come quella maschile, risulta caratterizzata da un basso livello di scolarizzazione.

Per quanto riguarda la condizione socioeconomica, assai diffuse tra la popolazione detenuta sono disoccupazione e precarietà lavorativa<sup>299</sup>. Per quanto riguarda il genere femminile, il 19% delle donne detenute possiede un'occupazione, il 22,7%

---

dall'art.3 della Convenzione di Palermo del 2000 come l'attività di quei soggetti (traffickanti) che, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, rendono possibile entrare illegalmente nel territorio italiano a quei migranti privi dei requisiti necessari per accedervi regolarmente. La tratta di essere umani invece, lo human trafficking, comprende tutta una serie di attività (reclutamento, trasporto, trasferimento, accoglienza) poste in essere con modalità di coercizione dirette e indirette (non solo l'uso della forza vero e proprio ma anche abuso di una posizione di potere e di posizioni di vulnerabilità della vittima) e finalizzate a varie forme di sfruttamento (sessuale, lavorativo, ecc.).

<sup>295</sup> M. MIRAVALLE, *Quale genere di detenzione? Le donne in carcere in Italia e in Europa*, in MANTOVANI G., a cura di, *Donne ristrette*, Memorie del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino, Milano, Ledizioni, 2018, p. 38

<sup>296</sup> Rielaborazione dati ISTAT, consultabili su <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=25269>

<sup>297</sup> ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Il carcere visto da dentro. XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2022, p. 68

<sup>298</sup> S. MARIETTI, *Lavoro, formazione, istruzione, attività*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, 2023

<sup>299</sup> F. VIANELLO, *Sociologia del carcere. Un'introduzione*, Roma, Carocci Editore, 2012, p. 85

svolge il lavoro di casalinga, mentre il resto della popolazione detenuta è disoccupata o in cerca di una prima occupazione<sup>300</sup>. Per quanto riguarda le attività lavorative svolte prima della reclusione, in base ai dati raccolti in Emilia-Romagna, le occupazioni più diffuse tra le donne recluse risultano quelle di colf, baby-sitter, badante, operaia, commessa e addetta alla ristorazione<sup>301</sup>. Per quanto riguarda, invece, più in generale la fonte di sussistenza, la maggior parte delle detenute dipende economicamente dai propri genitori (31,2%) o dal proprio partner (37,5%)<sup>302</sup>.

Il carcere, dunque, tanto per gli uomini quanto per le donne, è sinonimo di marginalità sociale e condizioni di vita precarie: le caratteristiche uniformi della popolazione detenuta confermano che la teoria criminologica della tensione, come sottolineato già nel primo capitolo, è idonea a spiegare tanto la criminalità maschile quanto quella femminile, sebbene quest'ultima presenti anche specifici connotati di genere<sup>303</sup>.

## **2.2 I reati e la condizione giuridica delle recluse**

Negli ultimi decenni si è verificata una progressiva assimilazione dei reati tipicamente commessi dalle donne (storicamente i reati contro la persona, come infanticidio, adulterio e omicidio passionale) alle fattispecie delittuose commesse

---

<sup>300</sup> A. ROSCIOLI, *La condizione della donna detenuta*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2007, p. 462

<sup>301</sup> COOPERATIVA SOCIALE VERSO CASA, *Donne e carcere. Una ricerca in Emilia-Romagna*, Milano, FrancoAngeli, 2006, p. 36

<sup>302</sup> F. FACCIOLI, *Le donne in carcere: la composizione sociale, i reati, le pene*, in E. CAMPELLI, F. FACCIOLI, V. GIORDANO, T. PITCH, *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, Feltrinelli, 1992, p. 35

<sup>303</sup> R. SELMINI, *Women in Organized Crime*, in *Crime and Justice*, 2020; S. A. CERNKOVICH, P. C. GIORDANO, *Delinquency, Opportunity, and Gender*, in *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 1979, pp. 145-151

dagli uomini: oggi, infatti, le tipologie di reati per cui le donne vengono recluse sono sostanzialmente le stesse che determinano la privazione della libertà per gli uomini<sup>304</sup>. Al primo posto tra i delitti per cui le detenute sono state condannate vi sono i reati contro il patrimonio, in particolare, furto (26,4%), rapina (24,6%), ricettazione (12,7%) ed estorsione (9,9%), nonché le violazioni del T.U. sugli stupefacenti (28,2%), talvolta legate a condizioni di tossicodipendenza<sup>305</sup>. Queste tipologie di reati, che costituiscono il motivo di condanna per la maggior parte delle donne recluse, sono espressione delle condizioni di disagio sociale ed economico che caratterizzano la vita delle donne che delinquono, determinando brevi e ripetute detenzioni<sup>306</sup>. Percorsi di marginalità caratterizzano tanto la criminalità femminile quanto quella maschile: i reati contro il patrimonio e i reati in materia di stupefacenti, difatti, costituiscono le tipologie di illeciti più diffuse anche tra gli uomini detenuti<sup>307</sup>. Le donne, peraltro, sembrano essere condannate per reati contro la persona tanto quanto gli uomini (18%)<sup>308</sup>, ma le singole fattispecie che interessano il genere femminile appaiono di minore pericolosità sociale<sup>309</sup>. Ad esempio, per il reato di omicidio volontario risultano condannati il 16% dei detenuti, contro il 12,2% delle detenute, mentre per il reato di lesioni personali volontarie la percentuale di detenuti condannati è del 20,7%, contro il 12,1% delle donne detenute<sup>310</sup>. Un'altra differenza di genere in tema di fattispecie delittuose si può riscontrare nel reato di istigazione e favoreggiamento della prostituzione, di cui risultano condannate il 4% delle detenute, e nel reato di prostituzione minorile, che

---

<sup>304</sup> S. CIUFFOLETTI, *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, p. 49

<sup>305</sup> Dati ISTAT riferiti al 2021, consultabili su <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=25261>

<sup>306</sup> A. ROSCIOLI, *La condizione della donna detenuta*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2007, p. 462

<sup>307</sup> ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Il carcere visto da dentro. XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2022, p. 115

<sup>308</sup> S. MARIETTI, *I numeri della detenzione femminile: poche e poco criminali*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, 2023

<sup>309</sup> A. ROSCIOLI, *La condizione della donna detenuta*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2007, p. 462

<sup>310</sup> Dati ISTAT riferiti al 2021, consultabili su <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=25261>

riguarda il 2,1% delle detenute<sup>311</sup>. Questi reati sono maggiormente presenti tra la popolazione femminile detenuta, in quanto rappresentano azioni ricorrenti in percorsi personali di marginalità e vittimizzazione con una forte connotazione di genere<sup>312</sup>.

Sempre per quanto riguarda le caratteristiche giuridiche, la popolazione detenuta italiana, di entrambi i sessi, si caratterizza per essere costituita, per circa un terzo, da persone con una posizione giuridica non definitiva, ossia in attesa di essere giudicate in primo grado o nei successivi gradi di giudizio. L'altissima presenza di detenuti non definitivi negli istituti di pena, frutto dell'ampio ricorso all'istituto della custodia cautelare, costituisce una vera e propria piaga che contraddistingue tristemente il sistema penale italiano nel panorama europeo<sup>313</sup>. Questa tendenza, tuttavia, risulta in decrescita negli ultimi anni: mentre nel 2008 i detenuti in attesa di giudizio costituivano più del 50% della popolazione reclusa, negli ultimi anni la percentuale si è invece mantenuta intorno al 30%<sup>314</sup>. Non si riscontrano significative differenze di genere per quanto riguarda la posizione giuridica: le detenute italiane sono nel 64,1% dei casi condannate definitivamente e nel 33,4% delle ipotesi non definitive<sup>315</sup>. Le donne straniere, così come gli uomini, più spesso presentano una posizione giuridica non definitiva: nel 42,4% dei casi, infatti, le detenute straniere non sono condannate definitivamente, nello specifico nel 20,1% dei casi sono in attesa di primo giudizio, contro il 16,6% delle italiane<sup>316</sup>. Questo dato offre una dimostrazione concreta di quanto analizzato nel precedente capitolo in tema di giustizia penale, genere ed etnia. L'appartenenza ad una minoranza

---

<sup>311</sup> Dati ISTAT riferiti al 2021, consultabili su <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=25261>

<sup>312</sup> L. DI PAOLO (a cura di), *La detenzione al femminile. Una ricerca sulla condizione detentiva delle donne nelle carceri di Piacenza, Modena, Bologna e Forlì*, 2014, pp. 44-45

<sup>313</sup> F. VIANELLO, *Sociologia del carcere. Un'introduzione*, Roma, Carocci Editore, 2012, p. 84

<sup>314</sup> ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Il carcere visto da dentro. XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2022, p. 15

<sup>315</sup> ISTAT, *I detenuti nelle carceri italiane*, 2015. I dati si riferiscono al 2013. Nella posizione non definitiva è compresa quella di chi è in attesa di primo giudizio (16,6%), degli appellanti (8,1%) e dei ricorrenti (5,6%). Il 2,5% restante è costituito dagli internati, cioè sottoposti a misure di sicurezza all'interno degli istituti di pena.

<sup>316</sup> ISTAT, *I detenuti nelle carceri italiane*, 2015. I dati si riferiscono al 2013.

etnica, che nel caso specifico dell'Italia, corrisponde quasi sempre ad essere straniero, cioè privo di cittadinanza italiana, determina una maggiore severità del sistema penale, che nel caso di specie si traduce nella tendenza alla più facile disposizione di una misura cautelare carceraria<sup>317</sup>.

Per quanto riguarda, invece, la tipologia di pena (ergastolo/reclusione) e la lunghezza della stessa, si possono riscontrare maggiori differenze di genere. In linea di massima, le donne sono condannate a pene più brevi rispetto agli uomini, ai quali invece vengono inflitte in misura maggiore pene oltre i 10 anni di reclusione, nonché l'ergastolo<sup>318</sup>. In particolare, alla fine del 2021, delle 1.598 donne presenti in carcere con condanna definitiva 355 avevano una condanna fino a tre anni di carcere, di cui 65 fino a un anno; le detenute ergastolane erano 30, di cui 16 ostantive, mentre 72 avevano una condanna a oltre 20 anni di carcere<sup>319</sup>. La brevità che caratterizza le pene detentive femminili spiega perché le donne costituiscano il 6,8% degli ingressi totali in carcere, mentre le detenute presenti siano il 4,2% della popolazione ristretta<sup>320</sup>. I dati concernenti la popolazione detenuta femminile italiana sembrano confermare le varie teorie criminologiche, approfondite nel capitolo secondo, che affermano la maggiore indulgenza del sistema penale nei confronti delle donne: queste, tendenzialmente, sono condannate a pene più brevi degli uomini.

Le maggiori differenze di genere si registrano nell'ambito delle misure alternative alla detenzione, gestite dagli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), che costituiscono un'articolazione territoriale del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità. Tra le misure alternative allo stato detentivo sono comprese

---

<sup>317</sup> A tal proposito si veda C. SPOHN, *Race, Sex, and Pretrial Detention in Federal Court: Indirect Effects and Cumulative Disadvantage*, in *University of Kansas Law Review*, 2009, pp. 879-902

<sup>318</sup> S. MARIETTI, *I numeri della detenzione femminile: poche e poco criminali*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, 2023

<sup>319</sup> S. MARIETTI, *ult. op. cit.*

<sup>320</sup> ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Il carcere visto da dentro. XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2022, p. 32

l'affidamento in prova ai servizi sociali (ordinario e terapeutico), la detenzione domiciliare (nelle sue varie forme) e la semilibertà, ma anche gli istituti come la sospensione del processo con messa alla prova e la libertà vigilata. A gennaio 2023, le donne in carico al sistema di esecuzione penale esterna sono 8.534, ossia l'11,6% del totale<sup>321</sup>. Analizzando nello specifico le varie misure alternative, le donne ammesse all'affidamento in prova sono 2.113, di cui più della metà accedono a tale misura direttamente dallo stato di libertà, 1.185 in detenzione domiciliare e 33 in semilibertà<sup>322</sup>. Tale percentuale, nettamente superiore a quella delle donne recluse, è dovuta al fatto che il genere femminile viene condannato a pene più brevi, che consentono già dalle prime fasi della detenzione di accedere alle misure alternative, nonché alla tendenza a prevedere misure particolarmente di favore per le donne incinte e con figli a carico, tema su cui si tornerà successivamente<sup>323</sup>. In conclusione, anche nel contesto italiano, similmente a quanto visto nel capitolo secondo rispetto all'ambito statunitense, le donne sono condannate a pene detentive più brevi e più facilmente accedono alle misure alternative alla detenzione.

Sebbene le donne costituiscano solo il 4,2% della popolazione detenuta totale, le denunce e gli arresti nel 2020 hanno riguardato nel 17,9% dei casi il genere femminile<sup>324</sup>. Tale discrepanza tra denunce e condanne è determinata anzitutto dal fatto che le donne commettono prevalentemente, come sopra visto, reati di lieve e lievissima entità, che si concludono solo in una minima percentuale dei casi in una condanna alla pena detentiva. Le donne, infatti, hanno maggiori probabilità di accedere già dalla libertà a misure alternative alla detenzione, sia in ragione della

---

<sup>321</sup> Dati del Ministero della Giustizia, consultabili su [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?contentId=SST412705&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST412705&previousPage=mg_1_14)

<sup>322</sup> Dati del Ministero della Giustizia, consultabili su [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?contentId=SST412705&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST412705&previousPage=mg_1_14)

<sup>323</sup> ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Il carcere visto da dentro. XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2022, p. 33

<sup>324</sup> E. FERRUCCI, *La criminalità femminile in Italia*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, 2023

grande valorizzazione della maternità da parte del sistema giuridico, sia alla luce della generale benevolenza che informa le decisioni giudiziarie sulle donne. I dati analizzati, dunque, risultano coerenti con il paternalismo che muove l'operato della giustizia penale, come approfondito nel secondo capitolo in merito al contesto statunitense.

### 3. Le peculiarità della detenzione femminile

Come anticipato, il 4,26% della popolazione detenuta è di genere femminile: tale dato rappresenta molto di più del gender gap in ambito criminale, costituendo difatti il punto di partenza per analizzare la specificità della condizione delle donne all'interno dell'istituzione carceraria. Il penitenziario, infatti, è un'istituzione totale con una forte connotazione di genere, in quanto rappresenta un prodotto del pensiero maschile, come struttura, come finalità e come organizzazione interna<sup>325</sup>. L'ordinamento penitenziario, così come quello penale, assume il maschile come parametro di riferimento, relegando il femminile in una posizione di alterità e inferiorità: il carcere, in sostanza, rende visibile l'assetto gerarchico determinato dal genere sui cui si basa la società<sup>326</sup>. Non solo il profilo giuridico, ma altresì le logiche informali che regolano la vita detentiva, nonché la stessa filosofia punitiva sottesa al carcere, costituiscono il risultato di un'elaborazione culturale e sociale maschile, che esclude il punto di vista femminile<sup>327</sup>. La condizione delle donne detenute nell'istituzione carceraria, fortemente “gendered”, finisce dunque per essere del tutto marginale, spesso invisibile, come dimostrato dall'esiguità numerica delle ricerche in tema e dalla difficoltà nel reperire dati disaggregati che tengano in considerazione la variabile del genere. La reazione istituzionale e

---

<sup>325</sup> S. GIACOMINI, *Donne e carcere, è un fatto di relazione! Aspetti e prospettive della detenzione femminile, che i numeri non raccontano*, in *Antigone*, 2013, p. 141

<sup>326</sup> A. LORENZETTI, *Genere e detenzione. Le aporie costituzionali di fronte a una “doppia reclusione”*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2021, p. 140

<sup>327</sup> M. L. FADDA, *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, in [http://www.ristretti.it/commenti/2010/aprile/pdf12/articolo\\_fadda.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2010/aprile/pdf12/articolo_fadda.pdf)

scientifico al fenomeno della criminalità femminile, dunque, rispecchia la difficoltà culturale a riconoscere la “donna delinquente”<sup>328</sup>.

### 3.1 Gli spazi

L'esiguità delle donne detenute nel sistema penitenziario italiano si traduce anzitutto nella scarsità di spazi detentivi dedicati al genere femminile. Ad oggi sul territorio italiano esistono solo quattro istituti di pena esclusivamente femminili: le Case Circondariali di Roma-Rebibbia e di Pozzuoli e le Case di Reclusione di Venezia e Trani. Nel complesso, tali istituti ospitano all'incirca un quarto della popolazione detenuta femminile e sono principalmente collocati nel Centro-Sud italiano<sup>329</sup>. La scarsa presenza di strutture dedicate alle donne recluso mette in discussione il rispetto del principio di territorialità della pena, in base al quale la persona detenuta dovrebbe scontare la pena nell'istituto territorialmente più vicino al luogo in cui si trovano i propri affetti, al fine di coltivare tali relazioni<sup>330</sup>. L'allontanamento dal nucleo socio-familiare di provenienza costituisce, infatti, uno degli elementi in grado di generare maggiore sofferenza nella popolazione reclusa, rendendo difficile, se non impossibile, effettuare colloqui con i familiari, che spesso costituiscono l'unica possibilità di mantenere contatti con il mondo esterno<sup>331</sup>. Posto che gli istituti penali per donne ospitano solo un quarto dell'intera popolazione femminile reclusa, nella maggior parte dei casi le detenute vivono nelle sezioni femminili all'interno di carceri maschili. Se da una parte l'allocazione delle recluso nelle varie sezioni femminili sparse sul territorio italiano appare più conforme al principio di territorialità della pena, dall'altra parte l'esiguità numerica

---

<sup>328</sup> A. M. RIZZO, *Essere madri lavoratrici dal carcere*, in D. PAJARDI, R. ADORNO, C. M. LENDARO, C. L. ROMANO (a cura di), *Donne e carcere*, Varese, Giuffrè, 2018, p. 168

<sup>329</sup> ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Il carcere visto da dentro. XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2022, pp. 30-31

<sup>330</sup> A. LORENZETTI, *Genere e detenzione. Le aporie costituzionali di fronte a una “doppia reclusione”*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2021, p. 147

<sup>331</sup> S. CIUFFOLETTI, *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, p. 52



di tali sezioni, che nella maggior parte dei casi non superano le 50 unità, rende ancora più problematica la vita detentiva femminile, per la mancanza di spazi e di attività trattamentali destinati alle donne<sup>332</sup>. Inoltre, nelle sezioni femminili all'interno di istituti maschili la quotidianità detentiva viene gestita in modo indifferenziato, cioè senza tenere in considerazione delle diverse esigenze dei generi, in particolare per quanto riguarda gli orari di apertura e chiusura delle celle, l'accesso alla scuola, i beni che i familiari possono portare alla persona reclusa<sup>333</sup>.

Lo spazio detentivo femminile si caratterizza per essere visivamente più piacevole rispetto a quello maschile. L'austerità dell'ambiente carcerario risulta mitigata dall'impegno delle donne recluse a ricreare nello spazio detentivo un clima familiare<sup>334</sup>: le celle del carcere femminile, infatti, sono più pulite, più ordinate e più spesso abbellite. L'inserimento delle donne all'interno di un'istituzione totale prettamente maschile rende la detenzione femminile spesso particolarmente afflittiva: le recluse, infatti, visto il diverso ruolo di genere che ricoprono nella società libera, soffrono maggiormente il distacco dall'ambiente domestico e familiare, che determina una sorta di alienazione dalla propria identità di genere<sup>335</sup>. La ripetizione di gesti familiari, come quelli di pulizia e di cura della persona e degli spazi quotidiani, è funzionale a ritrovare la propria intimità e la propria identità, nel tentativo di contrastare la spersonalizzazione che la reclusione crea, secondo una chiara inclinazione di genere<sup>336</sup>.

---

<sup>332</sup> G. FABINI, *Donne e carcere: quale genere di detenzione?*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Torna il carcere. XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2017

<sup>333</sup> A. ROSCIOLI, *La condizione della donna detenuta*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2007, p. 462

<sup>334</sup> T. PITCH, *Dove si vive, come si vive*, in E. CAMPELLI, F. FACCIOLI, V. GIORDANO, T. PITCH, *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, Feltrinelli, 1992, p. 65

<sup>335</sup> L. LOMBARDI, *Maternità in carcere. Una ricerca sulla salute riproduttiva delle donne negli Istituti a custodia attenuata per madri detenute (ICAM)*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2020, p. 511

<sup>336</sup> A. ROSCIOLI, *La condizione della donna detenuta*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2007, p. 463

È opportuno, infine, declinare il tema della circuitazione penitenziaria in una prospettiva di genere. Anzitutto, per quanto riguarda il regime di cui all'art. 41-bis O.P., nel 2022 le donne inserite in tale circuito erano 12: sebbene il numero possa apparire non rilevante, risulta essere comunque elevato se si pensa alle numerose e afflittive restrizioni cui sono sottoposte le persone inserite in tale regime<sup>337</sup>. Relativamente, invece, al circuito dell'Alta Sicurezza, a sua volta articolato su tre livelli, nel 2020 le donne recluse in Alta Sicurezza 3 erano 212,12 invece in Alta Sicurezza 2 e 1 in Alta Sicurezza 1<sup>338</sup>. Altra circuitazione presente nei penitenziari italiani è quella dedicata alle persone che collaborano con la giustizia: risultano presenti su tutto il territorio nazionale tre sezioni destinate ad ospitare donne collaboratrici di giustizia o parenti di collaboratori, per un numero complessivo di 6 donne<sup>339</sup>. A Chieti, unico caso in Italia, troviamo, infine, una sezione femminile per sex-offenders<sup>340</sup>. Al riguardo deve essere considerato come l'esiguità numerica della popolazione femminile detenuta non può che rendere ancora più gravose le condizioni di vita già particolarmente afflittive di chi vive all'interno di tali circuiti, caratterizzati da isolamento, scarsa socialità e esiguità delle attività rieducative<sup>341</sup>. Agli antipodi dell'Alta Sicurezza vi è il circuito della custodia attenuata, al quale le donne accedono principalmente in ragione della maternità. In Italia vi sono, infatti, cinque Istituti a Custodia Attenuata per Detenute Madri (ICAM)<sup>342</sup>, nei quali le donne possono scontare la pena detentiva o la custodia cautelare quando madri di figli di età inferiore ai sei anni<sup>343</sup>. Sempre all'interno del circuito della custodia

---

<sup>337</sup> C. CARROZZINO, *Donne in Alta Sicurezza e 41 bis*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, 2023

<sup>338</sup> Dati del Ministero dell'Interno consultabili su

[https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-09/donne\\_e\\_criminalita.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-09/donne_e_criminalita.pdf)

<sup>339</sup> C. CARROZZINO, *Donne in Alta Sicurezza e 41 bis*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, 2023

<sup>340</sup> G. FABINI, *La detenzione femminile*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Il carcere al tempo del coronavirus, XVI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Roma, pp. 193-197

<sup>341</sup> C. CARROZZINO, *Donne in Alta Sicurezza e 41 bis*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, 2023

<sup>342</sup> Di cui, però, solo quattro funzionanti.

<sup>343</sup> Si veda l. 21 aprile 2011, n. 62 "Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori."

attenuata, sul territorio italiano sono presenti solo quattro sezioni per semilibere (Rebibbia, Forlì, Reggio-Calabria, Perugia) e una sezione per detenute lavoranti ex art. 21 O.P.<sup>344</sup> Tra gli spazi detentivi dedicati al genere femminile vanno ricomprese anche, in una prospettiva intersezionale, le sei sezioni dedicate alle donne transgender, le quali, tuttavia, essendo allocate negli istituti maschili, scontano un grave stato di abbandono e di discriminazione<sup>345</sup>.

### 3.2 Il trattamento rieducativo

L'esiguità numerica della popolazione detenuta femminile e la sua disomogenea distribuzione sul territorio nazionale producono effetti diretti sul trattamento rieducativo, basato in particolare su opportunità lavorative, corsi di istruzione e formazione, nonché attività culturali, ricreative e sportive. Inevitabilmente, la presenza, la qualità e la quantità di tali occasioni rieducative dipendono dal numero delle donne detenute, sancendo una netta differenza tra la condizione detentiva negli istituti esclusivamente femminili e quella nelle piccole sezioni all'intero di carceri maschili<sup>346</sup>. La condizione delle donne recluse nelle sezioni femminili è particolarmente critica: la scarsità numerica si traduce spesso in inconsistenza dei fondi economici indirizzati alle opportunità trattamentali che, insieme all'impossibilità di svolgere attività comuni tra uomini e donne, rende di fatto per quest'ultime la detenzione priva dell'elemento rieducativo costituzionalmente garantito<sup>347</sup>. In sintesi, posta la generale scarsità dell'offerta rieducativa femminile, essa è ancora più scarsa, se non inesistente, nelle sezioni piuttosto che nelle

---

<sup>344</sup> G. FABINI, *La detenzione femminile*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Il carcere al tempo del coronavirus, XVI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Roma, pp. 193-197

<sup>345</sup> A. ROSSI, *Donne Lgbt+ e differenza di genere*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia, 2023*

<sup>346</sup> T. PITCH, *Dove si vive, come si vive*, in E. CAMPELLI, F. FACCIOLI, V. GIORDANO, T. PITCH, *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, Feltrinelli, 1992, p. 69

<sup>347</sup> F. MEOLA, *Detenzione e questioni di genere: a proposito della condizione carceraria femminile*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2022, p. 127

carceri<sup>348</sup>: tale dato è alquanto preoccupante se si considera che, come precedentemente visto, tre quarti della popolazione femminile si trova nelle sezioni.

Nella legislazione italiana dedicata alla pena detentiva il lavoro costituisce la principale attività attraverso la quale attuare l'opera rieducativa, ritenuta in grado di restituire identità e responsabilità alla persona detenuta<sup>349</sup>. L'attività lavorativa può essere svolta sia alle dipendenze della stessa Amministrazione Penitenziaria, sia per enti esterni: in concreto, solo un'esigua percentuale di detenuti lavora per soggetti esterni (13,26%), mentre nella maggior parte dei casi i reclusi sono impiegati alle dipendenze della stessa amministrazione (86,74%)<sup>350</sup>. Mentre in linea di massima i detenuti impegnati in un'attività lavorativa costituiscono un terzo della totale popolazione penitenziaria, osservando nello specifico la condizione femminile il numero sembra decisamente più alto: nel 2021, le detenute lavoranti erano 1.118 su 2.237, ossia il 49,9%<sup>351</sup>. Sebbene, dunque, le donne siano maggiormente impiegate in attività lavorative rispetto agli uomini, è da sottolineare come tali attività sono svolte quasi esclusivamente alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria (82,73% dei casi) e nella maggior parte dei casi le mansioni svolte sono quelle di addetta alle pulizie e aiuto cuoco<sup>352</sup>. Inoltre, si consideri che, per essere conteggiati tra i detenuti lavoratori, può bastare che la

---

<sup>348</sup> T. PITCH, *Dove si vive, come si vive*, in E. CAMPPELLI, F. FACCIOLI, V. GIORDANO, T. PITCH, *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, Feltrinelli, 1992, p. 70

<sup>349</sup> A. M. RIZZO, *Essere madri lavoratrici dal carcere*, in D. PAJARDI, R. ADORNO, C. M. LENDARO, C. L. ROMANO (a cura di), *Donne e carcere*, Varese, Giuffrè, 2018, p. 172. La convinzione, avallata dalla giurisprudenza costituzionale, che la rieducazione debba passare anzitutto attraverso l'attività lavorativa può spingere a chiedersi a quale identità di classe la persona detenuta venga effettivamente risocializzata. È bene considerare, inoltre, che nella realtà penitenziaria italiana il lavoro svolto all'interno del carcere offre ben poche possibilità di ottenere una reale occupazione una volta tornati nella società libera.

<sup>350</sup> Dati del Ministero della Giustizia, consultabili su

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?facetNode\\_1=0\\_2&facetNode\\_2=0\\_2\\_6&facetNode\\_3=0\\_2\\_6\\_11&contentId=SST168616&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_6&facetNode_3=0_2_6_11&contentId=SST168616&previousPage=mg_1_14)

<sup>351</sup> Rielaborazione dati del Ministero della Giustizia, consultabili su

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?facetNode\\_1=0\\_2&facetNode\\_2=0\\_2\\_6&facetNode\\_3=0\\_2\\_6\\_11&contentId=SST376216&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_6&facetNode_3=0_2_6_11&contentId=SST376216&previousPage=mg_1_14)

<sup>352</sup> G. FABINI, *Donne e carcere: quale genere di detenzione?*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Torna il carcere. XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2017

persona lavori anche solo poche o pochissime ore settimanali, con conseguente scarsa o scarsissima remunerazione<sup>353</sup>. Da ultimo, l'individualismo penitenziario determina una notevole differenza anche nell'accesso all'attività lavorativa: ad esempio, è più probabile che le donne detenute in istituti esclusivamente femminili abbiano un'occupazione lavorativa fissa, rispetto a quanto accade nelle sezioni, specie se queste sono di piccole dimensioni<sup>354</sup>. Infine, dal punto di vista della differenziazione territoriale, non in tutte le Regioni si lavora e in alcune si lavora poco<sup>355</sup>.

L'opera rieducativa, intesa quale offerta di servizi da parte dell'amministrazione penitenziaria volti a permettere ai detenuti di svolgere uno stile di vita diverso una volta liberi, non può che passare per l'educazione e l'istruzione, nello specifico corsi di scolarizzazione e di formazione professionale<sup>356</sup>. Anche per quanto riguarda tali attività la partecipazione femminile è nettamente superiore a quella maschile: nell'anno scolastico 2021-22, sono stati iscritti a qualche corso del ciclo di istruzione 20.357 detenuti, di questi, 835 erano donne<sup>357</sup>. Tuttavia, la consistente partecipazione femminile riguarda principalmente i corsi di alfabetizzazione e di istruzione di grado inferiore, mentre relativamente ai corsi scolastici di secondo livello la presenza è prevalentemente maschile<sup>358</sup>. Anche in questo caso si tratta di una problematicità legata alla scarsità di risorse destinate alla detenzione femminile, nonché all'individualismo penitenziario: nell'anno scolastico 2015-2016, ad esempio, solo 64 detenute risultavano iscritte ai licei, possibilità che era tuttavia

---

<sup>353</sup> S. MARIETTI, *Lavoro, formazione, istruzione, attività*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, 2023

<sup>354</sup> T. PITCH, *Dove si vive, come si vive*, in E. CAMPELLI, F. FACCIOLI, V. GIORDANO, T. PITCH, *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, Feltrinelli, 1992, p. 69

<sup>355</sup> G. FABINI, *Donne e carcere: quale genere di detenzione?*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Torna il carcere. XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2017

<sup>356</sup> Così art. 19 della Legge sull'ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975 n. 354).

<sup>357</sup> S. MARIETTI, *Lavoro, formazione, istruzione, attività*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, 2023

<sup>358</sup> S. MARIETTI, *Lavoro, formazione, istruzione, attività*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, 2023

presente solo in Campania e Lazio<sup>359</sup>. Tale carenza strutturale potrebbe essere facilmente colmata dall'abrogazione dell'arcaico principio di separazione dei sessi per lo svolgimento delle attività trattamentali.

Per quanto riguarda, invece, i corsi di formazione professionale, l'offerta oltre ad essere piuttosto scarsa, tanto che nella maggior parte dei casi la mancata partecipazione è dovuta all'assenza degli stessi, questa non è improntata alla crescita professionale ma ripropone piuttosto un'idea stereotipata del lavoro femminile<sup>360</sup>. I tipici corsi professionali offerti alle detenute sono quelli di parrucchiera, estetista, lavorazione della ceramica, dattilografia, assemblaggio di articoli di cancelleria, "lavoretti" che accentuano l'infantilizzazione prodotta dalla vita in un'istituzione totale<sup>361</sup>. Secondo Carol Smart, la tendenza riscontrabile in tutti i sistemi penali occidentali di offrire scarsi e stereotipati corsi di formazione professionale alle detenute trova la propria ragione nel fatto che le donne non vengono mai percepite come coloro che provvedono al sostentamento della famiglia e che, dunque, necessitano di lavori particolarmente remunerativi. In questo modo, le donne detenute, una volta tornate in libertà, verranno facilmente impiegate in lavori manuali o domestici, di norma sottopagati, o torneranno allo stato dipendente di casalinga, piuttosto comune tra le reclusi<sup>362</sup>. Anche in questo caso, la difficoltà nell'accedere a corsi di formazione professionale non stereotipati è dovuta all'impossibilità di svolgere attività in comune con i detenuti: è palese come la separazione dei sessi penalizzi e discrimini le donne per i numeri limitati della detenzione femminile<sup>363</sup>.

---

<sup>359</sup> G. FABINI, *Donne e carcere: quale genere di detenzione?*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Torna il carcere. XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2017

<sup>360</sup> A. LORENZETTI, *Genere e detenzione. Le aporie costituzionali di fronte a una "doppia reclusione"*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2021, pp. 147-148

<sup>361</sup> T. PITCH, *Dove si vive, come si vive*, in E. CAMPELLI, F. FACCIOLI, V. GIORDANO, T. PITCH, *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, Feltrinelli, 1992, p. 80

<sup>362</sup> C. SMART, *Donne, Crimine e Criminologia*, Roma, Armando Armando, 1981, p. 160

<sup>363</sup> S. RONCONI, G. ZUFFA, *La prigionia delle donne. Idee e pratiche per i diritti*, Roma, Ediesse, 2020, p. 68

La riproposizione del ruolo di genere tradizionale è palese anche nelle attività culturali e ricreative, che completano il trattamento rieducativo. L'accesso a tali attività è di gran lunga maggiore rispetto al lavoro e all'istruzione, ad eccezione dello sport; tuttavia, la qualità delle attività trattamentali e la natura dei progetti di risocializzazione offerti alle donne recluse sono quasi sempre riducibili ad attività di cura ovvero a faccende di carattere domestico, tradizionalmente declinate al femminile<sup>364</sup>. Negli istituti e, in particolare, nelle sezioni femminili non mancano mai i corsi di cucito e sartoria, di pittura e di cucina, che restituiscono un'immagine della donna quasi ottocentesca<sup>365</sup>. In particolare, la sartoria è un'attività sempre presente nella detenzione femminile, sia nella forma di attività ricreativa sia nella veste di corso professionalizzante<sup>366</sup>. L'offerta trattamentale, dunque, è ancora oggi fortemente legata ad un'idea stereotipata del genere femminile, ragione per cui molte detenute non partecipano a tali attività ritenendole inadeguate<sup>367</sup>.

Posta l'analisi del trattamento rieducativo dal punto di vista femminile, è lecito chiedersi quale genere di risocializzazione il carcere italiano propone alle detenute. La rieducazione consiste in un'opera di adeguamento della persona ad un certo modello sociale: nel caso degli uomini, tale modello è quello del "buon cittadino" che vive del proprio lavoro; nel caso delle donne, invece, risulta del tutto attuale il modello moglie-madre-casalinga<sup>368</sup>. Significativa, a tal riguardo, è la maggiore penalizzazione della negligenza delle donne nel tenere pulita la propria cella, comportamento che costituisce un'infrazione disciplinare molto più spesso

---

<sup>364</sup> F. MEOLA, *Detenzione e questioni di genere: a proposito della condizione carceraria femminile*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2022, p. 127

<sup>365</sup> Ricerca sulla detenzione femminile in Emilia-Romagna

<sup>366</sup> G. FABINI, *La detenzione femminile*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Il carcere al tempo del coronavirus, XVI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Roma, pp. 193-197

<sup>367</sup> S. ROSSETTI, *La detenzione femminile tra uguaglianza e differenza*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, pp. 134-135

<sup>368</sup> S. RONCONI, G. ZUFFA, *La prigione delle donne. Idee e pratiche per i diritti*, Roma, Ediesse, 2020, p. 115

addebitata alle recluse che ai detenuti<sup>369</sup>. In forza degli stereotipi che informano la società patriarcale, infatti, al genere femminile vengono richiesti standard di decoro e di pulizia più alti rispetto al genere maschile<sup>370</sup>. In sostanza, le opportunità lavorative e le attività ricreative, nonché le sanzioni disciplinari, rendono palese come l'ideologia della rieducazione attraverso l'apprendimento del ruolo femminile tradizionale, che ha accompagnato la nascita del carcere femminile, è ancora presente, sebbene, come si vedrà, oggi risulta maggiormente incentrato sul modello della "buona madre". In conclusione, sebbene successivamente alla modifica legislativa del 2018<sup>371</sup>, l'art.1 della Legge sull'Ordinamento Penitenziario preveda l'individualizzazione del trattamento rieducativo sulla base del genere e l'assenza di discriminazione in relazione al sesso, la realtà carceraria italiana sconta tutt'ora due gravi problematiche: la marginalità della condizione detentiva femminile, nonché la stereotipizzazione e la minorazione delle donne detenute<sup>372</sup>.

### 3.3 La salute

Altro ambito in cui la struttura "gendered" del carcere produce conseguenze negative per la popolazione femminile detenuta è quello della salute: le donne recluse manifestano spesso il proprio disagio per la condizione detentiva attraverso una serie di disturbi fisici e psicologici, che necessita di un'attenzione specifica<sup>373</sup>. Tuttavia, l'esiguità numerica della popolazione femminile, spesso allocata in piccole sezioni all'interno di istituti maschili, si traduce nella difficoltà per le detenute ad accedere al servizio sanitario, nonché nell'indisponibilità di cure

---

<sup>369</sup> A. ALONSO MERINO, *Infrazioni disciplinari e punizioni*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, 2023

<sup>370</sup> A. ALONSO MERINO, *Infrazioni disciplinari e punizioni*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, 2023

<sup>371</sup> Modifica attuata mediante il D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123

<sup>372</sup> A. ROSSI, *Donne Lgbt+ e differenza di genere*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, 2023

<sup>373</sup> L. LOMBARDI, *Maternità in carcere. Una ricerca sulla salute riproduttiva delle donne negli Istituti a custodia attenuata per madri detenute (ICAM)*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2020, p. 513



mediche che rispondano ai bisogni specifici delle donne<sup>374</sup>. Solo all'interno degli istituti di pena femminili, infatti, è possibile dare forma a quella maggiore specializzazione delle prestazioni mediche in grado di dare attuazione in modo concreto al diritto alla salute delle donne in carcere<sup>375</sup>. La salute femminile, peraltro, è espressamente tutelata dall'Ordinamento penitenziario solo quando collegata alla gravidanza e al puerperio<sup>376</sup>: come si analizzerà successivamente, infatti, la detenuta madre è oggetto di maggiore attenzione istituzionale. Mancano, invece, opportune disposizioni volte a consentire una congrua assistenza medica per le varie patologie attinenti alla sfera sessuale e riproduttiva, esclusa la gravidanza, di cui le donne recluse soffrono in particolar modo<sup>377</sup>.

La salute, peraltro, non è solo sinonimo di assenza di malattia, ma anche di benessere in senso lato, che passa necessariamente attraverso il corpo e il rapporto con questo, che nell'ambito dell'esperienza detentiva assume un significato ancora più complesso<sup>378</sup>. Sulla spinta delle istituzioni europee, l'ordinamento penitenziario italiano si è dotato nel 2008 di un Regolamento interno per gli istituti e le sezioni femminili, ossia un regolamento-tipo, al quale i singoli istituti devono dare concreta attuazione, finalizzato “a colmare una grave lacuna dell'organizzazione penitenziaria, favorendo l'introduzione su tutto il territorio nazionale di una regolamentazione specifica che tenga conto delle peculiarità dell'esecuzione penale

---

<sup>374</sup> V. GIORDANO, *Tempo e corpo recluso: i ritmi della salute e della malattia*, in E. CAMPELLI, F. FACCIOLI, V. GIORDANO, T. PITCH, *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, Feltrinelli, 1992, p. 135

<sup>375</sup> Così M. GRAZIOSI, *Salute della donna e detenzione*, che costituisce l'allegato 4 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, consultabile su [https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep\\_tavolo3\\_allegato4.pdf](https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo3_allegato4.pdf)

<sup>376</sup> Nello specifico, “in ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere” (art. 11, co. 8, l. n. 354/1975).

<sup>377</sup> L. LOMBARDI, *Maternità in carcere. Una ricerca sulla salute riproduttiva delle donne negli Istituti a custodia attenuata per madri detenute (ICAM)*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2020, p. 514

<sup>378</sup> V. GIORDANO, *Tempo e corpo recluso: i ritmi della salute e della malattia*, in E. CAMPELLI, F. FACCIOLI, V. GIORDANO, T. PITCH, *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, Feltrinelli, 1992, p. 135

riguardante il genere femminile”.<sup>379</sup> Il Regolamento, in particolare, ha dettato una serie di disposizioni per la cura della donna in quanto tale: in particolare, si è prevista la disponibilità di specchi a tutta altezza, di assi e ferri da stiro, la possibilità di acquistare cosmetici (in precedenza consentiti solo in forza di autorizzazione del sanitario) e di fruire del servizio di parrucchiera<sup>380</sup>. Se da una parte l’attenzione al proprio corpo caratterizza la condizione detentiva femminile, come forma di resistenza alla depersonalizzazione determinata dall’esperienza detentiva<sup>381</sup>, tale regolamento dimostra la difficoltà delle istituzioni italiane, in primis quelle penali, di ragionare al di fuori dei soliti schemi di dominio e di prevaricazione di origine patriarcale, che da sempre passano attraverso il corpo<sup>382</sup>. Come evidenziato da Rossetti, “alla ricerca di una differenza femminile, l’Amministrazione penitenziaria ne individua, dunque, il luogo nel corpo della donna e nelle regole estetiche e igieniche (...), dimostrando in questo modo una linea di continuità con i mutamenti, le trasformazioni e gli aggiornamenti della tradizione patriarcale che, dalla rivoluzione sessantottina ad oggi, ha riformulato le sue esigenze di controllo sostituendo e/o affiancando il disciplinamento secondo il canone familiare con quello secondo il canone del godimento sessuale ed estetico.”<sup>383</sup>

#### **4. La maternità in carcere**

Il tema delle detenute madri è quello che ha riscosso maggiore attenzione sia scientifica sia mediatica, ma anche istituzionale: come sopra anticipato, la maternità è l’unico aspetto in relazione al quale l’ordinamento penitenziario disciplina in

---

<sup>379</sup> Questo è l’intento dietro l’introduzione del Regolamento-tipo per la detenzione femminile, come dichiarato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nella Circolare n. GDAP-0308268-2008, del 17.09.2008.

<sup>380</sup> M. V. VALENTINO, *Diritto alla salute e carcere dall’ottica della detenzione femminile*, in *Antigone*, 2016, p. 96

<sup>381</sup> S. RONCONI, G. ZUFFA, *La prigione delle donne. Idee e pratiche per i diritti*, Roma, Ediesse, 2020, p. 79

<sup>382</sup> S. ROSSETTI, *La detenzione femminile tra uguaglianza e differenza*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, p. 137

<sup>383</sup> S. ROSSETTI, ult. op. cit., p. 139

modo esplicito la condizione detentiva femminile. Mentre alle origini del carcere femminile era esclusa la possibilità per le detenute madri di tenere con sé i figli, la Legge sull'Ordinamento Penitenziario (l. 16 luglio 1975 n. 354) ha introdotto tale possibilità, oggi prevista dall'art. 14 co. 5 di tale legge: “alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.” Sebbene dopo la riforma penitenziaria attuata mediante il Decreto legislativo n. 123 del 2018 vi sono maggiori disposizioni nelle quali si disciplina la detenzione femminile, rimaste tuttavia lettera morta, significativo è il fatto che le differenze di genere vengano valorizzate e tutelate solo in quanto legate alla maternità, quasi che le donne vengano prese in considerazione esclusivamente quando aderenti al ruolo di madre<sup>384</sup>. Nel contesto italiano, infatti, il ripensamento della condizione detentiva femminile è stato attuato unicamente nella prospettiva delle donne reclusi che siano madri<sup>385</sup>. Significativa in tal proposito è la riforma attuata mediante la legge 8 marzo 2001 n. 40 (c.d. Legge Finocchiaro), la quale, al fine di tutelare il rapporto delle detenute madri con i propri figli, dispone una serie di strumenti quali la detenzione domiciliare speciale e l'assistenza all'esterno ai figli minori (art. 47-quinquies, 47-sexies e art. 21-bis O.P.). Altro intervento riformatore per la detenzione femminile, sempre indissolubilmente legato alla maternità, è stato attuato con la legge 21 aprile 2011 n. 62, mediante la quale è stata introdotta la possibilità per le detenute madri di eseguire la custodia cautelare o la pena detentiva presso gli Istituti a Custodia Attenuata per Detenute Madri (ICAM). Dunque, tanto l'interesse del sistema giuridico, quanto quello della comunità scientifica, i cui contributi sono decisamente più copiosi in tema di detenute madri, non è rivolto alla condizione detentiva femminile ma piuttosto alla tutela di quei bambini che ancora oggi vivono in carcere.

---

<sup>384</sup> M. L. FADDA, *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, in [http://www.ristretti.it/commenti/2010/aprile/pdf12/articolo\\_fadda.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2010/aprile/pdf12/articolo_fadda.pdf)

<sup>385</sup> S. CIUFFOLETTI, *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, p. 54

Oltre all'idea stereotipata in base alla quale la funzione sociale delle donne è inevitabilmente legata alla maternità, la scelta di consentire alle detenute di tenere con sé i figli durante la reclusione risponde anche ad una problematica effettiva, già precedentemente messa in rilievo, dovuta alla struttura ancora patriarcale della famiglia. Sebbene, invero, il numero delle donne in carcere sia particolarmente esiguo, le conseguenze, specie in ambito familiare, prodotte dalla detenzione femminile sono assai più gravose di quelle prodotte dalla reclusione maschile. Se, infatti, la maggior parte degli uomini detenuti che hanno figli possono contare su una presenza femminile esterna che assicura l'unità della famiglia e l'assolvimento delle responsabilità a questa collegate, non si può dire lo stesso quando ad essere private della libertà sono le donne<sup>386</sup>. La detenzione femminile, molto più spesso di quella maschile, determina la disgregazione della famiglia e il conseguente affidamento dei figli alla famiglia allargata o ad istituti per minori<sup>387</sup>. Come suggerito da Daly, le cui riflessioni sono state analizzate nel capitolo secondo, il diverso atteggiamento del sistema penale nei confronti del genere femminile è determinato dai diversi ruoli che uomini e donne ricoprono all'interno della famiglia e dalla conseguente ripartizione delle responsabilità familiari, tali per cui il venir meno della figura femminile ha un costo sociale nettamente più alto dell'assenza paterna<sup>388</sup>.

Quando si parla di maternità in carcere, si può notare anche una maggiore disponibilità dei dati ufficiali, i quali, invece, risultano assai scarsi in tema di detenzione femminile. Anzitutto, le reclusi che hanno figli sono costituiscono il 63,7% dell'intera popolazione femminile detenuta<sup>389</sup>. Per quanto riguarda, invece,

---

<sup>386</sup> T. PITCH, *Le differenze di genere*, in M. BARBAGLI, U. GATTI (a cura di), *La criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 177

<sup>387</sup> M. L. FADDA, *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, in [http://www.ristretti.it/commenti/2010/aprile/pdf12/articolo\\_fadda.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2010/aprile/pdf12/articolo_fadda.pdf)

<sup>388</sup> K. DALY, *Rethinking Judicial Paternalism: Gender, Work-Family Relations, and Sentencing*, in *Gender & Society*, 1989, pp. 9-36

<sup>389</sup> S. MARIETTI, *I numeri della detenzione femminile: poche e poco criminali*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, 2023

la presenza di bambini in carcere, dopo una notevole diminuzione durante il periodo della pandemia, al 28 febbraio 2023 il numero risulta in leggera crescita: i bambini di età inferiore ai 3 anni presenti negli istituti di pena di tutto il territorio nazionale sono 24<sup>390</sup>. Di questi, 11 bambini vivono nell'ICAM di Lauro, 5 bambini sono ospitati nell'ICAM di Milano, mentre negli ICAM interni agli istituti di pena di Torino, Roma-Rebibbia e Venezia Giudecca si trovano 2 bambini ciascuno; i restanti bambini sono ospitati all'interno delle c.d. sezioni nido, ovvero spazi ricavati all'interno delle sezioni femminili. La permanenza in tali sezioni risulta ancora più problematica e afflittiva per i bambini: oltre alla mancanza di personale medico pediatrico, in molti degli istituti che ospitano sezioni nido mancano aree esterne attrezzate con giochi e non sono previste cucine separate in cui preparare i pasti per i bambini<sup>391</sup>.

Gli interventi legislativi volti a tutelare la genitorialità, che si declinano quasi solo esclusivamente al femminile, operano su due fronti: da una parte la minimizzazione della carcerazione mediante una maggiore possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione; dall'altra l'adattamento delle strutture penitenziarie all'ipotesi di convivenza con i figli, come nel caso delle sezioni nido e degli ICAM<sup>392</sup>. Il principio che ha ispirato tali provvedimenti è quello del "superiore interesse del minore", in base al quale è possibile marginalizzare la pena detentiva o consentire al genitore recluso maggiori contatti con il mondo esterno<sup>393</sup>. La criticità riscontrata in tale disciplina è l'assenza di una parità genitoriale: madre e padre non accedono in modo egualitario a misure e istituti volti a tutelare il

---

<sup>390</sup> Dati del Ministero della Giustizia, consultabili su [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?contentId=SST418771&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST418771&previousPage=mg_1_14)

<sup>391</sup> ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Il carcere secondo la Costituzione. XV rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, 2019, p. 54

<sup>392</sup> G. MANTOVANI, *La marginalizzazione del carcere in funzione di tutela della relazione madre-figlio*, MANTOVANI G. (a cura di), *Donne ristrette*, Memorie del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino, Milano, Ledizioni, 2018, p. 198

<sup>393</sup> J. LONG, *Essere madre dietro le sbarre*, in MANTOVANI G. (a cura di), *Donne ristrette*, Memorie del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino, Milano, Ledizioni, 2018, p. 108

benessere dei propri figli, ma le disposizioni ripropongono un preciso assetto familiare, che mette al centro la figura femminile, determinando, di fatto, una forte differenziazione di genere. Se la disciplina penitenziaria riconosce e tutela la maternità quale unico rapporto affettivo che non può essere interrotto dalla detenzione, l'effetto, tuttavia, è quello di un'ulteriore ghetizzazione della madre-donna-detenuta: il modello culturale che viene riproposto è quello di un rapporto simbiotico madre-figlio, anche quando mantenere questo implica privare un bambino della libertà<sup>394</sup>.

#### **4.1 Le misure alternative alla detenzione per le detenute madri**

La crescente consapevolezza dei gravi effetti patogeni della carcerazione dei bambini insieme alle proprie madri ha determinato una sempre maggiore marginalizzazione della pena detentiva, in favore della figura femminile. Ad oggi esistono varie misure alternative alla detenzione alle quali è possibile accedere sia dalla detenzione sia direttamente dallo stato di libertà, nonché una serie di istituti, come la sospensione e il rinvio dell'esecuzione penale, che al fine di tutelare il rapporto madre-figlio rinunciano temporaneamente alla pretesa punitiva statale.

Nello specifico, la detenzione domiciliare c.d. speciale prevede che “le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli” (art. 47-quinquies co. 1 O.P.). “La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre”

---

<sup>394</sup> M. L. FADDA, *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, in [http://www.ristretti.it/commenti/2010/aprile/pdf12/articolo\\_fadda.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2010/aprile/pdf12/articolo_fadda.pdf)

(art. 47-quinquies co. 7 O.P.). Nella disciplina della detenzione domiciliare speciale la figura paterna è subordinata a quella materna, ossia viene presa in considerazione solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui la madre sia assolutamente impossibilitata. Ancora, nell'istituto del rinvio dell'esecuzione della pena, tanto nell'ipotesi obbligatoria, quanto in quella facoltativa, il genitore nei cui confronti si prevede una deroga alla disciplina ordinaria è sempre la madre. In particolare, "l'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita: 1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta; 2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno (...)" (art. 146 co. 1 c.p.). "L'esecuzione di una pena può essere differita: (...) 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni." Nel caso del rinvio dell'esecuzione della pena, a differenza della detenzione domiciliare speciale, la figura maschile è del tutto assente, in quanto non viene valutata neppure in via surrogatoria. Le disposizioni sono accomunate dall'assenza di parità genitoriale: ad essere tutela è il rapporto madre-figlio, mentre la figura paterna, del tutto residuale, entra in gioco unicamente quando non è presente o viene meno la figura femminile. Questo modo di intendere la genitorialità del sistema giuridico italiano, ossia esclusivamente declinata al femminile, riproduce una divisione delle responsabilità familiari sulla base del genere che da tempo si assumono superate nella società libera<sup>395</sup>. Con tali disposizioni si è, di fatto, sostituita all'immagine lombrosiana della donna criminale la visione cristallizzata di una donna matrice di vita, deterministicamente definita nel suo esclusivo rapporto con il figlio<sup>396</sup>. Inoltre, è bene sottolineare come la misura della detenzione domiciliare speciale, introdotta con la finalità di tutelare il rapporto madre-figlio prima ancora che assicurare l'istanza securitaria statale, sia di fatto scarsamente applicata<sup>397</sup>. Delle 1.185 donne

---

<sup>395</sup> S. CIUFFOLETTI, *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, p. 61

<sup>396</sup> S. CIUFFOLETTI, *ult.*, op. cit., p. 61

<sup>397</sup> S. GIACOMINI, *Donne e carcere, è un fatto di relazione! Aspetti e prospettive della detenzione femminile, che i numeri non raccontano*, in *Antigone*, 2013, p. 145

che a gennaio 2023 risultano in detenzione domiciliare, infatti, solo 36 lo sono in forza dell'art. 47-quinquies co. 1 O.P.<sup>398</sup>

## 4.2 Gli Istituti a Custodia Attenuata per Detenute Madri

Gli Istituti a Custodia Attenuata per Detenute Madri (ICAM) sono stati introdotti mediante la legge n. 62 del 21 aprile 2011, con l'intento di evitare la carcerazione delle donne con figli minori di sei anni, se non nell'ipotesi in cui vi siano esigenze di eccezionale rilevanza: in tal caso la detenzione sarà disposta presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri<sup>399</sup>. Il primo ICAM è stato istituito in via sperimentale a Milano nel 2007, al fine di sostituire la sezione nido del carcere San Vittore e offrire alle detenute madri una sistemazione adeguata per i propri bambini<sup>400</sup>. Con l'intervento del 2011, il legislatore ha poi definitivamente previsto la custodia attenuata nelle case-famiglia protette sia per eseguire la custodia cautelare (art. 285-bis c.p.p.), sia per scontare la pena detentiva (art. 47-ter co. 1 lett. a) e b) O.P.), nonché per eseguire la misura della detenzione domiciliare quando non vi è altro luogo di privata dimora (art. 47-quinquies co. 1-bis O.P.). Lo scopo di tali istituti, dunque, è quello di limitare la presenza di bambini all'interno delle carceri e, allo stesso tempo, di garantire la sicurezza della collettività nei confronti di madri destinatarie di una sentenza di condanna o di un provvedimento di custodia cautelare<sup>401</sup>. Ad oggi, gli ICAM sul territorio nazionale sono formalmente cinque, situati a Lauro (provincia di Avellino), Milano, Torino,

---

<sup>398</sup> Dati del Ministero della Giustizia, consultabili su [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?contentId=SST412705&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST412705&previousPage=mg_1_14)

<sup>399</sup> L. LOMBARDI, *Maternità in carcere. Una ricerca sulla salute riproduttiva delle donne negli Istituti a custodia attenuata per madri detenute (ICAM)*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2020, p. 157

<sup>400</sup> G. MANTOVANI, *La marginalizzazione del carcere in funzione di tutela della relazione madre-figlio*, MANTOVANI G., a cura di, *Donne ristrette*, Memorie del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino, Milano, Ledizioni, 2018, p. 306

<sup>401</sup> C. CANZIANI, *Il sacrificio della maternità*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Torna il carcere. XIII rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2017



Venezia-Giudecca e Cagliari (non in funzione), di cui solo alcuni sono istituti distinti ed autonomi rispetto al carcere. Attualmente le donne ospitate in tali istituti sono in totale 14 sul territorio nazionale, dunque una minuscola parte delle detenute madri<sup>402</sup>.

Dal punto di vista strutturale, gli ICAM si caratterizzano per il tentativo di ricreare un ambiente il più possibile simile a quello domestico in condizioni di libertà, sulla base di un modello familiare-comunitario: ad esempio, il personale di polizia penitenziaria non utilizza la divisa e sono meno presenti le grandi barriere architettoniche, come sbarre e cancelli, che connotano l'edilizia penitenziaria ordinaria<sup>403</sup>. In particolare, l'ICAM di Milano, interamente indipendente dall'istituto di pena San Vittore, presenta tutte le caratteristiche di una casa "normale" dove mamme e bambini godono di spazi pensati per loro e a loro interamente dedicati<sup>404</sup>. La vita all'interno degli ICAM è diversa da quella del carcere: i rapporti di potere sono meno visibili in quanto tutti, operatori e reclusi, contribuiscono responsabilmente alla vita in comune, in vista di un obiettivo prioritario, consentire un rapporto madri-figli il più possibile sereno ed evitare la regressione/deresponsabilizzazione della detenuta<sup>405</sup>. All'interno degli ICAM, infatti, le madri detenute godono di una maggiore autonomia anche nello svolgimento del ruolo genitoriale: ad esempio, alle mamme in prima persona è stata restituita la possibilità di preparare i pasti per i propri figli<sup>406</sup>. A quest'ultimi è garantita la frequenza dei corsi scolastici al di fuori dell'istituto, nonché è consentito

---

<sup>402</sup> ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, 2023

<sup>403</sup> C. VERGINE, *La vicenda cautelare: le modalità esecutive delle misure custodiali*, in D. PAJARDI, R. ADORNO, C. M. LENDARO, C. L. ROMANO (a cura di), *Donne e carcere*, Varese, Giuffrè, 2018, p. 80

<sup>404</sup> G. MANZELLI, *La prima esperienza degli Istituti a Custodia Attenuata per Detenute Madri*, in D. PAJARDI, R. ADORNO, C. M. LENDARO, C. L. ROMANO (a cura di), *Donne e carcere*, Varese, Giuffrè, 2018

<sup>405</sup> M. L. FADDA, *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, in [http://www.ristretti.it/commenti/2010/aprile/pdf12/articolo\\_fadda.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2010/aprile/pdf12/articolo_fadda.pdf)

<sup>406</sup> G. MANZELLI, *La prima esperienza degli Istituti a Custodia Attenuata per Detenute Madri*, in D. PAJARDI, R. ADORNO, C. M. LENDARO, C. L. ROMANO (a cura di), *Donne e carcere*, Varese, Giuffrè, 2018, p. 217

l'accesso a tutte le attività per l'infanzia promosse sul territorio (ludoteca, attività di gioco presso i parchi pubblici, attività sportive) ma la concreta possibilità di partecipare a tali iniziative è di fatto rimessa alla disponibilità degli educatori e dei volontari, essendo la madre impossibilitata ad accompagnare il minore<sup>407</sup>.

Sebbene gli Istituti a Custodia Attenuata per Detenute Madri costituiscano un esempio di umanizzazione della pena nonché un tentativo di evitare la scissione dei rapporti affettivi che la carcerazione produce, questi non sono privi di criticità dal punto di vista ideologico. In primo luogo, come rilevato rispetto alle misure alternative alla detenzione, bisogna mettere in luce la residualità della figura paterna: il padre, infatti, può scontare la custodia cautelare o la pena negli Istituti a Custodia Attenuata solo se la madre è morta o assolutamente impossibilitata<sup>408</sup>. È chiaro come l'ordinamento penitenziario italiano riconosca un diverso ruolo e una diversa responsabilità femminili nella cura e assistenza dei figli, mentre il genere maschile, solo in via sussidiaria, viene fatto rientrare a forza in una normativa disegnata appositamente per le detenute madri<sup>409</sup>. In secondo luogo, la convivenza simbiotica tra madre e figlio, oltre ad essere alquanto problematica sotto il profilo dello sviluppo psicologico del bambino, esaspera un rapporto, quello genitoriale, già messo fortemente in crisi dalla commissione del reato e dalle conseguenze giuridiche di questo.

“Le donne, madri e detenute commettendo un reato, non hanno violato solamente le norme penali, ma hanno anche trasgredito le norme di genere, che impongono loro, in quanto donne, di ricoprire un determinato ruolo all'interno della società, caratterizzato da cura ed obbedienza, e si sono macchiate, infine, della colpa di

---

<sup>407</sup> G. MANZELLI, *La prima esperienza degli Istituti a Custodia Attenuata per Detenute Madri*, in D. PAJARDI, R. ADORNO, C. M. LENDARO, C. L. ROMANO (a cura di), *Donne e carcere*, Varese, Giuffè, 2018

<sup>408</sup> Così art. 47-ter co. 1 lett. a) e b) O.P.; art. 47-quinquies co. 7 O.P.

<sup>409</sup> S. CIUFFOLETTI, *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, p. 68

essere delle cattive madri.”<sup>410</sup> Nonostante la giurisprudenza costituzionale<sup>411</sup> abbia chiarito che per alcune tipologie di reati alla condanna non consegua automaticamente la decadenza dalla responsabilità genitoriale, tra le detenute prevale un senso di inadeguatezza rispetto al proprio ruolo di madre<sup>412</sup>. Proprio con riguardo alla genitorialità in carcere, si può osservare l’esistenza di un diverso parametro nel giudizio dei comportamenti delle persone reclusi sulla base del genere. Difatti, le donne vengono iper-responsabilizzate così da generare un forte senso di colpa nei confronti dei figli per la condotta criminale, mentre gli uomini vengono deresponsabilizzati, tanto che la loro assenza, a differenza della condotta materna, non è oggetto di giudizio quanto una ragione aggiuntiva per la madre a rifuggire le occasioni di reato e partecipare attivamente alla propria rieducazione<sup>413</sup>.

Le detenute madri si trovano a dover prendere una scelta complessa e sofferta, quella se convivere con i propri figli ma relegarli in un contesto afflittivo, oppure se lasciarli fuori dall’istituzione carceraria, sempre che possano contare su alternative valide all’esterno, rassegnandosi però all’idea di poter coltivare tale rapporto solo attraverso i colloqui<sup>414</sup>. Peraltro, le detenute che scelgono di tenere con sé i propri figli, convivono con un costante senso di colpa nei confronti di questi e, contestualmente, vengono spesso accusate di strumentalizzare il proprio ruolo materno al fine di poter accedere a misure alternative o a regimi detentivi meno afflittivi<sup>415</sup>. La maternità in carcere, dunque, sebbene costituisca una grande risorsa umana e affettiva per le donne reclusi, è una scelta alquanto controversa. La

---

<sup>410</sup> F. BONASSI, *Lo sportello di Antigone a Pozzuoli: cattive madri*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, 2023

<sup>411</sup> A tal proposito si veda C. cost. 31/2012

<sup>412</sup> S. RONCONI, G. ZUFFA, *La prigionia delle donne. Idee e pratiche per i diritti*, Roma, Ediesse, 2020, pp. 95-96

<sup>413</sup> S. RONCONI, G. ZUFFA, *La prigionia delle donne. Idee e pratiche per i diritti*, Roma, Ediesse, 2020, p. 91

<sup>414</sup> A. M. RIZZO, *Essere madri lavoratrici dal carcere*, in D. PAJARDI, R. ADORNO, C. M. LENDARO, C. L. ROMANO (a cura di), *Donne e carcere*, Varese, Giuffrè, 2018, p. 179

<sup>415</sup> S. CIUFFOLETTI, *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, p. 60

maggior parte delle detenute che sceglie di convivere con i propri figli nello stato detentivo, infatti, è priva di una rete familiare esterna che sia in grado di prendersi cura di bambini piccoli<sup>416</sup>. Come analizzato nel capitolo precedente con riguardo all'infanticidio, scelte femminili controverse e criticabili sono spesso la diretta conseguenza di carenze strutturali di uno Stato privo di un opportuno sistema di welfare. La presenza dei figli, inoltre, è spesso utilizzata come argomentazione da parte degli operatori del sistema penitenziario per ottenere comportamenti collaborativi da parte delle detenute, nonché per spingere queste ad abbandonare la carriera criminale, anche quando è frutto di problematiche strutturali quali povertà, marginalità, tossicodipendenza, malattie mentali<sup>417</sup>. La funzione di cura del minore, che la madre detenuta riesce a svolgere più facilmente negli Istituti a Custodia Attenuata, non è stata considerata come semplice accudimento materiale, ma come assunzione di responsabilità e di svolgimento di compiti di trasmissione e formazione, di sicura efficacia in termini rieducativi per il genere femminile<sup>418</sup>. Se per i detenuti uomini l'opera di risocializzazione avviene principalmente attraverso il lavoro, per le donne recluse i figli sono l'argomentazione più convincente nel processo rieducativo: "la maternità, così come il lavoro per gli uomini, diventa in questo modo uno strumento per sorvegliare e punire, per indurre al pentimento e fare redimere, limitandosi ad essere un dovere al quale adempiere – senza, tra l'altro, la messa a disposizione degli strumenti necessari a tal fine – e non anche un diritto da esercitare"<sup>419</sup>. Sebbene nella struttura sociale odierna essere donna non coincide più con l'essere madre, per le donne detenute il modello "normale" di

---

<sup>416</sup> E. CAMPELLI, *Le storie interrotte: i figli*, in E. CAMPELLI, F. FACCIOLI, V. GIORDANO, T. PITCH, *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, Feltrinelli, 1992, p. 124

<sup>417</sup> F. BONASSI, *Lo sportello di Antigone a Pozzuoli: cattive madri*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, 2023

<sup>418</sup> M. L. FADDA, *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, in [http://www.ristretti.it/commenti/2010/aprile/pdf12/articolo\\_fadda.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2010/aprile/pdf12/articolo_fadda.pdf)

<sup>419</sup> F. BONASSI, *Lo sportello di Antigone a Pozzuoli: cattive madri*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE (a cura di), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, 2023

comportamento sul solco del quale viene svolta l'opera di rieducazione è ancora il ruolo materno<sup>420</sup>. In conclusione, significativo è il fatto che la maternità riassume non solo ogni discorso sulla genitorialità in carcere, ma anche ogni riflessione sulla detenzione femminile. Gli stereotipi di genere e i ruoli sociali che nella società libera si assumono superati, appaiono più che attuali nel sistema giuridico italiano.

---

<sup>420</sup> S. RONCONI, G. ZUFFA, *La prigione delle donne. Idee e pratiche per i diritti*, Roma, Ediesse, 2020, p. 76

## Conclusioni

Dalla teoria lombrosiana sulle donne e sulla criminalità femminile ad oggi, molto è cambiato nella società dal punto di vista del genere; tuttavia, la scarsa partecipazione delle donne al mondo criminale e la conseguente esigua presenza femminile in carcere sono rimaste pressoché invariate. Sebbene oggi gli stereotipi e i ruoli di genere siano differenti rispetto a quelli che si sono visti essere alla base delle tesi criminologiche ottocentesche, anche nella società contemporanea essere donna determina molteplici forme di discriminazione e di violenza nel rapporto con la giustizia penale. Oggi i pregiudizi e le aspettative sociali che riguardano il genere femminile si declinano principalmente attraverso il corpo e la maternità, due aspetti che, come visto, per il sistema penale esauriscono le differenze di genere tra uomini e donne che commettono reati.

Il sistema penale, oltre a svolgere una serie di funzioni dichiarate, come quella rieducativa ex art. 27 co. 3 della Costituzione italiana, persegue anche finalità informali, che attengono all'ordine e al controllo sociale. Secondo Foucault, la penalità, in quanto espressione di un potere, quello di punire, è produttiva di realtà: stabilendo attraverso il diritto cosa è giusto e cosa è sbagliato, la disciplina penale plasma gli individui e i ruoli sociali di questi. Analizzando le caratteristiche sociodemografiche della popolazione detenuta, appare evidente come il carcere non solo sia un grande contenitore di marginalità, ma sia altresì produttivo di tale subalternità sociale. L'utilità dell'attività lavorativa nel processo rieducativo della persona detenuta, anche quando tale occupazione non sia diretta ad ottenere un profitto e neppure a sviluppare una formazione professionale, consiste nella produzione e nella perpetrazione di un rapporto di potere<sup>421</sup>. Secondo Foucault, infatti, il carcere, emblema della penalità, riproduce e implementa tutti i

---

<sup>421</sup> M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1979, p. 266

meccanismi di potere che si trovano nel corpo sociale<sup>422</sup>, tra i quali possono essere, senza dubbio, ricompresi quelli determinati dal genere. Tanto nell'operato degli organi giurisdizionali penali, quanto nell'istituzione carceraria e nelle sue logiche, la giustizia penale perpetra e fortifica un'idea stereotipata della donna e del proprio ruolo sociale, contribuendo direttamente a mantenere il genere femminile in una posizione di sostanziale inferiorità rispetto a quello maschile. La riproposizione di tale rapporto di potere tra i sessi passa attraverso processi di infantilizzazione e minorazione del genere femminile, nonché di patologizzazione della sua devianza. La tendenza riscontrabile nel sistema penale, difatti, è quella di una generale deresponsabilizzazione della donna rispetto ai propri comportamenti criminali, controbilanciata da una invasiva responsabilizzazione verso i compiti sociali tradizionali, cioè quelli familiari. Il sistema penale, dunque, ripropone un assetto patriarcale della famiglia, in cui il ruolo materno e i numerosi doveri che tale ruolo implica determinano non solo una maggiore flessibilità della giustizia nei confronti delle donne criminali, ma altresì costituiscono lo strumento principale per incoraggiare la rieducazione della donna deviante.

A fronte di tali problematicità, è necessario anzitutto un cambio di prospettiva: l'interrogativo sulla scarsa delinquenza femminile nasce dal pregiudizio che la criminalità maschile costituisca il parametro di riferimento in relazione al quale analizzare i comportamenti criminali delle donne. La criminologia femminista basata sul genere contrappone a tale preconetto un diverso angolo visuale, in base al quale porsi nuove domande. Anziché "aggiungere" le donne all'analisi dei fenomeni criminali, è necessario declinare gli stessi in base al genere, cioè tenendo in considerazione come le dinamiche di potere tra i sessi, di cui i processi di vittimizzazione costituiscono un esempio, siano in grado di incidere sui percorsi criminali femminili. Più che chiedersi perché le donne delinquono così poco, sarebbe opportuno chiedersi perché gli uomini commettono reati in misura assai

---

<sup>422</sup> M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1979, p. 253

maggiore. Anche tale quesito trova risposta nella diversa socializzazione di genere, come dimostrato dagli studi sociologici sulla “mascolinità”.

Fondamentale, inoltre, è una maggiore attenzione istituzionale e scientifica al tema della criminalità femminile e della condizione delle donne detenute, secondo una prospettiva consapevole delle dinamiche di genere. Le istituzioni italiane forniscono ben poche informazioni circa questi temi: in particolare, la maggior parte dei dati in materia di reclusione offerti dal Ministero della Giustizia non tengono in considerazione dell'appartenenza di genere, sicché è molto difficile avere indicazioni specifiche sulle condizioni detentive femminili. A tal riguardo, si segnala che in data 8 marzo 2023 l'Associazione Antigone ha presentato il primo rapporto sulle condizioni di detenzione femminile in Italia<sup>423</sup>, che si spera costituisca solo il punto di partenza per una maggiore attenzione a queste tematiche.

Dal punto di vista sostanziale, poi, è necessario un approccio di genere al tema della criminalità femminile, che sia in grado di tenere in considerazione le peculiarità dei reati femminili e della detenzione delle donne, senza che ciò si traduca nella riproposizione degli stereotipi e dei ruoli di genere tradizionalmente patriarcali. Piuttosto, sarebbe necessario ripensare le questioni dell'ordine e del controllo, centrali per il sistema penale, tenendo in considerazione come su ciascun individuo si sommano una serie di relazioni e di dinamiche sociali e personali, tra cui quelle di genere, centrali nell'esperienza femminile.

Da ultimo, per quanto riguarda il carcere, la natura di tale istituzione e le finalità concretamente perseguite lo rendono di fatto incompatibile con il dettato costituzionale, sicché si auspica una progressiva marginalizzazione, se non un completo superamento, dello stesso. Tale processo di decarcerizzazione potrebbe cominciare proprio dalle donne, come proprio a partire dalla condizione detentiva femminile si è affermato, storicamente, il principio rieducativo. Le donne commettono reati meno gravi, sono socialmente meno pericolose e vengono

---

<sup>423</sup> Consultabile su <https://www.rapportoantigone.it/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia/>



condannate a pene più brevi: perché non partire proprio dal genere femminile per tentare di superare l'istituzione carceraria e le grandi disuguaglianze sociali da questa prodotte?

Il cambiamento più importante, tuttavia, non è di carattere penale ma culturale: l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne potrà essere raggiunta solo superando stereotipi e ruoli di genere, che nella società patriarcale determinano ancora la subalternità del genere femminile rispetto a quello maschile.

## Bibliografia

ABBATECOLA Emanuela, POPOLLA Mariella (2020), *I cortocircuiti dell'accoglienza. Note critiche su retoriche, politiche e sfruttamento delle migranti nei mercati del sesso*, in *Società Mutamento Policita*, 11(21), pp. 113-121

ADLER Freda (1975), *Sisters in Crime. The Rise of the New Female Criminal*, New York, McGraw-Hill Book Company

ADLER Freda, SIMON Rita James, a cura di (1979), *The Criminology of Deviant Women*, Boston, Houghton Mifflin Company

ADLER Freda (1979), *Changing Patterns*, in ADLER Freda, SIMON Rita James, a cura di (1979), *The Criminology of Deviant Women*, Boston, Houghton Mifflin Company

ALONSO MERINO Alicia (2023), *Infrazioni disciplinari e punizioni*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE, a cura di (2023), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, consultabile su <https://www.rapportoantigone.it/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia/>

AMBROSET Sonia (1984), *Criminologia femminile: Il controllo sociale*, Milano, Unicopli

ANDERSON Etta A. (1976), *The “Chivalrous” Treatment of the Female Offender in the arms of the Criminal Justice System: a Review of the Literature*, in *Social Problems*, Vol. 23, No. 3, pp. 350-357

ARMSTRONG Gail (1977), *Female Under the Law: “Protected” but Unequal*, in *Crime & Delinquency*, Vol. 23, No. 2, pp. 109-120

ARMOSTRONG Irene (1999), *Women and their 'Uncontrollable Impulses': The Medicalisation of Women's Crime and Differential Gender Sentencing*, in *Psychiatry, Psychology and Law*, Vol. 6, No. 1, pp. 67-78

ASSOCIAZIONE ANTIGONE, a cura di (2017), *Torna il carcere, XIII Rapporto annuale della Associazione Antigone sulle condizioni di detenzione*, consultabile su <https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>

ASSOCIAZIONE ANTIGONE, a cura di (2022), *Il carcere visto da dentro. XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione*, consultabile su <https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>

ASSOCIAZIONE ANTIGONE, a cura di (2023), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, consultabile su <https://www.rapportoantigone.it/primo-rapporto-sulle-donne-detenuite-in-italia/>

BISI Simonetta (2002), *Female Criminality and Gender Difference*, in *International Review of Sociology*, 12:1, pp. 23-43

BLACK Lysney (2018), *The Pathologisation of Women Who Kill: Three Cases from Ireland*, in *Social History of Medicine*, Vol. 33, No. 2, pp. 417-437

BONASSI Francesca (2023), *Lo sportello di Antigone a Pozzuoli: cattive madri*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE, a cura di (2023), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, consultabile su <https://www.rapportoantigone.it/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia/>

BRIDGES George S., STEEN Sara (1998), *Racial Disparities in Official Assessments of Juvenile Offenders: Attributional Stereotypes as Mediating Mechanisms*, in *American Sociological Review*, Vol. 63, No. 4, pp. 554-570

BURGESS-PROCTOR Amanda (2006), *Intersections of Race, Class, Gender, and Crime. Future Directions of Feminist Criminology*, in *Feminist Criminology*, Vol. 1, No. 1, pp. 27-47

CAMPELLI, Enzo, FACCIOLI Franca, GIORDANO Valeria, PITCH Tamar (1992), *Donne in carcere: ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, Feltrinelli

CAMPELLI (1992), *Le storie interrotte: i figli*, in CAMPELLI, Enzo, FACCIOLI Franca, GIORDANO Valeria, PITCH Tamar (1992), *Donne in carcere: ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, Feltrinelli, pp. 121-134

CANZIANI Carolina (2017), *Il sacrificio della maternità*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE, a cura di (2017), *Torna il carcere. XIII rapporto sulle condizioni di detenzione*, consultabile su <https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>

CARBADO Devon W., CRENSHAW Kimberlé W., MAYS Vickie M., TOMLINSON Barbara (2013), *Intersectionality. Mapping the Movements of a Theory*, in *Du Bois Review*, Vol. 10, No. 2, pp. 303-312

CARR Nicole T., HUDSON Kenneth, HANKS Roma S., HUNT Andrea N. (2008), *Gender Effects Along the Juvenile Justice System: Evidence of a Gendered Organization*, in *Feminist Criminology*, Vol. 3, No. 1, pp. 25-43

CARROZZINO Chiara (2023), *Donne in Alta Sicurezza e 41 bis*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE, a cura di (2023), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, consultabile su <https://www.rapportoantigone.it/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia/>

CERNKOVICH Stephen A., GIORDANO Peggy C. (1979), *Delinquency, Opportunity, and Gender*, in *The Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 70, No. 2, pp. 145-151

CHENSEY-LIND Meda (1977), *Judicial Paternalism and the Female Status Offender: Training Women to Know Their Place*, in *Crime & Delinquency*, Vol. 23, No. 2, pp. 121-130

CHESNEY-LIND Meda (1988), *Girls in Jail*, in *Crime & Denliquency*, Vol. 34, No. 2, pp. 150-168

CHENSEY-LIND Meda (1989), *Girls' Crime and Woman's Place: Toward a Feminist Model of Female Delinquency*, in *Crime & Delinquency*, Vol. 35, No. 1, pp. 5-29

CHICCO Donatella (2012), *La criminalità femminile*, in PITTARO Paolo, a cura di (2012), *Scuola Positiva e sistema penale: quale eredità?*, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, pp. 81-98

CIUFFOLETTI Sofia (2014), *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, Fascicolo 3, pp. 47-72

COOPERATIVA SOCIALE VERSO CASA (2006), *Donne e carcere. Una ricerca in Emilia-Romagna*, Milano, FrancoAngeli

CRENSHAW Kimberlé W. (1991), *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color*, in *Stanford Law Review*, Vol. 43, No. 6, pp. 1241-1300

CREW Keith B. (1991), *Sex Differences in Criminal Sentencing: Chivalry or Patriarchy?*, in *Justice Quarterly*, Vol. 8, No. 1, pp. 59-84

DALY Kathleen (1987), *Discrimination in the Criminal Courts: Family, Gender, and the Problem of Equal Treatment*, in *Social Forces*, Vol. 66, No. 1, pp. 152-175

DALY Kathleen (1987), *Structure and Practice of Familial-based Justice in a Criminal Court*, in *Law and Society Review*, Vol. 21, No. 2, pp. 267-290

DALY Kathleen (1989), *Rethinking Judicial Paternalism: Gender, Work-Family Relations, and Sentencing*, in *Gender & Society*, Vol. 3, No.1, pp. 9-36

DALY Kathleen, TONRY Michael (1997), *Gender, Race and Sentencing*, in *Crime and Justice: A Review of Research*, No. 22, pp. 201-252

DI PAOLO Lisa, a cura di (2014), *La detenzione al femminile. Una ricerca sulla condizione detentiva delle donne nelle carceri di Piacenza, Modena, Bologna e Forlì*, Bologna, Regione Emilia-Romagna Assemblea legislativa, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale

EDWARDS Susan S. M. (1986), *Neither Bad or Mad: The Female Violent Offender Reassessed*, in *Women's Studies International Forum*, Vol. 9, No. 1, pp. 79-87

FABINI Giulia (2017), *Donne e carcere: quale genere di detenzione?*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE, a cura di (2017), *Torna il carcere, XIII Rapporto annuale della Associazione Antigone sulle condizioni di detenzione*, consultabile su <https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>

FABINI Giulia (2020), *La detenzione femminile*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE, a cura di (2020), *Il carcere al tempo del coronavirus, XVI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, consultabile su [https://www.antigone.it/upload/ANTIGONE\\_2020\\_XVIRAPPORTO%202.pdf](https://www.antigone.it/upload/ANTIGONE_2020_XVIRAPPORTO%202.pdf)

FACCIOLI Franca (1987), *Il "comando" difficile. Considerazioni su donne e controllo nel carcere femminile*, in PITCH Tamar, a cura di (1987), *Diritto e Rovescio. Studi sulle donne e il controllo sociale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane

FACCIOLI Franca (1992), *Le donne in carcere: la composizione sociale, i reati, le pene*, in CAMPELLI, Enzo, FACCIOLI Franca, GIORDANO Valeria, PITCH Tamar (1992), *Donne in carcere: ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, Feltrinelli, pp. 28-56

FADDA Maria Luisa (2010), *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, in [http://www.ristretti.it/commenti/2010/aprile/pdf12/articolo\\_fadda.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2010/aprile/pdf12/articolo_fadda.pdf)



FADDA Maria Luisa (2012), *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*,

[https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1348089164fadda\\_def.pdf](https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1348089164fadda_def.pdf)

FARIELLO Sara (2012), *“Madri assassine”. La costruzione degli ordini discorsivi sul figlicidio*, in SIMONE Anna, a cura di (2012), *Sessismo democratico: l'uso strumentale delle donne nel neoliberismo*, Milano, Mimesis, pp. 19-30

FARR Kathryn Ann (1997), *Aggravating and Differentiating Factors in the Cases of White and Minority Women on the Death Row*, in *Crime & Delinquency*, Vol. 43, No. 3, pp. 260-278

FERRUCCI Elena (2023), *La criminalità femminile in Italia*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE, a cura di (2023), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, consultabile su <https://www.rapportoantigone.it/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia/>

FOUCAULT Michel (1979), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi

GIACOMINI Silvia (2013), *Donne e carcere, è un fatto di relazione! Aspetti e prospettive della detenzione femminile, che i numeri non raccontano*, in *Antigone*, anno VIII, n. 2/2013, pp. 140-146

GIBSON Mary, RAFTER Nicole Hahn (2009), *Introduzione*, in LOMBROSO Cesare, FERRERO Guglielmo (2009), *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Milano, Et al

GIORDANO Peggy C., DEINES Jill A., CERNKOVICH Stephen A. (2006), *In and Out of Crime: A Life Course Perspective on Girls' Delinquency*, in HEIMER Karen, KRUTTSCHNITT Candace, a cura di (2006), *Gender and Crime: Patterns of Victimization and Offending*, New York, New York University Press

GIORDANO Valeria (1992), *Tempo e corpo recluso: i ritmi della salute e della malattia*, in CAMPELLI, Enzo, FACCIOLI Franca, GIORDANO Valeria, PITCH Tamar (1992), *Donne in carcere: ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, Feltrinelli, pp. 135-153

GRAZIOSI Marina (2016), *Salute della donna e detenzione*, consultabile su [https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep\\_tavolo3\\_allegato4.pdf](https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo3_allegato4.pdf)

GUEVARA Lori, HERZ Denise, SPOHN Cassia (2006), *Gender and Juvenile Justice Decision Making. What Role Does Race Play?*, in *Feminist Criminology*, Vol. 1, No. 4, pp. 258-282

HAGAN John, GILLIS A. R., SIMPSON John (1979), *The sexual stratification of social control: a gender-based perspective on crime and delinquency*, in *The British Journal of Sociology*, Vol. 30, No. 1, pp. 25-38

HAGAN John, GILLIS A. R., SIMPSON John (1985), *The Class Structure of Gender and Delinquency: Toward a Power-Control Theory of Common Delinquent Behavior*, in *American Journal of Sociology*, Vol. 90, No. 6, pp. 1151-1178

HATTERS FRIEDMAN Susan, CANVEY James, RESNICK Phillip J. (2012), *Mothers Who Kill: Evolutionary Underpinnings and Infanticide Law*, in *Behavioral Sciences and the Law*, 30, pp. 585-597

HEIDENSOHN Frances (1968), *The deviance of women: a critique and an enquiry*, in *The British Journal of Sociology*, Vol. 19, No. 2, pp. 160-175

HEIDENSOHN Frances, a cura di (2006), *Gender and Justice: New concepts and approaches*, Devon, William Publishing

HEIDENSOHN Frances, GELSTHORPE Loraine (2006), *Gender and Crime*, in MAGUIRE Mike, MORGAN Rod, REINER Robert, a cura di (2006), *The Oxford Handbook of Criminology*, Oxford, Oxford University Press, 4rd ed., pp. 381-420

ISTAT, I detenuti nelle carceri italiane, 2015, consultabile su <https://www.istat.it/it/archivio/153369#:~:text=Sono%20circa%2010%20milioni%20i,Europa%2C%20a%20145%20nel%20mondo.>

KLEIN Dorie (1973), *The Etiology of Female Crime: A Review of the Literature*, in *Issues in Criminology*, Vol. 8, No. 2, pp. 3-30

KLEIN Dorie, KRESS June (2014), *Any Woman's Blues: A Critical Overview of Women, Crime and the Criminal Justice System*, in *Sociale Justice*, Vol. 40, No. 1/2, pp. 162-191

KRUTTSCHNITT Candace (1980), *Social Status and Sentences of Female Offenders*, in *Law & Society Review*, Vol. 15, No. 2, pp. 247-265

KRUTTSCHNITT Candace (1982), *Women, Crime and Dependency. An Application of the Theory of Law*, in *Criminology*, Vol. 19, No. 4, pp. 495-513

KRUTTSCHNITT Candace (1984), *Sex and Criminal Court Dispositions: The Unresolved Controversy*, in *Research in Crime and Delinquency*, Vol. 21, No.3, pp.213-232

KRUTTSCHNITT Candace, MCCARTHY Daniel (1985), *Familial Social Control and Pretrial sanctions: Does Sex Really Matter?*, in *The Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 76, No. 1, pp. 151-175

LEIBER Michael J., MACK Kristin Y. (2003), *The Individual and Joint Effects of Gender, Race, and Family Status on Juvenile Justice Decision-Making*, in *Journal fo Research in Crime and Delinquency*, Vol. 40, No. 1, pp. 34-70

LEIBER Michael J., BRUBAKER Sarah J., FOX Kristan C. (2009), *A Closer Look at the Individual and Joint Effects of Gender and Race on Juvenile Justice Decision Making*, in *Feminist Criminology*, Vol. 4, No. 4, pp. 333-358

LOMBARDI Lia (2020), *Maternità in carcere. Una ricerca sulla salute riproduttiva delle donne negli Istituti a custodia attenuata per madri detenute (ICAM)*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, Fascicolo 3, pp. 509-523.

LOMBROSO Cesare, FERRERO Guglielmo (2009), *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Milano, Et al

LONG Joelle (2018), *Essere madre dietro le sbarre*, in MANTOVANI Giulia, a cura di (2018), *Donne ristrette, Memorie del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino*, Milano, Ledizioni, pp. 107-156

LORENZETTI Anna (2021), *Genere e detenzione. Le aporie costituzionali di fronte a una “doppia reclusione”*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, No. 1, pp. 139-163

MANTOVANI Giulia, a cura di (2018), *Donne ristrette, Memorie del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino*, Milano, Ledizioni

MANTOVANI Giulia (2018), *La marginalizzazione del carcere in funzione di tutela della relazione madre-figlio*, in MANTOVANI Giulia, a cura di (2018), *Donne ristrette, Memorie del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino*, Milano, Ledizioni, pp. 195-328

MANZELLI Gloria (2018), *La prima esperienza degli Istituti a Custodia Attenuata per Detenute Madri*, in PAJARDI Daniela M., ADORNO Rosanno Ivan, LENDARO Carla Marina, ROMANO Carlo Alberto, a cura di (2018), *Donne e carcere*, Varese, Giuffrè, pp. 211-225

MARIETTI Susanna (2023), *I numeri della detenzione femminile: poche e poco criminali*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE, a cura di (2023), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, consultabile su <https://www.rapportoantigone.it/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia/>

MARIETTI Susanna (2023), *Lavoro, formazione, istruzione, attività*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE, a cura di (2023), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, consultabile su <https://www.rapportoantigone.it/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia/>

McCARTHY Bill, HAGAN John, WOODWARD Todd S. (1999), *In the company of women: structure and agency in a revised power-control theory of gender and delinquency*, in *Criminology*, 37:4

MEOLA Franca (2022), *Detenzione e questioni di genere: a proposito della condizione carceraria femminile*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, No. 4, pp. 117-154

MESSING Jill Theresa, HEEREN John W. (2009), *Gendered Justice: Domestic Homicide and the Death Penalty*, in *Feminist Criminology*, Vol. 4, No. 2, pp. 170-188

MILITELLO Vincenzo (2018), *La tratta di esseri umani: la politica criminale multilivello e la problematica distinzione con il traffico di migranti*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, No. 1, pp. 86-108

MINISTERO DELL'INTERNO, *Donne e criminalità. Analisi dei reati commessi delle donne e della detenzione femminile negli Istituti Penitenziari*, 2021, consultabile su [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-09/donne\\_e\\_criminalita.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-09/donne_e_criminalita.pdf)

MIRAVALLE Michele (2018), *Quale genere di detenzione? Le donne in carcere in Italia e in Europa*, in MANTOVANI Giulia, a cura di (2018), *Donne ristrette, Memorie del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino*, Milano, Ledizioni, pp. 29-58

MONTALDO Silvano (2019), *Donne delinquenti. Il genere e la nascita della criminologia*, Roma, Carrocci

MONTGOMERY Michael, ZENG Zhu (2016), *Gender Perceptions of Female Criminality in China and the United States*, in *Review of Social Sciences*, Vol. 01, No. 08, pp. 1-14

MONTICELLI Chiara Lucrezio (2007), *La nascita del carcere femminile a Roma tra XVIII e XIX secolo*, in *Studi Storici*, Anno 48, No. 2, pp. 447-476

MOORE Lori D., PADAVIC Irene (2010), *Racial and Ethnic Disparities in Girls' Sentencing in the Juvenile Justice System*, in *Feminist Criminology*, Vol. 5, No. 3, pp. 263-285

MORRISSEY Belinda (2003), *When Women Kill. Questions of agency and subjectivity*, Londra, Routledge

MOULDS Elizabeth F. (1978), *Chivalry and Paternalism: Disparities of Treatment in the Criminal Justice System*, in *The Western Political Quarterly*, Vol. 31, No. 3, pp. 416-430

NAGEL Ilene H., HAGAN John (1983), *Gender and Crime: Offense Patterns and Criminal Court Sanctions*, in *Crime and Justice*, Vol. 4, pp. 91-144

NAGEL Ilene H., JOHNSON Barry L. (1994), *The Role of Gender in a Structured Sentencing System: Equal Treatment, Policy Choices and the Sentencing of Female Offenders under the United States Sentencing Guidelines*, in *The Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 85, No. 1, pp. 181-221



NAGEL Stuart S., WEITZMAN Lenore J. (1971), *Women as Litigants*, in *The Hastings Law Journal*, 23:1, pp. 171-198

NIVOLI Gian Carlo (2002), *Medea tra noi. Le madri che uccidono il proprio figlio*, Roma, Carocci

PAJARDI Daniela M., ADORNO Rosanno Ivan, LENDARO Carla Marina, ROMANO Carlo Alberto, a cura di (2018), *Donne e carcere*, Varese, Giuffrè

PASSAFIUME Daniela (2021), *Gender punishment: l'esperienza detentiva femminile tra "doppia condanna" e invisibilità*, in RINALDI CINZIA, a cura di (2021), *Quaderni del Laboratorio Interdisciplinare di ricerca su Corpi, Diritti, Conflitti*, Verazze, PM edizioni

PAZ Miguel A. N. (2015), *La donna delinquente. Un percorso storico-teorico*, in *Diritto Penale Contemporaneo*,  
[https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1449395259NUNEZ-PAZ\\_2015a.pdf](https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1449395259NUNEZ-PAZ_2015a.pdf)

PEARSON R. (1976), *Women Defendants in Magistrates' Courts*, in *British Journal of Law and Society*, Vol. 3, No. 2, pp. 265-273

PENFOLD Susan P., WALKER Gillian A. (1986), *The Psychiatric Paradox and Women*, in *Canadian Journal of Community Mental Health*, Vol. 5, No. 2, pp. 9-15

PITCH Tamar, a cura di (1987), *Diritto e Rovescio. Studi sulle donne e il controllo sociale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane

PITCH Tamar (1987), “*There but for fortune...*”. *Le donne e il controllo sociale*, in PITCH Tamar, a cura di (1987), *Diritto e Rovescio. Studi sulle donne e il controllo sociale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane

PITCH Tamar (1992), *Dove si vive, come si vive*, in CAMPELLI, Enzo, FACCIOLI Franca, GIORDANO Valeria, PITCH Tamar (1992), *Donne in carcere: ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, Feltrinelli, pp. 59-100

PITCH Tamar (2002), *Le differenze di genere*, in M. BARBAGLI, U. GATTI, a cura di (2002), *La criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino, pp. 171-183

POLLAK Otto (1950), *The Criminality of Women*, Westport (Connecticut), Greenwood Press

RIZZO Anna Maria (2018), *Essere madri lavoratrici dal carcere*, in PAJARDI Daniela M., ADORNO Rosanno Ivan, LENDARO Carla Marina, ROMANO Carlo Alberto, a cura di (2018), *Donne e carcere*, Varese, Giuffrè, pp. 167-182

RONCONI Susanna, ZUFFA Grazia (2020), *La prigione delle donne. Idee e pratiche per i diritti*, Roma, Ediesse

ROTH Robert T., LERNER Judith (1974), *Sex-based Discrimination in the Mental Institutionalization of Women*, in *California Law Review*, Vol. 62, No. 3, pp. 789-815

ROSCIOLI Augusta (2007), *La condizione della donna detenuta*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, Fascicolo 3, pp. 459-466

ROSSETTI Sandra (2014), *La detenzione femminile tra uguaglianza e differenza*, in *Studi sulla questione criminale*, Fascicolo 3, pp. 127-142

ROSSI Alessandra (2023), *Donne Lgbt+ e differenza di genere*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE, a cura di (2023), *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, consultabile su <https://www.rapportoantigone.it/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia/>

SALVATI Antonio (2010), *La detenzione femminile*, in *Amministrazione in cammino*, Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienze dell'amministrazione, pp. 1-32, disponibile in [http://www.antonioacasella.eu/nume/Salvati-detenzione-femminile\\_2010.pdf](http://www.antonioacasella.eu/nume/Salvati-detenzione-femminile_2010.pdf)

SELMINI Rossella (2020), *Women in Organized Crime*, in *Crime and Justice*, pp. 339-383

SHAW Callie Dara, VAUGHAN Tyler J., VANDIVER Donna M. (2022), *Reported Sexual-offense Incidents in the United States: Arrest Disparities between Women and Men*, in *Journal of Interpersonal Violence*, Vol. 37 (7-8), pp. NP4315-NP4340

SIMON Rita James (1975), *Women and Crime*, Lexington, Lexington Books

SIMON Rita James (1979), *Arrest statistic*, in ADLER Freda, SIMON Rita James (1979), a cura di, *The Criminology of Deviant Women*, Boston, Houghton Mifflin Company, pp.1 101-113

SMART Carol (1979), *The New Female Criminal: Reality or Myth?*, in *The British Journal of Criminology*, Vol. 19, No. 1, pp. 50-59

SMART Carol (1981), *Donne, Crimine e Criminologia*, Roma, Armando Armando

SPIVAK Andrew L., WAGNER Brooke M., WHITMER Jennifer M., CHARISH Courtney L. (2014), *Gender and Status Offending: Judicial Paternalism in Junevile Justice Process*, in *Feminist Criminology*, Vol. 9, No. 3, pp. 224-248

SPOHN Cassia, BEICHNER Dawn (2000), *Is Preferential Treatment of Female Offenders a Thing of the Past: A Multisite Study of Gender, Race, and Imprisonment*, in *Criminal Justice Policy Review*, Vol. 11, No. 2, pp. 149-184

SPOHN Cassia (2009), *Race, Sex, and Pretrial Detention in Federal Court: Indirect Effects and Cumulative Disadvantage*, in *University of Kansas Law Review*, Vol. 57, No. 4, pp. 879-902

STEFFENSMEIER Darrell, ULMER Jeffery, KRAMER John (1998), *The Interaction of Gender, Race and Age in Criminal Sentencing: the Punishment Cost of Being Young, Black and Male*, in *Criminology*, Vol. 34, No. 6, pp. 763-798

STEFFENSMEIER Darrell, DEMUTH Stephen (2006), *Does Gender Modify the Effect of Race-ethnicity on Criminal Sanctioning? Sentence for Male and Female White, Black, and Hispanic Defendants*, in *Journal of Quantitative Criminology*, Vol. 22, No. 3, pp. 241-261

STREIB Victor L. (1990), *Death penalty for female offenders*, in *Cincinnati Law Review*, Vol. 58, No. 3, pp. 845-880

THOMAS William Isaac (1911), *Sesso e società*, Torino, Fratelli Bocca

VALENTINO Maria Vittoria (2016), *Diritto alla salute e carcere dall'ottica della detenzione femminile*, in *Antigone*, No. 1/2 , pp. 85-114

VERDOLINI Valeria (2017), *Carcere e stranieri. Migrazioni e criminalità dentro e fuori le mura*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE, a cura di (2017), *Torna il carcere. XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, consultabile su <https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>

VERGINE Cinzia (2018), *La vicenda cautelare: le modalità esecutive delle misure custodiali*, in PAJARDI Daniela M., ADORNO Rosanno Ivan, LENDARO Carla Marina, ROMANO Carlo Alberto, a cura di (2018), *Donne e carcere*, Varese, Giuffrè, pp. 75-100

VIANELLO Francesca A. (2012), *Sociologia del carcere. Un'introduzione*, Roma, Carocci

WALKLATE Sandra (2004), *Gender, Crime and Criminal Justice*, Devon, William Publishing, 2nd ed

WEARE Siobhan (2013), “*The Mad*”, “*The Bad*”, “*The Victim*”: *Gendered Constructions of Women Who Kill within the Criminal Justice System*, in *Laws*, 2, pp. 337-361

WELCH Aerin M., OCHOA Theresa A., ATHANS Chryssa A. (2022), *The Forgotten Few: Girls in Juvenile Correctional Facilities*, in *The Journal of Correctional Education*, 73(1), pp. 7-18

WILCZYNSKI Ania (1991), *Images of Women Who Kill Their Infants: The Mad and The Bad*, in *Women and Criminal Justice*, Vol. 2, No. 2, pp. 71-88

WILCZYNSKI Ania (1997), *Mad or Bad? Child-Killers, Gender and the Courts*, in *The British Journal of Criminology*, Vol. 37, No. 3, pp. 419-436

ZEDNER Lucia (1991), *Women, Crime and Penale Responses: A Historical Account*, in *Crime and Justice*, Vol. 14, pp. 307-362

## Sitografia

ISTAT, *Detenuti adulti presenti nelle carceri italiane*,

<http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=25261>

ISTAT, *Detenuti adulti presenti nelle carceri italiane: Luogo di nascita*,

<http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=25269>

ISTAT, *Stranieri residenti al 1° gennaio 2023*,

<http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=19103>

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Adulti in area penale esterna*,

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?contentId=SST412705&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST412705&previousPage=mg_1_14)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Detenute madri con figli al seguito*,

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?contentId=SST418771&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST418771&previousPage=mg_1_14)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Detenuti lavoratori*,

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?facetNode\\_1=0\\_2&facetNode\\_2=0\\_2\\_6&facetNode\\_3=0\\_2\\_6\\_11&contentId=SST376216&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_6&facetNode_3=0_2_6_11&contentId=SST376216&previousPage=mg_1_14)



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Detenuti lavoranti Serie Storica 1991-2022*,  
[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?facetNode\\_1=0\\_2&facetNode\\_2=0\\_2\\_6&facetNode\\_3=0\\_2\\_6\\_11&contentId=SST168616&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_6&facetNode_3=0_2_6_11&contentId=SST168616&previousPage=mg_1_14)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Detenuti presenti gennaio 2023*,  
[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?contentId=SST414661&previousPage=mg\\_1\\_14#](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST414661&previousPage=mg_1_14#)